

Europa e Africa:

per una politica di cooperazione
a cura di Roberto Aliboni

Istituto Affari Internazionali

Roma

Società editrice il Mulino

Bologna

Dopo la rottura provocata dall'indipendenza, l'Africa e l'Europa hanno ben presto cominciato a cercarsi, a stabilire nuovi rapporti, a foggiane di nuovi. Spesso tale ritrovamento non nascondeva altro che tentativi neocolonialisti. Altre volte invece sono stati instaurati tentativi autentici di cooperazione. Uno di essi è costituito dai rapporti che la Cee ha stretto con gran parte delle ex colonie francesi, belghe e italiane e poi con alcuni dei paesi anglofoni: la Nigeria dapprima e quindi l'Uganda, il Kenia e la Tanzania, riuniti nella Comunità dell'Africa Orientale. I risultati di questi rapporti sono stati spesso contraddittori, ma in ogni caso hanno messo in moto un movimento da cui non si può prescindere. Oggi che i rapporti fra la Cee e i suoi associati africani vengono contemporaneamente a scadenza il 31 maggio 1969, è necessario rivedere criticamente l'esperienza fatta per rinnovare la politica di cooperazione fra l'Europa e l'Africa in tutti quei punti in cui ha mostrato incrinature o debolezze. Parecchi i problemi che si pongono in questa prospettiva. Così quelli del rapporto che intercorre fra la politica di aiuto allo sviluppo a livello internazionale, la politica della Cee in questo campo e il movimento integrazionista africano, che sono i temi degli studi di Aliboni e Rainero che aprono questo volume. I problemi della partecipazione italiana a questo movimento di cooperazione con l'Africa vengono illustrati da Balboni, mentre Sacco e Casadio chiudono i contributi individuali esaminando i problemi finanziari e agricoli dei rapporti fra la Cee e l'Africa. Completano il volume il contributo di una discussione fra esperti, uomini politici e imprenditori, nonché una documentazione accompagnata da una bibliografia.

Europa e Africa: per una politica di cooperazione

a cura di Roberto Aliboni

Società editrice il Mulino

Bologna

Premessa

Il Trattato della Cee prevedeva una particolare associazione dei territori coloniali e sotto amministrazione fiduciaria degli stati membri. All'indipendenza di questi territori, diciotto nuovi stati sovrani dell'Africa a sud del Sahara si sono associati su basi di parità con la Cee. Entro l'anno in corso tale legame dovrà essere rinnovato. Sarà dunque questa l'occasione per i necessari bilanci e ripensamenti nonché per discutere i problemi, talvolta enormi, che l'associazione ha fatto sorgere nel campo della politica d'aiuto allo sviluppo. Anche l'Italia partecipa ai negoziati di rinnovo e deve contribuirvi. Questo quaderno, che in una prima parte reca degli studi sui vari problemi del rinnovo dell'associazione e in una seconda gli atti di un seminario in merito, vuole essere un contributo dell'Iai alla soluzione di queste difficili trattative.

Istituto Affari Internazionali
Dipartimento Paesi in Via di Sviluppo

Indice

Parte prima: Gli aspetti dell'associazione Cee-Sama e i problemi del suo rinnovo

pag.	11	I.	Alcuni aspetti politici del rinnovo della Convenzione di Yaoundé, di Roberto Aliboni
	25	II.	L'unità dell'Africa alla scadenza degli accordi di Yaoundé, di Romain Rainero
	33	III.	L'associazione Cee-Sama e l'Italia, di Arturo Balboni
	43	IV.	La cooperazione finanziaria nel rinnovo dell'associazione Cee-Sama, di Giovanni Angelo Sacco
	49	V.	Il regime commerciale Cee-Sama, di Gian Paolo Casadio

Documenti

87	I-1.	Il rapporto dei quattro saggi
91	I-2.	Le preferenze a Nuova Delhi
93	I-3.	Il programma d'azione della Carta d'Algeri
102	II-1.	L'ampliamento dell'associazione Cee-Sama

- 107 II-2. Il memorandum Saragat
- 117 III-1. Le ripartizioni delle aggiudicazioni del Fondo Europeo di Sviluppo
- 119 IV-1. Bibliografia essenziale sull'interscambio agricolo Cee-Sama

Parte seconda: Atti del Seminario IAI sul rinnovo della Convenzione di Yaoundé

- 127 L'intervento dell'on. Zagari
- 134 I problemi politici del rinnovo
- 141 L'esperienza italiana nell'Associazione
- 146 L'interscambio agricolo

Appendice

- 155 Le relazioni Cee-Sama: nota bibliografica, a cura di Romain Rainero

Parte prima

Gli aspetti dell'associazione Cee-Sama e i problemi del suo rinnovo

I. Alcuni aspetti politici del rinnovo della Convenzione di Yaoundé

di Roberto Aliboni

La Convenzione di Yaoundé, che regola i rapporti tra la Comunità Economica Europea (Cee) e i 18 stati africani e malgascio ad essa associati (Sama), verrà a scadenza il 31 maggio 1969. Le trattative per il suo rinnovo sono iniziate sin dall'anno scorso. Sarà durante questa lunga trattativa che verrà fatto il bilancio dell'Associazione Cee-Sama in tutte le sue implicazioni politiche ed economiche, interne ed internazionali e che, alla loro luce, si deciderà del suo avvenire.

La nascita dell'Associazione con i Sama, che erano possedimenti coloniali di questo o quel partner della Comunità o che erano loro affidati sotto mandato internazionale, fu il frutto di una volontà politica diretta ad un fine diverso, e cioè alla creazione della Comunità Europea. Fu soprattutto la ferma volontà europeistica di Adenauer che permise di superare l'inatteso scoglio posto dalla Francia alla Conferenza di Venezia col proporre una qualche forma di partecipazione dei territori coloniali all'edificazione europea. Successivamente l'associazione con i Sama, essendo stata accettata solo perché potesse compiersi il matrimonio europeo, è stata sempre sentita da alcuni dei partners comunitari della Francia intrusa come potrebbe essere una figlia di primo letto. E quando le basi giuridiche dell'associazione sono mutate grazie all'indipendenza nel frattempo acquisita dai Sama, il senso di una tutela estorta si è trasformato talvolta in quello di una partnership imposta. Oltre a tutto ciò il precisarsi nel frattempo della necessità dei paesi sviluppati di formulare una politica di aiuto verso i paesi economicamente arretrati ha spesso condotto alcuni stati membri della Cee ad avvertire una contraddizione fra gli indirizzi nazionali o comunitari di politica di aiuto allo sviluppo che potrebbero attuarsi in assenza di un legame particolare con determinati paesi in via di sviluppo e l'esistenza di un preciso e assorbente legame con i Sama. Infine il ruolo svolto dalla

Francia nel sorgere dell'associazione, il mantenimento da parte sua di stretti e numerosi legami con le sue ex colonie e il persistere della sua influenza in esse hanno spesso dato agli altri partners comunitari la netta impressione di mettere i loro denari e la loro responsabilità politica unicamente a frutto della Francia stessa.

Non c'è da meravigliarsi dunque se, fra tanti sospetti e tanti sentimenti di repressione e frustrazione, il legame fra Cee e Sama abbia avuto e abbia tuttora un'esistenza politica particolarmente difficile. Anche se nessuno pensa più a spezzare questo legame, oggi alla vigilia del suo rinnovo non poche voci si levano in favore di una sua modifica sostanziale o di un suo aggiornamento, mentre d'altro lato ancora una volta pressanti sembrano farsi i tentativi di strumentalizzazione. A parte questi tentativi, che non possono che essere deprecati, le critiche e gli interrogativi che vengono rivolti al fondamento politico dell'associazione e a certi suoi sviluppi meritano un esame perché, al di là degli equivoci, dei malintesi e dei risentimenti a volte presenti, spesso sono portatori di giustificate esigenze di rinnovamento in una situazione mondiale e regionale sottoposta a profondi mutamenti e a penetranti sfide.

La questione delle preferenze

Una di queste sfide è costituita dal problema dei paesi economicamente arretrati e dalla capacità che la società internazionale avrà o meno di raccogliarla elaborando un'adeguata strategia dello sviluppo. Ora, mentre Raul Prebisch sostiene la necessità di elaborare nel seno della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (Unctad) una strategia di carattere uniforme e che investa tutto il mondo, l'associazione Cee-Sama indica la necessità di attuare una strategia regionale quale appunto la strategia che essa incarna.

È difficile definire nei loro contorni precisi queste due alternative, perché in realtà esse si sono costituite in notevole misura l'una a ridosso dell'altra. Se è vero che la strategia « mondialista » può considerarsi l'erede di certe impostazioni della progettata International Trade Organization e della Carta dell'Avana, è pure vero che gran parte di essa nasce come reazione di un settore di paesi in via di sviluppo e poi degli Stati Uniti al consolidarsi dell'associazione Cee-Sama. D'altro lato, la razionalizzazione a posteriori dell'associazione della Cee con gli ex territori coloniali come dottrina regionale dello sviluppo è dovuta in parte ad un mutamento effettivo ma in parte anche alla necessità di dare una risposta alla reazione ostile suscitata presso il resto dei paesi in via di sviluppo. Sta di fatto comunque che, indipendentemente dai loro relativi successi o insuccessi, oggi l'alternativa « mon-

dialista » rappresentata dall'Unctad e quella « regionalista » rappresentata dall'associazione Cee-Sama sono quelle che si fronteggiano in modo più o meno aperto in qualunque sede si ponga il problema della strategia dello sviluppo.

È sul piano dei problemi commerciali e in particolare sulla questione delle preferenze che l'alternativa fra strategia « mondialista » e « regionalista » ha trovato il suo centro di gravità, e pertanto al fine di esaminare questa alternativa sembra opportuno riepilogare innanzitutto la questione delle preferenze così come si è venuta formando dalla 1^a Conferenza sul Commercio e lo Sviluppo di Ginevra alla 2^a Conferenza svoltasi a Nuova Delhi.

Alla Conferenza di Ginevra del 1964 un largo settore dei paesi in via di sviluppo pose la questione delle preferenze chiedendo l'adozione di un sistema di preferenze generale, unilaterale e non discriminatorio che riformasse in modo sostanziale le attuali regole su cui è basato il commercio internazionale. La generalità, l'unilateralità e la non discriminatorietà di questo sistema preferenziale erano tutte caratteristiche che, qualora accettate, corrispondevano automaticamente alla scomparsa dei sistemi preferenziali speciali in vigore. In sostanza la proposta di un sistema preferenziale generale era una proposta consapevolmente diretta all'eliminazione del sistema preferenziale attuato nell'ambito dell'associazione Cee-Sama.

A Ginevra la Cee non era presente con una propria delegazione investita del potere di negoziare e della relativa responsabilità politica unitaria, come accadeva invece nel frattempo per il Kennedy Round, e pertanto la replica al sistema preferenziale generale, consistente nella proposta di un sistema di preferenze selettive, e cioè discriminate, fu esposta dal rappresentante della Commissione a titolo di puro e semplice suggerimento. Furono invece la Francia ed il Belgio ad assumersi in proprio la responsabilità politica della proposta delle preferenze selettive e della difesa, che essa comportava, dell'associazione Cee-Sama. Gli altri partners comunitari al contrario non spesero una parola in favore dell'associazione. La Germania e i Paesi Bassi propendevano per il sistema delle preferenze generali. L'Italia non espresse in realtà nessuna posizione particolare, limitandosi sul finire della Conferenza, e nel tentativo di esperire un compromesso, a suggerire delle preferenze che non fossero però selettive, senza che ciò significasse una scelta politica o tecnica precisa.

I Sama, attaccati violentemente dai propri pari sottosviluppati e mal difesi dai propri colleghi sviluppati, ottennero comunque un ottimo risultato politico nel momento in cui, da un lato il problema delle preferenze veniva rinviato ad una commissione dell'Unctad che lo approfondisse e, dall'altro, si riconosceva in linea di principio che l'intro-

duzione di un sistema di preferenze generali avrebbe dovuto comportare vantaggi almeno equivalenti a quelli da essi attualmente goduti.

Gli sviluppi successivi di questa curiosa situazione, in cui l'associazione sussisteva malgrado l'avversione dichiarata di almeno due dei suoi partners — la Germania e i Paesi Bassi — hanno visto un interessante cambiamento di schieramento, grazie soprattutto al radicale mutamento di fronte operato dagli Stati Uniti e alla sua inevitabile influenza. A Ginevra gli Stati Uniti si erano isolati assumendosi il ruolo di destra storica del commercio internazionale e di garanti della clausola della nazione più favorita. Così era accaduto che mentre il mondo discuteva sul modo di essere delle preferenze, gli Stati Uniti dovevano ancora accertare che preferenze ci fossero. Nell'aprile del 1967 infine un lungo lavoro di ripensamento è emerso nella dichiarazione fatta da Johnson alla conferenza dell'Organizzazione degli Stati Americani di Punta del Este. Secondo questa dichiarazione gli Stati Uniti sono pronti a prendere in considerazione l'adozione di un sistema preferenziale generale a condizione che le preferenze reciproche già in vigore — e cioè sostanzialmente quelle che la Cee e i Sama si concedono a vicenda — vengano eliminate. Questa posizione è stata portata dagli Stati Uniti in seno al Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Ocse, dove sin dal 1965 i paesi sviluppati, proprio in previsione della 2ª Conferenza sul Commercio e lo Sviluppo, avevano dato alla Francia, alla Germania, al Regno Unito e agli Stati Uniti il compito di elaborare una posizione comune dei paesi sviluppati in merito al problema delle preferenze, ed ha decisamente influenzato il risultato dei lavori generando la proposta di concedere un sistema preferenziale per i lavoratori e i semilavorati. La Francia non solo ha partecipato all'elaborazione di questa proposta, che poi è stata accettata dai membri dell'Ocse alla riunione ministeriale del 1º dicembre 1967 *, ma alla Conferenza di Nuova Delhi l'ha sostenuta, tralasciando completamente l'idea delle preferenze selettive. La risoluzione sulle preferenze adottata a Nuova Delhi afferma « l'unanime accordo a favore della celere istituzione di un sistema accettabile da entrambe le parti di preferenze generali, unilaterali e non discriminatorie », ed è stata votata dai Sama e da tutti i membri della Cee **.

Questo mutamento di schieramento riveste però, almeno a non breve scadenza, un significato tattico piuttosto che strategico. Se i fatti dovessero essere conseguenti ai voti, l'associazione Cee-Sama dovrebbe avere conosciuto a Nuova Delhi la sua fine. Ma in realtà non è così, perché i partners dell'associazione hanno votato per il sistema preferenziale generale con due riserve precise. La prima è stata espressa da De-

* Si veda l'allegato I-1.

** Si veda l'allegato I-2.

bré, che nel suo intervento a Nuova Delhi ha affermato il pieno diritto dei paesi associati alla Cee di conservare questo legame anche se nel contempo deve ricercarsi un'effettiva soluzione pratica per applicare il sistema generale di preferenze ai prodotti lavorati e semilavorati dei meno sviluppati. La seconda riserva sta nel grande rilievo che la Cee non a caso ha voluto dare al principio di un trattamento speciale e più generoso per i più poveri fra i sottosviluppati, posto che, salvo pochi, tutti i Sama rientrano nel novero di questi ultimi; l'accettazione di questo principio e la sua applicazione nell'ambito di un sistema di preferenze generali è il modo di far rientrare dalla porta l'associazione Cee-Sama e il suo sistema speciale di preferenze.

Ma se della posizione comunitaria sulle preferenze per i prodotti lavorati e semilavorati si deve dire che si tratta di una posizione tattica, per quanto riguarda le preferenze attualmente accordate ai Sama per i loro prodotti tropicali e per le materie prime un loro annullamento è stato escluso in partenza. Anche per questi prodotti gli Stati Uniti sostengono la necessità di abolire le preferenze speciali, ma proprio su queste preferenze è stato risposto senza ambagi che la Cee non vuole abolirle perché non vuole spezzare il legame che la unisce ai Sama. Più propriamente si fa valere il principio che del resto i Sama hanno fatto accettare nella Carta d'Algeri, secondo cui il venir meno delle preferenze speciali deve essere accompagnato dall'introduzione di vantaggi equivalenti, e quando si parla di questi vantaggi si pensa alla conclusione di accordi internazionali per prodotto e ai relativi meccanismi finanziari di stabilizzazione e compensazione.

In conclusione, anche se non si può non sottolineare l'importanza del voto comunitario a favore del sistema di preferenze generali, si deve però mettere in evidenza che questa posizione è solo tattica e interlocutoria. I settori comunitari favorevoli a un proseguimento senza modifiche dell'associazione sapevano che un voto favorevole sulle preferenze generali poteva oggi essere dato purché — e questo era il loro vero obiettivo negoziale — nulla restasse compromesso relativamente alle trattative per il rinnovo della Convenzione che si sono aperte. Il successo è stato pieno in questo senso perché la risoluzione di Nuova Delhi, dopo avere affermato il generale consenso sul sistema preferenziale generale, di fatto rinvia il suo studio a una commissione la cui prima riunione si è svolta nel novembre del 1968 e i cui lavori dovranno esser pronti entro il 1969. Nel frattempo i negoziati del rinnovo dell'associazione saranno terminati, magari riaffermando il sistema di preferenze speciali per i Sama, e ciò sulla ribalta internazionale, in seno all'Unctad, corrisponderà ad un fatto compiuto su cui null'altro si potrà fare se non aprire nuove lunghissime discussioni.

Naturalmente le cose non saranno così semplici questa volta per i settori comunitari che sostengono un rinnovo della Convenzione con

qualche miglioramento tecnico e senza modifiche di fondo. La Germania, i Paesi Bassi, e, in una misura non ben definita, anche l'Italia, sembrano intenzionati ad apportare qualche modifica importante all'associazione che tenga conto degli sviluppi in sede Unctad. Tutto dipenderà dalla capacità negoziale di questi paesi che finora, essendosi espressa in pesanti proteste, in volgari strumentalizzazioni e nell'incapacità di proporre soluzioni realistiche ed abili, ha avuto scarso successo di fronte alla seria preparazione dei sostenitori dell'associazione.

Ad ogni modo, quasi a dimostrare quanto tattico fosse l'atteggiamento comunitario all'Unctad e quanto forte sia la volontà di certi settori di preservare l'associazione Cee-Sama da qualunque modifica capace di inserirla in una strategia dello sviluppo a livello mondiale, all'indomani stesso di Nuova Delhi la Commissione nella sua comunicazione al Consiglio del 4 aprile si è chiaramente pronunciata per il mantenimento dell'attuale regime preferenziale speciale e per il mantenimento delle preferenze speciali che la Cee e i Sama si concedono. Da questo momento si possono considerare iniziate le trattative per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé.

Se questi che ora abbiamo cercato di richiamare sono gli schieramenti formatisi sulla questione delle preferenze, è ora opportuno esaminare brevemente il contenuto delle alternative offerte, e innanzitutto esaminare quale sia il contenuto dell'alternativa fra preferenze generali e speciali.

La tesi di coloro che sostengono la necessità di un sistema generale di preferenze, che i paesi sviluppati dovrebbero linearmente concedere a quelli meno sviluppati, è che gli attuali sistemi preferenziali speciali hanno un effetto distorsivo sulle correnti di traffico fra i paesi in via di sviluppo stessi e fra questi e quelli sviluppati. In particolare la situazione attuale, caratterizzata dalla presenza dell'associazione Cee-Sama, rischierebbe di costringere altri paesi, sviluppati e meno sviluppati, a formare altre zone preferenziali speciali, come potrebbe essere quella fra Stati Uniti e America Latina, sicché si arriverebbe a una divisione in zone verticali del commercio mondiale con i conseguenti sprechi e con la conseguenza di cristallizzare certe posizioni di subordinazione commerciale che oggi caratterizzano i rapporti fra paesi sottosviluppati e sviluppati. Gli Stati Uniti, d'altra parte, aderendo a questa tesi fanno dell'abolizione delle preferenze concesse dai paesi sottosviluppati a certi paesi sviluppati — cioè delle preferenze concesse dai Sama alla Cee — una condizione della loro adesione, poiché il sussistere di tali preferenze nell'ambito di un sistema generale significherebbe una distorsione della concorrenza fra paesi sviluppati. Come abbiamo visto, i rimedi che i sostenitori di questa tesi suggeriscono sono la stipulazione di accordi internazionali per prodotto, relativamente ai prodotti tropicali e ai prodotti primari in genere, e la concessione di

un sistema di preferenze generali, unilaterali e non reciproche per quanto concerne i prodotti lavorati e semilavorati.

La tesi che propugna invece le preferenze speciali è sostenuta con argomenti che non costituiscono una giustificazione teorica di questo tipo di preferenze. Si tratta di argomenti di carattere « storico » oppure di argomenti che criticano le conseguenze che si verificherebbero ove un sistema preferenziale generale fosse introdotto. Gli argomenti di carattere « storico » utilizzati dalla Cee sono l'irragionevolezza di sottrarre ai Sama senza contropartita il trattamento preferenziale cui essi sono, per così dire, assuefatti, e la particolare condizione di sottosviluppo dei Sama fra gli altri paesi economicamente arretrati. Mentre, come abbiamo già osservato, il primo di questi argomenti viene usato soprattutto nel campo dei prodotti tropicali, l'altro è impiegato relativamente ai prodotti lavorati e semilavorati. Quanto agli argomenti « a contrario » si tratta dell'elevato costo amministrativo che un sistema di preferenze generali implicherebbe, dello scarso effetto che un abbassamento delle tariffe industriali, già basse per via del Kennedy Round, potrebbe avere e della scarsa utilità che un abbassamento o anche un annullamento di siffatte tariffe potrebbe rivestire per paesi che in pratica producono ed esportano solo prodotti primari. Di questi argomenti si può fare una breve replica. Il costo amministrativo di un sistema preferenziale generale non è elevato se in esso vengono operate solo poche eccezioni; in ogni caso non è più elevato di quello che comporta un sistema preferenziale speciale. Circa gli altri due argomenti si può osservare in primo luogo che, malgrado tutto, la parte di lavorati e semilavorati nelle esportazioni dei paesi in via di sviluppo verso quelli sviluppati è andata aumentando per tutto il periodo 1960-'65 e, in secondo luogo, che le riduzioni tariffali degli ultimi anni, e in particolare quelle operate in sede di Kennedy Round, sono avvenute a beneficio dei prodotti industriali più complessi e non di manufatti semplici come biciclette o tessili, che sono appunto quelli che i paesi in via di sviluppo possono più facilmente produrre ed esportare.

Più interessanti invece appaiono gli argomenti a carattere « storico » che la Cee invoca a giustificazione di un sistema preferenziale speciale nei confronti dei Sama, perché, da un lato, è perfettamente comprensibile la necessità di non esporre d'un tratto alle condizioni del mercato internazionale dei paesi, come la gran parte dei Sama, cresciuti all'ombra della zona franco e delle sue strutture ultra protezionistiche e, d'altro lato, è verissimo che i Sama possono annoverarsi fra i paesi più poveri del mondo e quindi bisognosi di trattamenti e provvedimenti particolari.

Ma perché allora non è questa la linea che si sostiene direttamente? Perché non viene pienamente accettato il sistema preferenziale generale a patto che in esso vi sia posto per la situazione realmente eccezionale

dei Sama, ponendo fra l'altro termine a una controversia che sta rischiando di divenire meramente dottrinaria?

Le ragioni di questo atteggiamento sono molteplici. Innanzitutto si deve ricordare che la Cee pensa di difendere non semplicemente un sistema commerciale ma una « formula » di aiuto allo sviluppo che comprende, oltre a un regolamento commerciale, un sistema di cooperazione tecnica, finanziaria e culturale nonché delle istituzioni comuni. Quando perciò la strategia « mondialista » si scontra con quella « regionale » lo scontro avviene con una strategia dello sviluppo che vuole essere altrettanto « globale » di quella mondialista e che, oltretutto, ha dalla sua l'esperienza di un decennio e lo spirito di conservazione proprio di tutto ciò che ha il dono dell'esistenza. Ciò impedisce un realistico e possibile compromesso fra l'approccio « regionale » di 24 paesi e quello « mondiale » degli altri. In altri termini finché si terrà per fermo che il modello offerto dall'associazione Cee-Sama è una risposta alla sfida del sottosviluppo che esclude la validità di ogni altra risposta, non sarà possibile — come pure è reso possibile anche dalla Carta d'Algeri *, grazie all'accettazione del principio dei diversi gradi di sottosviluppo — giungere al compromesso dell'inserimento di un sistema preferenziale più favorevole nell'ambito di un sistema preferenziale generale.

In secondo luogo si deve ricordare che il sistema di Yaoundé non prevede solo preferenze della Cee verso i Sama ma anche preferenze di questi ultimi alla Cee. E dunque si oppone a un compromesso con la tesi mondialista anche la volontà — appena ora riaffermata dalla Commissione — che la Cee afferma di voler beneficiare sui mercati dei Sama delle cosiddette preferenze inverse. L'attuale Convenzione prevede per i Sama la possibilità di stabilire dazi per ragioni fiscali o di bilancio o per proteggere le loro infant industries; la Commissione in vista della futura Convenzione chiede che tale possibilità sia ancora lasciata ai Sama e in misura generosa. Però la Commissione ribadisce che parallelamente dovrà aversi una reciprocità preferenziale tanto elastica nella applicazione quanto « ampia sul piano dei principi ». Ma ecco, allora, che anche qui sembra si voglia fare soprattutto una questione di principio, e proprio su un punto per il quale, a causa dell'atteggiamento americano, passerebbe per forza di cose un compromesso.

In conclusione, la questione delle preferenze sembra essere incapata nelle secche di una sorta di ideologia dell'associazione. Probabilmente si può procedere al rinnovo della convenzione in modo che il regime di preferenze speciali che essa sembra esigere riesca tuttavia ad inserirsi in un sistema generale o perlomeno a non comprometterne una futura applicazione. Ciò sarebbe del resto possibile poiché l'Unctad e la Carta d'Algeri hanno ammesso il principio di un trattamento più

* Si veda l'allegato I-3.

favorevole per i paesi poveri fra i poveri, come appunto i Sama, o di un compenso. Ma soprattutto si deve rinunciare all'idea, che hanno i comunitari, di possedere nella Convenzione di Yaoundé una risposta senza alternative serie alla sfida del sottosviluppo. È sin troppo evidente che non esiste una formula risolutiva e che trascurare gli interessi degli altri paesi in via di sviluppo sarebbe non solo un grave errore politico ma anche un grave errore economico. Si faccia dunque valere il principio di un compenso equivalente ai vantaggi di cui i Sama godono (ricercandone una formula realizzabile e ponendo tutta la buona volontà e qualche sacrificio nella conclusione di accordi internazionali per prodotto) e si faccia pure valere la loro particolare situazione di povertà, ma lo si faccia con l'idea che queste sono clausole di una soluzione generale interessante tutti i paesi in via di sviluppo e non pretesti per far prevalere la « risposta regionale » o interessi di altra natura.

La Convenzione di Yaoundé e l'integrazione regionale africana.

Accanto alla questione delle preferenze l'associazione vigente fra la Cee e i Sama pone il problema della sua influenza sulla cooperazione e l'integrazione fra i Sama e gli altri paesi africani.

Tralasciando naturalmente di affrontare qui la questione dell'integrazione nei paesi in via di sviluppo e in particolare in Africa, si deve comunque ricordare l'importanza che l'integrazione ha in questi paesi ai fini di una loro emancipazione economica e quindi politica. Com'è noto, i processi integrativi ampliando la domanda offrono, in presenza dei capitali necessari, la possibilità di una sostituzione delle importazioni, quindi di una progressiva industrializzazione e infine di un aumento del reddito.

I paesi firmatari della Convenzione di Yaoundé si sono mostrati sensibili all'importanza dei processi integrativi. Essi infatti, oltre ad aver considerato la possibilità di unioni doganali o zone di libero scambio fra paesi africani in vari articoli della Convenzione, hanno scritto nel suo preambolo di essere « consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani ». Inoltre i responsabili e le varie istituzioni, specialmente la Conferenza Parlamentare, spessissimo affermano la necessità di una più avanzata integrazione e cooperazione fra i paesi africani.

Questo problema dell'integrazione per quanto qui ci interessa può porsi da due punti di vista. Si può innanzitutto discutere l'azione e l'influenza della Cee sul processo integrativo in atto all'interno dei Sama. In secondo luogo si può discutere l'influenza che l'associazione Cee-Sama esercita con la sua presenza sui tentativi e sulle possibilità di

integrazione e cooperazione fra i Sama e gli altri paesi africani. Anche se non ci interessa discutere qui il primo punto di vista, si deve dire in relazione ad entrambi che l'azione e l'influenza della Cee non sembrano senz'altro positive.

La Convenzione affronta il problema delle relazioni fra l'associazione e l'eventuale cooperazione fra i membri africani di essa e i paesi terzi — diciamo, in particolare, africani — agli articoli 7 e 9 (anche l'articolo 30 si riferisce al problema, ma per un aspetto di minore evidenza). L'articolo 9 dice che « La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio tra uno o più Stati associati e uno o più paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione »; l'articolo 7, a sua volta, dice: « Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliere, il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente titolo (degli scambi, *N.d.R.*), ai prodotti originari degli Stati membri non può in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello stato terzo più favorito ». Questi due articoli, considerati nel loro insieme, dicono praticamente che i Sama non potrebbero realizzare unioni doganali o zone di libero scambio con altri paesi africani, concedendosi reciprocamente un trattamento più favorevole di quello concesso ad ogni stato terzo (cioè quello che fanno i membri della Cee), perché per i Sama agirebbe la clausola della nazione più favorita a beneficio della Cee. Probabilmente esistono argomenti che possono superare sul piano dell'interpretazione giuridica ciò che le parole di questi due articoli dicono chiaramente. Ma il problema è di sapere quale sarà l'interpretazione che verrà data nel momento in cui concretamente si porrà il problema. Quanto poco questo sia un processo alle intenzioni è dimostrato dall'interpretazione assai restrittiva che è stata data dalla Comunità alle norme convenzionali quando si è trattato di codificare un regime commerciale per i prodotti di trasformazione agricola.

Se però la Cee dovesse essere portata al punto di dover dare un'interpretazione così restrittiva della Convenzione a questo proposito, il prezzo politico da pagare apparirebbe forse troppo pesante. Ed è da credere che concretamente non si arriverà al veto comunitario esplicito verso la creazione di unioni doganali o zone di libero scambio fra Sama e altri paesi africani. Si pone infatti il dubbio se i Sama, implicati come di fatto sono nelle maglie dell'associazione, arriveranno mai ad accordi effettivi d'integrazione con paesi africani terzi. In questo senso sarà interessante vedere la sorte e le vicende della domanda di adesione che la Somalia ha fatto alla Comunità Economica dell'Africa Orientale. Sta di fatto, in ogni caso, che segnano il passo le trattative per la costituzione di una Comunità dell'Africa Occidentale, che com-

prenderebbe fra i Sama quelli che attualmente sono uniti dall'Unione Doganale Economica dell'Africa Occidentale e del Consiglio dell'Intesa nonché la Nigeria e gli altri paesi anglofoni della regione. E questo mancato avvio è dovuto al boicottaggio dei Sama.

Naturalmente l'impedimento creato dall'associazione con la Cee può essere solo indiretto e forse neppure affiora nelle coscienze, ma di fatto i complessi legami che vincolano i Sama alla Cee, come prima alla Francia, operano proprio in questo senso. Al fondo resta sempre l'inquietudine, il timore che un processo integrativo con paesi estranei alla « regione » che la Cee ha ritagliato dalla storia possa compromettere molti vantaggi di cui oggi i Sama godono nell'associazione. È stata questa una delle critiche che Prebisch ha rivolto alla Convenzione e la risposta della Cee è stata tutt'altro che convincente. Ha risposto infatti che l'associazione non costituisce un ostacolo alla integrazione come è dimostrato dal fatto che molti dei tentativi d'integrazione in Africa ricorrono proprio tra i Sama. Ma questa replica è una conferma dell'accusa che viene fatta all'associazione, che non è quella d'impedire l'integrazione tra i Sama, ma quella di favorire quest'ultima ed impedire invece ogni integrazione tra Sama e paesi africani terzi. È per questo che si assiste all'integrazione tra Madagascar e Costa d'Avorio, invece che a quella fra Costa d'Avorio e Nigeria.

Fino a questo momento dunque il processo integrativo che pure è in atto nei paesi africani, ha visto questo effetto distorsivo creato dall'associazione Cee-Sama. A causa di esso il movimento integrativo si accentua all'interno dell'associazione, con una tendenza involutiva, e viene eliminato al suo esterno. È questa l'accusa che può farsi alla Convenzione e una revisione del regime associativo che tenga maggiormente conto delle esigenze interne dell'Africa è compito precipuo dei negoziatori africani.

L'ampliamento del regime associativo africano

Se è vero che l'attuale regime associativo fra Cee e Sama rischia di introdurre un fattore disintegrativo nell'ambito del continente africano, nella misura in cui tende a favorire un movimento integrativo centripeto, appare necessario non solo che reagiscano a questa tendenza gli stessi paesi africani, ma che anche la Cee metta in essere una politica che non favorisca questa tendenza. Un ampliamento dell'attuale regime associativo parallelo ad una sua modifica di fondo può essere uno dei modi di cui la Cee potrebbe disporre per articolare la sua politica di aiuto ai paesi africani impedendo che essa si cristallizzi nelle sue attuali forme discriminatorie e disintegrative nei confronti dell'Africa.

L'ampliamento dell'associazione è una prospettiva che si va facendo

sempre piú concreta. La Nigeria è già stata associata mediante un accordo sui generis, mentre le trattative con il Kenya, l'Uganda e la Tanzania, riuniti nella Comunità dell'Africa Orientale, si sono felicemente concluse. Sta di fatto però che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio in prossimità delle trattative per il rinnovo, ha riconosciuto l'impossibilità di uniformare le condizioni di associazione con i paesi africani e ha sconsigliato una loro uniformazione. Si avrebbero pertanto tre regimi distinti di associazione: quello con i Sama, quello con la Nigeria e quello con la Comunità dell'Africa Orientale. Come mai non si potrà giungere a un ampliamento uniforme quale tutti sembravano auspicare al momento della firma della Convenzione di Yaoundé?

La motivazione principale che la Commissione sembra offrire consisterebbe nella mancata adesione della Gran Bretagna alla Cee. È vero che un eventuale ingresso del Regno Unito nella Cee semplificherebbe molto la questione dell'associazione dei paesi africani anglofoni, ma il legame che si vuole istituire fra adesione inglese alla Cee e l'associazione in condizioni uniformi dei paesi africani anglofoni è molto piú debole di quanto si creda. In realtà i paesi africani anglofoni non vedono la loro associazione alla Cee (anche ad una Cee allargata) come un'appendice necessaria dell'adesione inglese alla Cee, né tantomeno come il completamento di un grande disegno euroafricano — cui essi sono ideologicamente del tutto estranei —, ma assai piú pragmaticamente la vedono come necessità di difendere alcune vecchie correnti di scambio di fronte al complesso economicó-istituzionale della associazione Cee-Sama e di suscitare di nuove.

Un'altra ragione che impedisce l'uniformazione dei regimi è che l'associazione con la Nigeria e quella con la Comunità dell'Africa Orientale non prevedono il capitolo relativo all'aiuto finanziario. Su questa assenza del resto c'è un accordo comune, poiché da un lato gli anglofoni hanno diplomaticamente evitato di chiedere gli aiuti finanziari comunitari e d'altro lato la Cee è poco propensa a darli. I Sama a questo proposito si limitano a richiedere l'assicurazione che, in caso, la loro quota non diverrebbe inferiore a quella attuale. La Francia insieme ad altri settori comunitari sostiene che un'estensione del meccanismo del Fondo Europeo di Sviluppo (Fes) ai paesi anglofoni significherebbe una distribuzione di denari continentali ad imprese inglesi installate nei paesi africani anglofoni che eventualmente vincessero degli appalti. Paesi come l'Italia abituati ad operare in prevalenza senza legami locali precostituiti auspicano invece un'estensione del Fes agli altri paesi africani, poiché ciò consentirebbe un aumento delle possibilità di appalto anche in essi.

Ad ogni modo non è la questione dell'aiuto finanziario, né quella

dell'adesione inglese alla Cee ed impedire una uniformazione dei regimi associativi africani. La ragione è che appare inaccettabile la pretesa della Cee di procedere all'ampliamento del regime associativo e alla sua uniformazione, da un lato, lasciando immodificato il regime vigente con i Sama e, dall'altro, cercando di imporre tale regime come modello alle associazioni che via via gli altri paesi africani chiedono. Ciò che ha contrassegnato le trattative con la Comunità dell'Africa Orientale è stata la volontà della Cee di ottenere preferenze reciproche.

Iniziate con la Francia che pretendeva preferenze su tutta la nomenclatura, le trattative si sono poi riaperte con una richiesta comunitaria di preferenze per il 50-60 % della nomenclatura. L'accordo poi intervenuto è stato assai più modesto, poiché quello che conta per la Cee è il principio di un legame reciproco, come esiste fra la Cee e i Sama. È questa la ragione stessa per cui la Cee si ostina a voler imporre a queste nuove associazioni quelle che chiama istituzioni, e che lo sono nell'associazione Cee-Sama per un certo spirito che effettivamente vi circola, mentre non possono essere in queste altre associazioni altro che i normali comitati che, a diversi livelli, rientrano in ogni accordo commerciale.

La pretesa di imporre un modello associativo e quella di voler procedere ad una politica di rapporti speciali con l'Africa, continuando a distinguere gli associati della prima ora da quelli della seconda, costituisce un grave errore politico, sia perché una tale pretesa non potrà mai coagularsi in una politica di aiuto allo sviluppo africano coerente ed organica, sia perché essa agisce come strumento di frammentazione e distorsione delle tendenze integrative in atto.

Conclusioni

L'associazione Cee-Sama deve essere modificata. Chiederne una modifica non vuol dire porsi fra i suoi detrattori, ma vuol dire chiedere che essa diventi uno strumento più flessibile. L'associazione deve essere l'inizio di una politica comunitaria verso i paesi in via di sviluppo e non la sua fine. Se si continuerà a credere invece che questa associazione costituisce una risposta globale al problema dello sviluppo e che essa esaurisce pertanto questo problema, l'associazione allora sarà davvero la fine della politica comunitaria verso i paesi in via di sviluppo.

Chiedere una modifica dell'associazione non significa chiedere che d'improvviso i Sama debbano essere gettati sui mercati mondiali o che debbano essere d'improvviso in qualche altro modo sacrificati. Significa invece chiedere che la loro particolare condizione di debolezza sia riconosciuta in un contesto più largo. Se così sarà fatto innanzitutto si toglierà alle attuali polemiche, specie a quelle latino-americane, la loro

pretestuosità e la loro esagerazione, e, in secondo luogo, non è escluso che un posto migliore venga riservato ai Sama nelle attenzioni dei donatori europei e americani. Chiedere una modifica inoltre significa voler eliminare un elemento di rigidità negli attuali rapporti interafricani e predisporre agli africani una strada propria di sviluppo economico e politico. Infine vuol dire pensare ad una politica europea in Africa, ad una sua migliore articolazione, ad una sua consistenza realmente regionale.

II. L'unità dell'Africa alla scadenza degli accordi di Yaoundé

di Romain Rainero

L'inizio delle trattative tra la Comunità Economica Europea ed i 18 Stati africani e malgascio ad essa associati (Sama) in vista del rinnovo della Convenzione di Yaoundé del 20 luglio 1963 non può non indurre coloro che si occupano sia dell'Africa sia dell'Europa, sia dei problemi economici sia di quelli politici, ad affrontare il problema connesso ad un simile negoziato su basi nuove, che tengano sí presenti risultati e vicende del quinquennio di associazione trascorso, ma che, soprattutto, tengano in debita luce l'evoluzione che su di un piano politico piú generale questi ultimi cinque anni hanno portato. Si tratta in gran parte di porre la convenzione di Yaoundé nella sua giusta luce storica e vederne luci ed ombre di allora e di oggi. Per convincersi che in fondo l'associazione Cee-Sama ha avuto quale matrice un periodo storico particolare e del tutto superato, basterà ricordare che quella che oggi si chiama Convenzione di Yaoundé altro non è stata se non la realizzazione di un desiderio della Francia, quasi condizione al proseguimento delle trattative europee, espresso nell'aprile 1956 alla conferenza di Venezia, preparatoria al Trattato di Roma. Per la Francia allora si trattava di ampliare, con l'inclusione delle proprie colonie nel previsto sistema economico europeo integrato, i propri vantaggi ed anzi, con le particolari clausole di favore richieste, di allargare all'Europa comunitaria la zona di vendita dei prodotti coloniali fino ad allora confinati alla sola Francia metropolitana. Con la creazione di un fondo di finanziamento, che poi doveva diventare il Fondo Europeo di Sviluppo o Fes, si esaltavano presso gli altri associati europei, e specialmente Germania ed Italia, le possibilità di penetrazione industriale dell'Europa attraverso gare e appalti liberamente aperti ai partners europei della Francia, la quale in cambio di finanziamenti eu-

ropei accettava di lasciare giocare liberamente nell'Africa francese le concorrenze industriali europee.

Da Venezia a Yaoundé l'evoluzione africana ed europea fu notevole: la fine dell'Unione Francese e la comparsa di Stati africani pienamente sovrani diedero alle strutture previste dalla Comunità europea una nuova forma. Giuridicamente il trattato di associazione non ha nulla a che vedere con la vecchia proposta della Francia; concretamente invece essa ne fu il punto di arrivo e gli equivoci connessi sono stati sperimentati dai vari partners europei della Francia. Sul piano economico dei rapporti bilaterali tra Stati Africani e Stati europei si può dire che il primo quinquennio passato abbia mutato assai poco la fisionomia degli scambi tra il territorio africano e l'ex territorio metropolitano rimanendo quest'ultimo per tradizioni e per altri fattori il principale beneficiario delle richieste dell'ex colonia in materia di rifornimento industriale corrente e di attrezzature infrastrutturali. Anche sul piano della penetrazione degli Stati europei non coloniali nei territori ex coloniali francesi attraverso le gare e gli appalti Cee per lavori finanziati dal Fondo europeo, si può dire che salvo talune eccezioni la maggioranza delle licitazioni indette sono state accaparrate da imprese francesi o da imprese « locali », paravento di imprese francesi. Si deve riconoscere peraltro che sul piano economico più generale l'esperienza Cee-Sama non ha pregiudicato il commercio degli Stati della Cee con il resto dell'Africa¹. L'andamento degli scambi tra Cee e Stati africani non associati è stato caratterizzato da un vigoroso sviluppo che dal 1963 (1.609 milioni di dollari di importazioni nella Cee e 1.287 d'esportazioni della Cee) al 1967 (2.495 e 1.584) ha segnato un costante aumento evidente dai meri indici, da 154 a 238 per le importazioni nella Cee e da 137 a 168 per le esportazioni della Cee (base 1958 = 100). Proporzionalmente l'evoluzione dei rapporti tra gli Stati della Cee ed i Sama è stata assai più modesta passando da 989 milioni di dollari del 1963 a 1.352 milioni nel 1967 per le importazioni della Cee (rispettivamente 108 e 148 di meri indici sulla base 1958 = 100) e da 726 milioni a 898 milioni per le esportazioni della Cee (indici 102 e 126).

Ma non è solamente questa considerazione che vale la pena di essere fatta bensì, sempre sul piano economico, quella relativa alla generale evoluzione dei rapporti economici dell'Africa indipendente quale proiezione di quella *revolution of rising expectations* o rivoluzione delle speranze nascenti nei riguardi di se stessa e del mondo. La ricerca dell'adeguata strategia dello sviluppo ha dominato i lavori delle conferenze di Ginevra e di Nuova Delhi dell'Unctad e le ha dominate la presa di

¹ G. P. Casadio, *La conferenza di Nuova Delhi*, in « Lo spettatore internazionale », 1968, n. 2, pp. 296-7.

coscienza delle nazioni in via di sviluppo unite nel chiedere al mondo industrializzato assistenza e finanziamenti non sulla base di uno sforzo geograficamente parziale, bensì su basi mondiali ritenute le uniche valide per sconfiggere globalmente il fenomeno del sottosviluppo e dell'arretratezza. Ed in questo quadro l'accordo Cee-Sama non poteva non essere attaccato e non tanto per quello che esso è, bensì per il solo fatto che esso poteva rappresentare nel quadro generale della strategia dello sviluppo una pericolosa disarmonia atta magari a favorire questo o quel paese, questa o quella regione, ma destinata nel complesso ad elidere o perlomeno a non coincidere con sforzi maggiori di sviluppo e di pianificazione di economie contigue, concorrenziali e assai più vaste. I risultati della quarta conferenza parlamentare del 4-8 dicembre 1967 sono forse, a questo punto, assai eloquenti. Basterà per averne il senso ricordare il discorso del presidente, il francese Alain Pohër, che denunciava i pericoli corsi dall'associazione nella nuova situazione mondiale ed invitava l'Assemblea « a difendere il sistema di cooperazione regionale previsto dalla Convenzione di Yaoundé. Ciò richiederà tanto più vigore e tanta più tenacia date le forti pressioni che vengono esercitate e che verranno probabilmente ancora esercitate in seno alle istanze mondiali da parte dei paesi del Terzo Mondo che non beneficiano di un sistema preferenziale analogo a quello accordato dalla Comunità ai diciotto Stati associati, e dato il pericolo che tali paesi si coalizzino con quegli Stati industrializzati che ritengono per ragioni di principio, insoddisfacenti tali preferenze regionali »². Ed il senatore francese André Armand presentava un piano di tutela di queste preferenze già approvate a Bamako il 4 ottobre 1967 da una speciale conferenza che metteva in guardia Cee e Sama contro i pericoli di « lasciare la preda per l'ombra » cioè di trascurare il trattato di Yaoundé ed il suo rinnovo in toto in cambio di verbose promesse di integrazione a livello mondiale nel quadro di una strategia globale dei sottosviluppati di fronte ai paesi industriali all'ombra dell'Unctad. Da queste prese di posizione che potrebbero essere illustrate da molte altre citazioni analoghe si può vedere bene qual è il vero pericolo che sul piano economico l'associazione sta facendo correre ai rapporti internazionali della Comunità Economica Europea: quello di voler mantenere a proposito del problema mondiale dello sviluppo e dell'industrializzazione un atteggiamento duplice che la porta ad avere due pesi e due misure. Da una parte ci sarebbe l'atteggiamento di generico interessamento alle iniziative mondiali a livello Onu od altre e, dall'altra, un concreto avvio di politica com-

² *Quarta conferenza parlamentare dell'Associazione Cee-Sama*, Strasburgo, dicembre 1967, Parlamento Europeo, Informazioni 1967, n. 6, e *La Conférence parlementaire de Strasbourg*, in « *Afrique Contemporaine* », gennaio-febbraio 1968, p. 12.

merciale ed economica a favore di un nucleo di privilegiati, i diciotto Sama, che vedrebbero coalizzati nei propri piani di sviluppo o in altre iniziative di industrializzazione la maggior parte dei finanziamenti europei e ciò a discapito di altre iniziative e di altri finanziamenti compresi in questo ristretto quadro geografico dei Sama. Il problema non può essere peraltro limitato a sole considerazioni di opportunità contingenti, politiche od economiche, poiché precise disposizioni giuridiche indicano chiaramente la volontà della Cee di allargare oltre i diciotto l'ambito africano dell'Associazione. Sono chiari al riguardo gli articoli 131-136 dello stesso trattato istitutivo della Cee, l'art. 16 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, gli articoli 58-60 della Convenzione di Associazione tra Cee e Sama o trattato di Yaoundé, tanto per citare i documenti di maggior evidenza *. Per questi « figli prediletti » l'Europa della Cee si mostrerebbe comprensiva e generosa; per gli altri, la stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo, l'Europa non sembrerebbe altrettanto generosa e sensibile. Invero potrebbe sembrare assurdo pensare ad una simile divisione, ad una simile scelta da parte dell'Europa; scegliere 18 Stati e farne dei privilegiati non sembra sia, in fondo, una vera politica d'avvenire, anche perché si rischia, a livello continentale africano, come a livello mondiale, di incappare in una serie di iniziative che avvengono quasi fuori dall'Europa. Per gli Stati africani non legati alla Cee le cause di attrito con i Diciotto sono assai frequenti, data anche la natura concorrenziale dei prodotti delle varie economie regionali sul mercato mondiale. A lungo andare una simile concorrenza fra un'economia fuori del sistema ed un'altra dentro il sistema, non può non risolversi a danno della prima, implicando la rinuncia al proprio isolamento sia nel quadro di integrazioni regionali, sia chiedendo l'inserimento nell'associazione europea, sia con entrambe queste decisioni. È il caso della Nigeria, che ha stabilito, il 16 luglio 1966, talune forme di avvicinamento all'Associazione; a vari livelli è pure il caso di altri sei Stati, e cioè il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, l'Uganda, il Kenya e la Tanzania. In nessuno di questi casi si è trattato e si tratta di una vera accessione al Trattato di Yaoundé: si tratta solo di taluni accordi che fanno entrare in vigore alcuni regimi speciali tra lo Stato firmatario e la Cee ma non allargano il Club dei 18 di Yaoundé. Proprio in questa formula che con molta lentezza si può raggiungere, sta il centro delle critiche africane all'Associazione. Essa pare diventata un ostacolo permanente ad una vocazione continentale dell'interesse europeo verso l'Africa: invece di favorire l'allargamento i 18 Stati paiono tutti coalizzati nel chiudere la porta del Club e nel volere discriminare per questo o quel motivo le varie ri-

* Si veda l'allegato II-1.

chieste di accessione. I motivi reali sono evidenti anche se non possono essere accettati: molti dei 18 governi africani temono di vedere polverizzata l'assistenza europea alle loro iniziative di sviluppo o di vedere sorgere nel nuovo Stato associato un pericoloso concorrente e quindi sono i primi ad ostacolare i negoziati dell'Associazione. Da qui nasce il loro desiderio ribadito solennemente a Niamey, nella riunione del 12-13 gennaio 1968, di vedere rinnovato senza alcun mutamento l'accordo di Yaoundé³. I « figli prediletti » dell'Europa paiono decisi a volere difendere tale predilezione anche a costo di sacrificare un poco la ritrovata « fratellanza » continentale e buona parte dello spirito dell'Oua e di Addis Abeba. Il caso della Nigeria non muta tale situazione, sia perché l'accordo con Lagos è quello che è sia perché, pur essendo stato negoziato assai lentamente (oltre tre anni di trattative), esso non aveva ancora ottenuto nel gennaio 1968 la ratifica di nessuno Stato della associazione Cee-Sama. Anzi secondo l'autorevole « Financial Times » tale accordo continuava a suscitare le più fiere proteste francesi fino a condizionare persino le trattative con gli Stati dell'Africa Orientale (« the French Government is bitterly regretting the Nigerian Agreement, and is determined to prevent any further agreement with Commonwealth countries... »⁴). Pur essendo stati superati il 7 giugno a Bruxelles questi ostacoli con l'approvazione di un accordo di associazione del Kenya, Uganda e Tanzania alla Cee, rimane il fatto che queste riserve d'ordine politico esistono tuttora e riappariranno al momento della redazione della nuova convenzione Cee-Sama. Il caso dell'Africa Orientale è altamente significativo in quanto l'accordo del 7 giugno 1968 che conclude trattative iniziate ben tre anni prima, nel marzo 1965, rimarrà in vigore, se riuscirà a superare in tempo le necessarie procedure costituzionali dei sei paesi della Cee e dei tre paesi africani, solamente fino al 31 maggio dell'anno in corso, data di scadenza della Convenzione di Yaoundé. In seguito a tale scadenza l'accordo con l'Africa Orientale e quello con la Nigeria dovranno essere negoziati nuovamente ed inseriti o collegati con il trattato con i Diciotto Stati africani. In sostanza, è la stessa natura politica dell'accordo di Yaoundé che viene oggi rimessa in questione da queste adesioni e dagli stessi generali sviluppi del continente. Se ci si rifà alla cronistoria dell'elaborazione del trattato si possono forse vedere più chiaramente le posizioni dei Sei a questo riguardo. Drammaticamente Erhard, allora vice cancelliere e ministro degli affari economici della Repubblica federale tedesca, chiarì, fin dal dicembre 1961, i motivi di fondo dei contrasti tra i Sei affermando

³ *Réunion ministérielle des États associés à la Communauté*, in « Marchés Tropicaux », 20 gennaio 1968.

⁴ « Financial Times », 19 gennaio 1968 e *Cee-Sama*, in « Problèmes Africains et du Tiers Monde », n. 428, 8 febbraio 1968, p. 2-7 r.

che « le nostre divergenze si basano su questioni di politica commerciale, concernono innanzi tutto il nostro ruolo futuro verso altri paesi in via di sviluppo, paesi amici, verso i quali anche la Comunità ha certe responsabilità ». Bonn, quindi, non volle fin da allora accettare il principio della scelta immutabile dei 18 e perciò volle conservare al trattato, d'accordo specialmente con il governo olandese, il suo carattere « aperto » e la sua naturale vocazione a diventare lo strumento della politica dei vari paesi della Cee verso i paesi in via di sviluppo a livello continentale africano e successivamente a livello ancor più vasto, verso l'Asia e verso l'America latina. Interessante notare che proprio nello stesso dicembre 1961 il Parlamento europeo approvava quale documento di base per la discussione sull'Associazione la relazione del deputato tedesco Willi Birkelbach, che esprimeva esigenze in assoluto contrasto con questa politica di apertura. Ribadendo infatti il « carattere europeo » dell'Associazione si ponevano limiti alla natura stessa dell'Associazione prevista tra la Cee ed alcuni Stati africani: « Se la comunità si lega a paesi extra-europei, senza seguire criteri ben definiti per la loro associazione, essa potrà difficilmente mantenere il suo carattere europeo e, di conseguenza, la sua forza dinamica... Certamente con l'associazione dei paesi e territori d'oltre mare prevista dalla parte IV del trattato si è già andati oltre la pura limitazione all'Europa, ed è probabile che la possibilità di associare anche i paesi del Commonwealth venga studiata più a fondo. Ciononostante si deve essenzialmente sottolineare che queste associazioni derivano da un particolare obbligo della Comunità nei confronti di determinati territori, obbligo che si spiega soltanto con i legami più stretti esistenti da anni tra alcuni paesi della Comunità ed i territori in questione. Il carattere eccezionale di questi obblighi e delle associazioni che ne risultano non deve essere compromesso »⁵.

Tali tesi furono in una certa maniera fatte proprie dal memorandum italiano del 21 aprile 1964 sui « Principi direttivi di una politica globale della Comunità per le relazioni con i Paesi Terzi » *, il quale, pur richiamandosi al dispositivo dell'accordo circa le accessioni al trattato ne distinse due casi: per i paesi africani non compresi nei 18 la possibilità teorica venne ricondotta alla procedura dell'art. 58, all'instaurazione di « un tipo particolare di associazione »; per i paesi in via di sviluppo non africani l'unica via di collaborazione si limitava ad accordi commerciali date le stesse caratteristiche geografiche economiche

⁵ W. Birkelbach, *Relazione presentata a nome della Commissione politica sugli aspetti politici ed istituzionali dell'adesione o dell'associazione alla Comunità*, Assemblea parlamentare europea, doc. di seduta n. 122, 10 gennaio 1962, p. 2, p. 3 e p. 51; in sintesi in « *Relazioni Internazionali* », 30 maggio 1964, p. 823. Ved. anche M. Andreis, *L'Africa e la Comunità economica europea*, Torino, Einaudi, 1967, parte IV.

* Si veda l'allegato II-2.

della Comunità (par. 7)⁶. E l'autorevole commento di « Relazioni Internazionali », a ricordare la vera natura delle prospettive aperte anche ai soli paesi africani, affermava: « probabilmente (in questo caso) sarà seguita la seconda alternativa (quella di accordi autonomi) dato il particolare carattere del gruppo di Yaoundé e la riluttanza dei paesi anglofoni verso la pura e semplice adesione alla convenzione conclusa dai paesi francofoni »⁷. Il problema della natura aperta o chiusa del trattato veniva quindi superato con questa distinzione tra vocazione euro-africana ristretta del trattato Cee-Sama e esigenza avanzata dagli Stati africani non Sama a vedere l'accordo rimaneggiato in vista del suo inserimento nelle nuove realtà africane e mondiali.

Ed a questo punto il discorso da economico-doganale si deve fare più politico e deve anche toccare, proprio alla vigilia del rinnovo dell'accordo di Yaoundé, anche le nuove situazioni che in Africa e nel mondo sono andate emergendo e si sono consolidate. Per taluni, peraltro, il problema non esiste anche se le incertezze al riguardo non mancano⁸; il direttore della sezione aiuto allo sviluppo della Cee Jacques Ferrandi ha persino detto ultimamente a Parigi che non esiste soluzione migliore di quella adottata a Yaoundé, ma che purtroppo « gli olandesi sono irritati, gli italiani incerti, i belgi delusi, i tedeschi scontenti, i francesi inquieti, gli africani insoddisfatti e la commissione esitante »⁹. Prescindere in questa sede dal parlare della nascita vitale dell'Oua e della sua commissione economica, trascurare la realtà di nuovi raggruppamenti economici, quali ad esempio, a partire dal 1° dicembre scorso, della Comunità economica dell'Africa orientale e specialmente trascurare la necessaria armonizzazione delle strutture Cee-Sama con quanto è stato disposto dalle due conferenze di Ginevra e di Nuova Delhi a proposito della strategia a livello mondiale per lo sviluppo dei paesi economicamente depressi, potrebbe pregiudicare concretamente le possibilità di affermazione e di intesa dei Sei nel resto dell'Africa e nel resto del Terzo Mondo¹⁰. Superando invece pericolose illusioni di scelte ideologiche legate ai 18 che vorrebbero trasformare il trattato di Yaoundé in una specie di sottofondo economico al bastione ideologico politico europeo (al quale molti africani tra i 18 Sama ne-

⁶ Memorandum italiano sui principi direttivi di una politica globale della Comunità per le relazioni con i paesi Terzi, 21 aprile 1964, in « Relazioni Internazionali », 30 maggio, p. 820 e segg.

⁷ B. C., *Le relazioni tra Cee e paesi Terzi*, in « Relazioni Internazionali », 30 maggio 1964, p. 800.

⁸ J. J. Van der Lee, *Association Relations between EEC and African States*, in « African Affairs », July 1967, p. 197 e segg.

⁹ Prossima la scadenza dei rapporti di associazione, in « L'Europa », Roma, n. 13 - 14, 6 - 20 aprile 1968, p. 50.

¹⁰ G. Zampaglione, *L'associazione tra il mercato comune e gli Stati africani e malgascio*, in « La Comunità Internazionale », 1967, fasc. 1.

gano tenacemente di volere appartenere) e senza volere trascurare l'utile esperienza accumulata in questi anni di cooperazione con 18 Stati non europei eppure di notevole importanza per gli Stati europei occorre avere del trattato di Yaoundé una visione decisamente dinamica. Soluzione ponte positiva nel delicato momento africano del passaggio dalla colonia allo Stato, l'accordo di Yaoundé, nato già vecchio di almeno tre anni, dimostra oggi la sua rapida senescenza e la sua inadeguatezza ad essere quello che potrebbe essere e cioè la formula d'intervento valida a livello del Terzo Mondo in vista dello sviluppo degli Stati africani, asiatici e latino americani, intervento che non potrebbe possedere, per ragioni economiche, l'intensità e la densità di quello svolto nell'ultimo quinquennio nei 18 Sama, ma che avrebbe per lo meno l'immenso vantaggio di non creare distinzioni arbitrarie e incresciosi vuoti di presenza e di poter essere inserito a livello Onu o Unctad e in una strategia mondiale dell'assalto globale al sottosviluppo e alla miseria.

III. L'associazione Cee-Sama e l'Italia

di Arturo Balboni

Tenterò una valutazione dell'esperienza dell'Associazione Cee-Sama su due piani diversi. Il primo piano è quello dell'interesse economico italiano nell'interpretazione corrente di questa locuzione. Tenterò ad una valutazione dei risultati economico-commerciali registrati dall'attuale apparato produttivo del nostro paese. Dedicherò più ampio spazio a questa prima parte che rappresenta la constatazione della realtà attuale dell'Associazione. Il secondo piano di valutazione che si fonde, a mio modo di vedere, con le prospettive future che si schiudono all'Italia nel quadro dell'Associazione Cee-Sama, verterà nell'individuazione del significato che l'Associazione Cee-Sama ha assunto nel quadro più vasto del problema della cooperazione dell'Italia e degli altri paesi industriali con i paesi in via di sviluppo.

Non si tratta di due valutazioni slegate fra di loro se si fa riferimento alla concezione di base sulla quale si fonda questa relazione. Non credo, nel modo più assoluto, che si potrà mai attuare una politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo se questa politica non trascinerà, con la molla dell'interesse comune, quelli che sono i protagonisti principali dello sviluppo, gli esperti, le società di progettazione e consulenza, le industrie operative del paese industriale e, per contro, la naturale controparte nei paesi in via di sviluppo, gli uomini politici, i dirigenti amministrativi e politici, l'embrione di società economica esistente nel paese ricevente.

Su questo meccanismo di fondo si dovranno naturalmente articolare gli apparati educativi dell'una e dell'altra parte, le forze della cultura e della propaganda, gruppi di pressione, e così via.

Se non si metterà in moto un simile ingranaggio, le forze operanti delle due parti rimarranno inattive e la politica degli aiuti scadrà al

livello di una pallida marginale azione assistenziale di cui beneficeranno soltanto interessi particolari delle due parti.

Il problema è invece quello di interessare le forze più attive delle due aree. Ora, per mettere in moto un'azione economica del tipo delineato, è evidente che occorre, almeno nell'attuale quadro istituzionale del nostro paese, sollecitare l'interesse, anche se equamente valutato, degli organismi economici cui si è fatto riferimento.

Il costo dell'operazione — è inutile nasconderci dietro il dito — va addossato sulle spalle dello Stato. Se la classe politica dominante *vorrà* effettivamente, e non soltanto a parole, una politica verso i paesi in via di sviluppo.

Inutile dire che tutta questa politica va controllata dal Governo anche se purtroppo non si vede ancora un embrione di strumento atto a questa funzione. Sembra, anzi, che il già sparuto numero dei funzionari del Ministero degli Esteri addetto a questo compito sia in via di progressiva diminuzione.

Chiarite le linee essenziali del concetto di politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ancorato alla valutazione realistica del necessario interesse comune, sarà probabilmente più chiara la saldatura fra il punto di vista soggettivo dell'interesse economico dell'apparato produttivo italiano e il punto di vista obiettivo del progresso effettivamente apportato al problema del sottosviluppo dalla esperienza dell'Associazione Cee-Sama.

Ancora qualche chiarimento in merito al concetto di « interesse » enunciato.

Le società di consulenza, le società di engineering, le industrie operative, si muovono, almeno nella loro struttura attuale, soltanto sulla base del profitto, e non possono agire altrimenti fino a quando le strutture sociali e politiche dei nostri paesi avranno la loro attuale fisionomia. Il problema pertanto si presenta in questi termini: non vi è sostanziale azione di cooperazione economica e tecnica che possa fare a meno di un interesse diretto ed effettivo di queste entità economiche.

Ma è indubbiamente certo che nell'individuazione di questo interesse si potrà operare molto nel senso di rompere certi diaframmi dati da una visione troppo contingente e troppo limitata. Grandi gruppi industriali, grandi aziende sono affette da forte miopia in questo senso. Cioè sfugge loro come l'evoluzione dei rapporti politici economici e sociali della nostra epoca chieda urgentemente una strategia lungimirante che concepisca l'azione del grande gruppo industriale proiettata nell'avvenire della fatale interpenetrazione delle economie industriali e di quelle in via di sviluppo.

La penetrazione effettuata con azione illuminata, puntata soltanto su iniziative che rispondano ad un reale interesse del paese in cui si

opera, e non su colpi di mano a sfondo unicamente lucrativo, potrà, nel tempo, dare frutti economici molto validi.

La cooperazione con il mondo sottosviluppato è un campo di azione che diverrà sempre più importante per la vita industriale degli operatori economici dei paesi sviluppati.

Occorre quindi prepararci a prevenire, spingendo lo sguardo più avanti possibile, strozzature economiche che potrebbero avere il valore gravissimo di crisi ripercuotentesi in modo micidiale sul nostro stesso sistema.

Quindi l'area dell'interesse dei gruppi industriali cui si è accennato va esplorata con mente il più possibile aperta, e non dobbiamo lanciare cortine fumogene che nascondano illusorie formule idealistiche: si tratta pur sempre di un'area di *interesse* di questi gruppi industriali.

* * *

Veniamo al primo punto. Cosa ha significato l'Associazione Cee-Sama per l'industria e per il commercio estero italiano?

Possiamo rispondere anticipatamente che essa ha avuto un significato che, misurato in termini di quel bilancio quinquennale che corrisponde al periodo della Convenzione di Yaoundé, cioè di quel periodo in cui l'Associazione è stata concepita su base paritaria fra stati indipendenti, è definibile in termini molto, ma molto modesti.

Nei 18 paesi Sama la presenza italiana era, nell'epoca coloniale, assolutamente scarsa (a parte, naturalmente, la Somalia). Le imprese italiane esistevano soltanto in quelle zone in cui le imprese della rispettiva madrepatria colonialista, per motivi molteplici che non è il caso di analizzare in questa sede, non avevano interesse ad essere presenti. Si è trattato quasi esclusivamente di imprese edilizie e di costruzione stradale.

Vi era naturalmente anche un intercambio caratterizzato da importazioni italiane molto superiori alle esportazioni, mentre spiccava l'assenza dell'Italia nel campo dei progetti industriali, delle grandi forniture e dei grandi lavori.

Se tracciamo il bilancio ad un anno dalla scadenza della Convenzione di Yaoundé non si può negare che una certa breccia è stata fatta da parte italiana nella ex-roccaforte del colonialismo franco-belga. Se esaminiamo la quota delle esportazioni comunitarie verso i Sama si constata che, sia pure con lenta degressione, la quota francese, fortemente preponderante rispetto agli altri paesi Cee nel 1963, è lentamente diminuita dal 74,1 % al 67 % nel 1966. Le esportazioni italiane sono invece aumentate dal 1964 al 1966 dal 4,9 % al 7 %.

Si sta quindi lentamente attuando una diversificazione dell'intercambio nell'ambito Sama-Cee con vantaggio sia pur modesto dell'Ita-

lia. Osserviamo, fra parentesi, che le preferenze tariffarie, sia dirette che inverse, hanno giocato un ruolo forse più psicologico che pratico. Probabilmente più efficace è stato il graduale ampliamento dei contingenti, cioè delle restrizioni quantitative discriminatorie a danno di Cinque dei Sei membri della Cee (a vantaggio francese).

Ma dal 31 maggio 1968 ogni restrizione quantitativa discriminatoria è stata abolita e pertanto si deve prevedere un acceleramento del fenomeno della redistribuzione dei traffici a vantaggio italiano.

Se poi consideriamo l'attività del Fed, dal punto di vista italiano *, constatiamo che ad un nostro contributo di 140 milioni di dollari ai due Fed, cioè ad un contributo del 10,68 % dell'importo totale, ha corrisposto una partecipazione italiana alle aggiudicazioni del 12,70 %. Un simile risultato è da considerarsi senz'altro positivo perché solo la Francia ha un rapporto vantaggioso fra contributi e partecipazioni alle aggiudicazioni. Tuttavia è da segnalare fra il Fed I ed il Fed II un netto deterioramento della nostra posizione.

Per quanto concerne il settore che definiremo della cooperazione tecnica (studi, progettazioni, controllo, direzione lavori) finanziato dal Fed, l'Italia è al primo posto, secondo il rapporto indicato, avendo acquisito una quota di commesse nettamente superiore alla quota spettantegli (non dimentichiamo che queste commesse sono decise direttamente dalla Commissione).

I nostri esperti e i nostri tecnici, le nostre società di consulenza, hanno fatto valere il proprio ottimo lavoro e ad essi si deve questo brillante risultato (Fed I: quota 19,62 % - Fed II: quota 15,20 %).

La situazione molto meno brillante nel settore della aggiudicazione di gare e forniture si deve alle posizioni precostituite delle imprese della ex madrepatria che hanno una organizzazione in loco esistente fin dal periodo coloniale, conoscono a fondo l'ambiente e fanno uno spiegabile ostruzionismo commerciale. Ove questa situazione è a nostro vantaggio, come in Somalia, la situazione è capovolta.

Nell'aggiudicazione delle gare è evidentemente favorita l'impresa locale, ma essa è addirittura in una posizione quasi monopolistica nel caso di lavori e forniture di piccoli importi, per i quali evidentemente una impresa italiana, che non abbia già una organizzazione sul posto, non trova conveniente spostarsi. La convenienza nasce per l'impresa italiana soltanto quando l'importo della fornitura si avvicina al miliardo di lire.

Se dobbiamo quantificare la presenza delle nostre imprese nelle gare del Fed, noteremo che essa è nettamente preponderante in Somalia, mentre scende a livello molto basso (quattro imprese italiane su cento partecipanti) nell'area del franco.

* Si veda l'allegato III-1.

Nettamente migliore è la presenza nell'area ex belga (17 imprese italiane su cento partecipanti).

Il maggior successo nel Fed I era dovuto anche ai suoi fini — grandi opere infrastrutturali (strade, ferrovie, scuole, porti, ospedali, ecc.) — mentre il Fed II mira anche agli aiuti alla produzione che si sminuzzano in sostegno dei prezzi, miglioramenti fondiari delle aziende agricole di interesse locale oppure francese. Gli importi maggiori sono talora molto frazionati sul terreno — pozzi, ambulatori ecc. — e risultano anch'essi fatalmente appannaggio delle imprese già installate.

Per valutare in modo più esauriente, sia pur sempre sul filo della sintesi più rapida, l'esperienza italiana nel quadro Cee-Sama, dobbiamo accennare ad alcuni essenziali riferimenti alle altre aree in via di sviluppo.

E in primo luogo ci dobbiamo chiedere, sul piano rigoroso del nostro interesse commerciale, se l'area Sama, in libertà di scelta, fosse effettivamente l'area migliore su cui fondare il nostro sforzo promozionale.

Se rapidamente valutiamo, in termini commerciali, i tre grandi continenti del sottosviluppo — l'Africa, l'Asia e l'America Latina — dobbiamo rispondere che l'area africana sta divenendo, sulla scorta dei dati della nostra esportazione, la nostra naturale area di espansione.

Con questo non s'intende certo sottovalutare il potenziale dell'Asia e dell'America Latina. Nel continente asiatico sta lentamente ma sicuramente emergendo come nostro maggiore mercato d'esportazione il vasto mercato della Cina Popolare; per contro, l'America Latina è come nostro mercato di assorbimento in fase di profonda involuzione.

Si tratta di tutta una serie di analisi e di problemi di cui evidentemente non possiamo occuparci in questa sede ma che meriterebbero un approfondito esame.

Forse non ci si è resi ancora conto che oggi l'Africa vale, come mercato di esportazione italiano, addirittura il 50 % di più dell'America Latina. Nel 1965 abbiamo esportato in Africa 317 miliardi di merci; nel 1966 siamo passati a 319, nel 1967 siamo balzati a 370. Rispettivamente negli stessi anni le nostre esportazioni verso l'America Latina sono ammontate a 296, 205 e 239 miliardi.

Si tratta di dati che noi non possiamo ignorare e che sono decisamente a favore del mercato africano.

Se prescindiamo dal Sudafrica (65 miliardi di esportazione nel 1967) e dall'Argentina (45 miliardi) per restringerci soltanto ai paesi dell'autentico sottosviluppo, i risultati non cambiano.

Puntando l'attenzione sull'Asia si constata che nonostante l'enorme superiorità demografica le nostre esportazioni sono nel complesso appena leggermente superiori a quelle dirette verso l'Africa. Se sottraiamo dalla somma le esportazioni verso il Giappone (33 miliardi) e verso la

Cina (46 miliardi) anche la leggera superiorità segnalata (Asia: 394 miliardi esportati nel 1967) si annulla. Ed è evidente che non possiamo annoverare né il Giappone, né la Cina fra i paesi caratteristici del sottosviluppo.

Stiamo in realtà assistendo al principio di una profonda trasformazione delle correnti commerciali esportative italiane.

Se consideriamo i nostri mercati extraeuropei, e se prescindiamo dal Nordamerica, vediamo che il tradizionale primato dell'Argentina, nostro classico mercato di assorbimento, è ormai da tempo tramontato. Prima dell'Argentina nella classifica 1967 vengono la Cina Popolare, il Sudafrica, ma soprattutto la Libia che da sola vale più del doppio del mercato argentino (92 miliardi contro 45!).

Sono certo dati sorprendenti per molti osservatori abituati alla tradizionale concezione dei mercati latino-americani come nostra insostituibile area di sbocco.

Occorre abituarsi a pensare che, ad esempio, il Congo-Kinshasa o la Nigeria o lo Zambia valgono molto di più per il commercio italiano del Cile o dell'Uruguay; che la Cina Popolare vale molto di più del Brasile, di più dello stesso Venezuela.

In questa profonda rivoluzione delle correnti di traffico dell'Italia, abbiamo pertanto constatato che l'Africa si va sempre più imponendo alla nostra attenzione. Quindi uno sforzo promozionale va intrapreso e va sostenuto verso l'Africa.

Ma se paragoniamo l'area Sama rispetto al resto dell'Africa (Sudafrica escluso quale paese industriale) qual è il risultato del confronto?

Le esportazioni italiane verso i Sama, seppure ancora molto scarse, stanno tuttavia gradatamente riguadagnando terreno; la progressione è stata la seguente: 31,2 miliardi nel 1965; 36,4 nel 1966; 44,2 nel 1967.

Si tratta quindi di un tasso di incremento di circa il 17 % nel 1966 e di circa il 23 % nel 1967 (un balzo da 36,4 miliardi a 44,2) che si paragona favorevolmente con il tasso di incremento verso il resto dell'Africa (0,4 nel 1966 rispetto al 1965; 16,0 nel 1967 rispetto al 1966).

Rimane tuttavia vero che le nostre maggiori esportazioni africane si dirigono ancora verso l'Africa nera anglofona (si esclude dal calcolo l'Africa anglofona a regime bianco e l'Africa portoghese). Nove Stati (Kenya, Gambia, Ghana, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia) assorbono oltre 51,5 miliardi di nostre merci. Si tratta pertanto di una somma superiore a quella assorbita dai Sama. Se riflettiamo che la Nigeria è legata da un accordo, anche se non ancora ratificato, di associazione alla Cee, vediamo che la bilancia oscilla imparzialmente fra i due gruppi.

Naturalmente l'Africa settentrionale (Africa spagnola, Marocco,

Algeria, Tunisia, Libia, RAU, Sudan) rimane sempre, di gran lunga, la nostra area di sbocco più importante (172 miliardi nel 1967).

Sulla scorta di questa serie di dati noi dobbiamo pertanto concludere che in generale verso l'Africa era giusto che andasse il nostro sforzo promozionale a preferenza delle altre aree continentali, ma che tuttavia non esistevano certo speciali motivi di preferenza verso l'area attualmente definita Sama. Anzi la nostra vocazione commerciale particolare era certo più pronunciata verso gli Stati anglofoni ed in particolare verso quell'Africa Orientale anglofona (Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia) che con l'Etiopia rappresentano nel 1967 — soli cinque paesi — circa 50 miliardi di esportazione italiana.

* * *

Veniamo ora al secondo piano di valutazione, al significato che l'Associazione Cee-Sama ha assunto nell'iniziativa italiana e degli altri paesi industriali della Cee verso la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Tutti sappiamo che l'Associazione Cee-Sama è stata sostanzialmente inventata e voluta dalla Francia allo scopo di poter mantenere, sia pure su un altro piano, i propri tradizionali rapporti economico-politici con le sue ex colonie.

Tuttavia oggi questa Associazione non rappresenta più, come prima di Yaoundé, il mantenimento di un rapporto di vassallaggio, ma un rapporto paritario fra Stati sovrani che si è configurato in formule indubbiamente originali e che non trovano equivalenti in alcuna altra regione mondiale.

È vero che la Francia ha ancora un peso dominante nell'Associazione e che ad essa vanno gran parte dei benefici della Convenzione di Yaoundé, ma è anche vero, come abbiamo già in precedenza constatato, che la preponderanza francese sta lentamente ma sicuramente attenuandosi.

E dobbiamo anche ammettere che il Fed — che a mio parere è veramente la nota autenticamente originale dell'Associazione — è senza paragoni nel campo degli organismi multilaterali di cooperazione economico-tecnica.

Le sue procedure sono fra le più rapide, la sua polivalenza è fra le più complete. Non esiste un altro organismo che possa finanziare studi di preinvestimento, inviare missioni di esperti in assistenza tecnica e nel contempo finanziare le stesse realizzazioni quasi senza oneri per il paese ricevente.

Certo il Fed è nato in questo modo perché la capacità creativa e l'iniziativa francese hanno mirato al massimo dei vantaggi per la Francia e per le proprie colonie. Ma oggi le colonie sono diventate Stati

indipendenti e il Fed esiste sempre a disposizione di chi voglia utilizzarlo per compiti meno parziali quando si sarà formata una vera volontà politica tendente a questo fine.

Questo è il punto vero della questione.

Se i francesi non avessero inventato il Fed probabilmente oggi l'Italia non parteciperebbe ad alcuna iniziativa organica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Non possiamo non constatare che in tempi molto magri per un mondialismo di un certo tipo, l'Unctad II con i suoi deludenti risultati fa risaltare a tutto tondo la realtà imperfetta ma vitalmente esistente dell'Associazione Cee-Sama.

Ci affrettiamo a trattare due delle principali linee di attacco all'Associazione.

La prima, ormai tradizionale obiezione, è quella della discriminazione commerciale a danno dei paesi fuori dell'Associazione. Se ci riferiamo all'America Latina è ormai luogo comune che le sue esportazioni verso la Cee sono aumentate in misura molto superiore di quelle Sama. Ciò significa che, nonostante le preferenze, le strutture economiche Sama sono così deboli da consentire a questi paesi solo un progresso molto lento e faticoso.

La seconda obiezione parte invece da una preoccupazione metodologica ostile alle formazioni regionali perché considerate fonte inevitabile di ostilità nei confronti dell'ideale dell'approccio universale mondialistico sostenuto in sede Unctad.

Realisticamente osserviamo che fatalmente, anche nel contesto internazionale, il progresso economico procede per poli di sviluppo e non in modo armonioso ed equilibrato e tale processo favorisce indubbiamente quei paesi che prima degli altri assumono iniziative di coordinamento e collaborazione.

L'importante è che queste formazioni non sviluppino tendenze autarchiche e protezionistiche di portata tale da impedire un successivo loro collegamento con altri paesi od altre formazioni regionali. Ed è su quest'ultima considerazione che desidero attrarre l'attenzione. A mio parere, in occasione del rinnovo della Convenzione di Yaoundé, si sta effettivamente palesando questo pericolo.

Tracciamo rapidamente un quadro delle tendenze che stanno emergendo nei confronti del rinnovo della Convenzione.

L'atteggiamento della Commissione si ispira sostanzialmente alla posizione di eccessiva chiusura che è propria dei francesi. Se dovesse prevalere questa linea, la Convenzione sarebbe rinnovata più o meno nei termini attuali. L'ampliamento dell'Associazione ad altri Stati avverrebbe per mezzo di accordi particolari che, a nostro giudizio, avrebbero ben poco significato e porterebbero alla infelice creazione di associati di prima e seconda generazione.

Infatti, gli associati che definiamo di « seconda generazione » non godrebbero dello strumento veramente più significativo dell'Associazione che, senza alcun dubbio, è il Fed, attraverso il quale si attua la cooperazione comunitaria finanziaria e tecnica, con i Sama. Senza i finanziamenti Fed l'Associazione scadrebbe al rango di una modesta zona di libero scambio.

L'atteggiamento italiano verso il rinnovo della Convenzione di Yaoundé sembra impostarsi su una serie di richieste particolari che elenchiamo:

a) riduzione delle preferenze « inverse », quale attenuazione di uno degli ostacoli dell'Associazione con i paesi africani anglofoni ed allineamento sulle richieste americane a Nuova Delhi;

b) temporaneità e degressività delle restrizioni quantitative a protezione delle industrie nascenti nei Sama, per evitare protezionismi a favore di interessi europei;

c) precisazioni sul diritto di stabilimento;

d) elevazione dell'ammontare finanziario delle gare Fed;

e) aggiudicazione delle forniture di piccolo importo secondo criteri proporzionali alle quote;

f) pre-ripartizione dei finanziamenti tra i vari Stati Sama;

g) esclusione dei dipartimenti d'Oltremare francesi (Martinica, Guadalupa, Réunion, Guyana) dai finanziamenti Fed;

h) estensione delle funzioni del Comitato Fed al follow-up dei finanziamenti (esecuzione lavori, controllo dei risultati economico-sociali).

Si tratta di modifiche anche interessanti su cui si possono avere, caso per caso, diversi pareri. Ma esse rimangono pur sempre nell'ambito dell'attuale sistema.

Mi sembra invece evidente che, dopo aver constatato quale sia l'interesse italiano per i paesi africani attualmente associati, si debba insistere con ogni impegno perché il rinnovo della Convenzione di Yaoundé si orienti sulla grande linea dell'ampliamento su *basi paritarie*, agli Stati anglofoni africani e non solo a questi.

Un interesse italiano autentico al mantenimento dell'Associazione ha un senso soltanto se si lavorerà per questa prospettiva. E tale ampliamento non avrebbe consistenza reale se i nuovi associati non godessero dei benefici del Fed.

L'adesione della Gran Bretagna alla Cee risolverebbe forse automaticamente il problema se gli inglesi riversassero parte dei loro aiuti bilaterali nel Fed in modo da aumentare adeguatamente le disponibilità per le nuove esigenze. Ma sarà bene non condizionare a questo auspicato evento l'iniziativa dell'ampliamento dell'Associazione agli Stati

africani anglofoni per evitare dilazioni che potrebbero essere esiziali per l'avvenire della stessa Associazione.

L'associazione con gli Stati dell'Africa Orientale anglofona dimostra che la via indicata è del tutto possibile se si formerà negli Stati interessati la volontà politica necessaria a percorrerla.

Quale beneficio economico trarrebbe l'Italia dall'inclusione di Stati che attualmente sono molto importanti nei nostri rapporti con l'Africa, è del tutto evidente, ma la grande apertura dell'Associazione e il suo rilancio su un piano più vasto acquisterebbero un significato politico veramente superiore e galvanizzante in termini di organizzazione della lotta al sottosviluppo.

I vantaggi obiettivi della creazione di una regione unitaria africana, a sud del Sahara, costituirebbero una grande realtà soprattutto per gli stessi paesi africani che potrebbero, più facilmente di quanto ora sia possibile, procedere ad integrazioni tra di loro.

L'azione del Fed avrebbe un più vasto campo di intervento e potrebbe finalmente orientarsi verso i grandi progetti plurinazionali che contribuirebbero decisamente a quelle integrazioni tanto indispensabili per sconfiggere la grave piaga dei micromercati asfittici africani.

L'Associazione così allargata potrebbe infine dotarsi di un sistema di garanzia agli investimenti, ancorato ad esempio alle disponibilità Fed, atto ad incoraggiare quegli investimenti privati così utili ai paesi africani come modello di funzionalità tecnica ed economica per la creazione di quadri dirigenti e tecnici locali.

La garanzia dovrebbe poggiare su un sistema solidaristico le cui norme, se violate, dovrebbero comportare una penalizzazione anche per i paesi sottosviluppati. Uno sviluppo di questo tipo potrebbe rappresentare un altro importante strumento promozionale della regione africana associata.

Ci sembra di poter concludere questa rapida panoramica delle eventuali innovazioni da apportare alla Convenzione di Yaoundé, affermando che l'interesse italiano, in senso stretto e in senso ampio, al mantenimento dell'Associazione, dipende essenzialmente da queste prospettive di ampliamento agli Stati africani anglofoni a sud del Sahara. Si deve lavorare in questa direzione, si deve operare sulla Convenzione in modo da orientare le norme al fine di facilitare l'ampliamento in questione quando la situazione politica consentirà in concreto l'iniziativa.

L'ampliamento avrebbe un valore fondamentale di rassodamento politico della stessa costruzione comunitaria che verrebbe così ancorata alla grande regione africana. In caso contrario, nell'ipotesi di una fossilizzazione dell'Associazione sulle basi attuali, l'interesse italiano si ridurrebbe a limiti così modesti da indurre seriamente ad un ripensamento su ciò che si potrebbe fare, in sede promozionale, con i fondi che noi eroghiamo annualmente al Fed.

IV. La cooperazione finanziaria nel rinnovo dell'associazione Cee-Sama

di Giovanni Angelo Sacco

Il principio della collaborazione economica e finanziaria tra Paesi africani ed europei conseguì un importante riconoscimento giuridico al momento della stipulazione del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea.

Con l'approvazione degli articoli 131-136 del Trattato nacque la prima Associazione tra Paesi della Cee e i Paesi e Territori d'Oltremare. L'associazione fu costituita con lo scopo di incentivare gli scambi commerciali tra i suddetti Paesi e di attuare un programma di aiuti finanziari forniti dalla Comunità.

I Paesi e Territori d'Oltremare, per la loro arretratezza, avevano bisogno di strumenti produttivi e di prodotti manifatturati provenienti dalle industrie europee, di assistenza tecnica e di sbocchi sui mercati ricchi per le proprie produzioni appena avviate e non ancora concorrenziali. Dal canto loro, i Paesi europei desideravano rifornirsi di materie prime e assicurarsi mercati di sbocco per le loro produzioni industriali.

In questi ultimi anni l'Associazione ha subito una rapida evoluzione per ragioni politiche ed economiche e si è andata sempre più affermando come un metodo per lo sviluppo dei Paesi africani arretrati.

Mentre all'epoca della stipulazione del Trattato di Roma molti dei Paesi africani associati erano ancora sottoposti al regime coloniale, allo scadere della prima associazione, essi erano diventati completamente indipendenti e, quindi, in grado di trattare con i sei Paesi della Cee sul piano di parità.

Il raggiungimento dell'indipendenza pose ai nuovi stati il problema di progredire altrettanto rapidamente sul piano economico. A tal fine gli Stati africani associati adottarono politiche economiche interne

fondate su programmazioni o esperimenti di pianificazioni. Contemporaneamente, la loro politica economica verso l'estero, pur improntata alla collaborazione con gli Stati ex metropolitani, si ispirò al principio della libertà di decisione.

Divenne perciò necessario per la Comunità Europea rinnovare la Associazione tenendo presenti i mutamenti intervenuti nei rapporti politici ed economici con gli Stati associati.

Dopo una fase di intensa preparazione, il 20 luglio 1963 fu stipulata la Convenzione di Yaoundé, il cui obiettivo fondamentale è rappresentato dallo sviluppo economico e sociale dei nuovi Stati africani associati, senza ingerenza degli Stati europei nei loro affari interni e nel rispetto delle loro decisioni nella politica economica estera.

Tale fine dovrebbe essere raggiunto, oltre che con l'incentivazione degli scambi commerciali, mediante l'aiuto che i Paesi europei forniscono continuamente. Le decisioni sulle modalità di impiego di tale aiuto finanziario spettano, però, ai Paesi beneficiari.

Nel settore dell'aiuto finanziario, l'evoluzione dalla situazione esistente al momento della stipulazione del Trattato di Roma fino alla Convenzione di Yaoundé avvenne gradualmente e grazie all'attività del Fondo Europeo di Sviluppo.

Nella prassi seguita dal Fondo nella concessione di sovvenzioni si è affermato gradualmente il principio che nell'impiego dei fondi concessi vi deve essere una stretta cooperazione tra i Paesi donatori e quelli beneficiari.

Infatti, nel periodo dal 1959 al 1963 furono attribuite sovvenzioni prevalentemente a progetti presentati dalle autorità governative dei Paesi beneficiari per garantire che i fondi elargiti fossero impiegati nel finanziamento di istituzioni sociali o di investimenti economici di carattere generale.

Si è potuto così inquadrare l'assistenza finanziaria elargita dai Paesi della Comunità nei programmi di sviluppo predisposti dai Paesi beneficiari.

In base all'Art. 15 della Convenzione di Yaoundé, i Paesi Africani e Malgascio Associati dovrebbero beneficiare, entro il giugno 1969 (scadenza dei cinque anni di durata della Convenzione), di un aiuto finanziario dell'importo globale di 730 milioni di unità di conto.

Tali aiuti si suddividono in aiuti non rimborsabili concessi sulle risorse in dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo e in prestiti effettuati dalla Banca Europea per gli investimenti.

La Bei concede agli Stati africani e Malgascio Associati prestiti a condizioni ordinarie con fondi reperiti sul mercato dei capitali e prestiti a condizioni speciali con fondi forniti dagli Stati membri della Cee al Fondo Europeo di Sviluppo.

I prestiti dovrebbero raggiungere entro il termine di scadenza della Convenzione l'ammontare complessivo di 110 milioni di unità di conto.

In previsione dei prossimi lavori per il rinnovo della Convenzione di associazione, il Comitato di Direzione della Banca ha riesaminato l'andamento dell'attività creditizia a favore dei Paesi Sama ed ha presentato ai governi degli Stati membri della Cee alcune proposte tendenti a migliorare la situazione attuale.

Non si è raggiunto, infatti, nel corso dell'ultimo periodo, uno sviluppo soddisfacente dei prestiti della Banca a favore dei Paesi Africani e Malgascio Associati.

Sembra che gli scarsi progressi registrati dalla Bei nella concessione di prestiti debbano essere attribuiti soprattutto al fatto che le sue funzioni sono limitate al finanziamento dei progetti da realizzare nelle zone arretrate. Non è consentita alla Banca alcuna iniziativa nella gestione delle imprese finanziate o nel coordinamento delle risorse finanziarie per la realizzazione di importanti progetti.

Sono state perciò proposte dal Comitato di Direzione della Bei varie modifiche alla struttura del sistema creditizio della Banca.

a) Prestiti ordinari

I prestiti ordinari sono concessi dalla Bei con i fondi reperiti sul mercato dei capitali e dovrebbero raggiungere allo scadere della Convenzione di associazione l'ammontare di 64 milioni di unità di conto.

Attualmente la Banca opera solo quando concorrano altre fonti di finanziamento, ad esempio finanziamenti in base ad accordi bilaterali con gli Stati membri della Cee o altri finanziamenti internazionali.

Il tasso di interesse è distinto a seconda che i prestiti siano di durata inferiore o uguale a 12 anni o di durata superiore. Si sta discutendo però sulla necessità di unificare il tasso di interesse nella misura fissa del 7%.

I beneficiari, ai sensi dell'Art. 19 della Convenzione, possono anche usufruire di abbuoni di interesse, che possono arrivare al 3% per prestiti di una durata massima di 25 anni.

Nel complesso, queste condizioni non si sono rivelate finora particolarmente idonee a stimolare le richieste di finanziamenti.

In effetti il tasso di interesse praticato dalla Banca risulta piuttosto oneroso. Per di più, la procedura necessaria alla concessione di abbuoni di interesse in pratica non ha ancora funzionato.

Il risultato è che gli impegni della Banca per questo tipo di operazioni sono stati, alla fine del 1967, solo il 33% della somma massima elargibile fissata dall'Art. 16 della Convenzione.

b) Prestiti a condizioni speciali

I prestiti a condizioni speciali vengono concessi per un ammontare massimo di 46 milioni di unità di conto e sono alimentati da fondi che la Bei riceve dal Fondo Europeo di Sviluppo.

Il presupposto fondamentale per la concessione di questi prestiti è l'interesse generale dei progetti da finanziare per lo Stato beneficiario.

In base all'Art. 13 del Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di associazione, la Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti speciali nonché le relative modalità di esecuzione e di restituzione.

Invero le condizioni alle quali vengono concessi tali prestiti sono molto favorevoli e possono essere adattate alla situazione economica e finanziaria del Paese beneficiario. È previsto un periodo massimo per la restituzione di 40 anni ed un periodo massimo di esonero dagli ammortamenti di 10 anni.

Nemmeno per questi prestiti però la Banca ha registrato uno sviluppo soddisfacente. Infatti, alla fine del 1967, è stato impegnato solo il 43 % della somma massima stanziata dalla Convenzione.

Si è constatato che l'intervento della Banca viene richiesto prevalentemente per il finanziamento di progetti per i quali sono necessari fondi importanti, mentre per la maggior parte dei progetti minori gli operatori economici preferiscono reperire i fondi altrove (crediti a medio termine in moneta locale o crediti fornitori).

Per quanto riguarda il settore industriale, il Comitato di Direzione della Banca attribuisce lo scarso ricorso al credito della Bei soprattutto all'impossibilità di partecipare attivamente al potenziamento delle industrie e di coordinare l'azione dei vari Paesi interessati alla realizzazione di importanti progetti di sviluppo. Alla Bei, infatti, non sono stati ancora riconosciuti il ruolo e le funzioni di una vera e propria banca di sviluppo.

In vista del rinnovo della Convenzione, il Comitato di Direzione ha sottolineato l'importanza di potenziare specialmente l'attività di credito nel settore industriale.

La Banca chiede in particolare che siano aumentate le disponibilità finanziarie per dare impulso al credito industriale. L'aumento dei fondi verrebbe realizzato con contribuzioni degli Stati membri, in modo da elevare l'attuale limite globale massimo dei prestiti da concedere ai Paesi Sama da 110 a 200 milioni di unità di conto.

Conseguentemente i prestiti sarebbero ripartiti in tre settori diversi nel modo seguente:

a) prestiti a condizioni ordinarie, per i quali verrebbe riconfermato il vecchio limite di 64 milioni di unità di conto. I fondi continuerebbero ad essere reperiti dalla Banca sul mercato dei capitali;

b) prestiti al settore industriale per un ammontare complessivo di 86 milioni di unità di conto con fondi forniti dagli Stati membri della Cee;

c) prestiti speciali al settore non industriale per 50 milioni di unità di conto.

Le più importanti modifiche riguardano dunque l'attività di credito industriale che dovrebbe essere gestita dalla Sezione Speciale di Industrializzazione dei Paesi Sama, già in funzione nella Bei.

L'attività di credito industriale sarebbe ispirata ai seguenti principi:

a) partecipazione della Banca al capitale delle imprese o, eventualmente, delle banche o istituzioni nazionali di sviluppo;

b) concessione di prestiti a condizioni particolari alle banche o istituzioni nazionali di sviluppo per permettere a questi organismi di partecipare al capitale delle imprese;

c) concessione di prestiti a condizioni speciali alle imprese dei Paesi in cui è più scarsa la redditività dei progetti;

d) abbuoni sugli interessi dei prestiti ordinari concessi dalla Banca;

e) sovvenzioni per attrezzature industriali.

In sostanza, le proposte formulate dal Comitato di Direzione mirano a conferire alla Banca le funzioni e l'autorità di un Istituto finanziario di sviluppo, con facoltà di partecipazione alla preparazione dei progetti e di coordinamento delle iniziative imprenditoriali negli Stati africani associati.

Tale proposito, come si è visto, comporterebbe anche un aumento del contributo finanziario da parte dei Paesi membri della Cee affinché i prestiti della Banca possano essere concessi a condizioni migliori di quelle finora praticate.

Si deve però rilevare che i sistemi di credito con i quali la Bei intenderebbe operare per il futuro non si inquadrano nelle attuali funzioni dell'Istituto. Bisognerebbe perciò riesaminare i compiti e i fini della Banca e consentirle di partecipare direttamente al capitale delle imprese e di assumere responsabilità nella loro gestione.

Non si può negare, infatti, che un intervento efficace a favore dello sviluppo delle zone africane arretrate dovrebbe essere attuato con sistemi simili a quelli già sperimentati dalla Società Finanziaria Internazionale e dalla Birs, alla cui attività sembrano ispirate le nuove proposte del Comitato di Direzione.

È appena il caso di sottolineare, in ogni modo, che il nuovo impulso che la Bei intende conferire ai crediti industriali non dovrebbe in nessun caso diminuire l'importanza degli interventi finora realizzati

dallo stesso Istituto nel settore della diversificazione della produzione agricola, nella razionalizzazione delle colture e nella stabilizzazione dei corsi delle materie prime, che costituiscono sempre i piú importanti problemi dei Sama.

In definitiva, bisognerebbe evitare di rompere l'equilibrio degli impieghi degli aiuti comunitari, cosí come fu concepito nell'Art. 15 della Convenzione di Yaoundé, che, a distanza di circa quattro anni dalla sua approvazione, sembra altrettanto valido ai fini dello sviluppo economico dei Sama.

V. Il regime commerciale Cee-Sama

di Gian Paolo Casadio

Uno degli obiettivi più importanti della Convenzione di Yaoundé è di promuovere l'aumento degli scambi fra gli Stati associati e gli Stati membri al fine di rafforzare l'indipendenza economica dei diciotto paesi africani e malgascio associati e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

Le disposizioni della Convenzione di Yaoundé relative agli scambi commerciali hanno perciò disposto che i prodotti originari degli Stati associati beneficino, all'importazione nella Cee, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali, nonché delle tasse di effetto equivalente in conformità delle disposizioni del Trattato di Roma e delle decisioni di accelerazione del disarmo doganale nel frattempo intervenute¹.

Tutto ciò significa che il regime commerciale accordato ai Sama dagli Stati membri della Cee è *il regime intracomunitario*. Gli Stati associati beneficiano infatti, sul mercato della Cee, delle stesse preferenze di cui godono fra loro gli Stati membri. Per tale motivo, dal 1° luglio 1968, giorno in cui sono stati completamente aboliti i dazi doganali intracomunitari, in linea generale i prodotti originari dei Sama vengono immessi nella Comunità in franchigia doganale.

Per alcuni prodotti tropicali (caffè, cacao, ananas freschi, garofani, noci di cocco disidratate, noce moscata, pepe, vaniglia, tè) è stata peraltro decisa l'abolizione anticipata dei dazi doganali a favore degli Stati associati, anche se il relativo livello della Tec nei riguardi dei paesi terzi è stato notevolmente ridotto.

Per due prodotti, però, la preferenza di cui godono i Sama trova limitazione in taluni Stati membri. Il Benelux infatti può importare caffè verde ad un tasso ridotto sino alla fine del periodo di transizione

¹ Si veda l'art. 2, paragrafo 1, della Convenzione di Yaoundé.

e la Germania Occidentale può importare in esenzione doganale le banane provenienti dai paesi terzi alle condizioni fissate da un protocollo speciale.

Vi sono poi due importanti eccezioni al sistema preferenziale che esaminiamo in questo rapporto. La prima eccezione riguarda i *prodotti agricoli omologhi e concorrenti* dei prodotti europei. Per tali prodotti infatti, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, la Comunità si è impegnata soltanto a « prendere in considerazione » gli interessi degli Stati associati in sede di definizione del regime d'importazione di tali prodotti e ad avviare consultazioni in merito con gli Stati associati interessati. La seconda eccezione riguarda invece il regime d'importazione nella Comunità di talune *merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli*. Per tali prodotti, la Comunità ha infatti ritenuto che, i dazi doganali in provenienza tanto dagli altri Stati membri quanto dai paesi terzi essendo stati soppressi e sostituiti da un'imposizione composta da un elemento fisso e da un elemento mobile, la norma generale delle importazioni in franchigia dei prodotti originari dei Sama non fosse più applicabile, salvo qualche caso particolare.

Parallelamente, in materia doganale, gli Stati associati accordano lo stesso trattamento tariffario ai prodotti originari di tutti gli Stati membri e si sono impegnati ad eliminare progressivamente i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente².

In materia di restrizioni quantitative, gli Stati membri hanno esteso alle merci ed ai prodotti originari dei Sama le misure di ampliamento dei contingenti da essi applicati negli scambi intracomunitari. Le misure di liberalizzazione delle importazioni decise in applicazione dell'art. 33, paragrafo 4, del Trattato di Roma sono state estese inoltre a tutti gli Stati associati escludendo però le banane. In linea generale perciò la situazione attuale per i prodotti originari dei Sama importati nella Cee è la seguente: i prodotti industriali sono ammessi liberamente

² Tutti gli Stati associati applicano attualmente la stessa tariffa (doganale e fiscale) a tutti gli Stati membri, senza alcuna discriminazione. Per quanto concerne l'eliminazione progressiva dei dazi doganali ai prodotti degli Stati membri, vige attualmente il seguente regime: a) tredici Stati ammettono in franchigia totale del dazio doganale all'importazione le merci originarie degli Stati membri. Trattasi di Camerun, Repubblica Centrafricana, Congo-Brazzaville, Gabon, Ciad e degli Stati dell'Unione doganale degli Stati dell'Africa Occidentale (Mauritania, Senegal, Costa d'Avorio, Dahomey, Alto Volta, Niger e Mali) e del Madagascar; b) uno Stato associato, il Ruanda, ha messo in vigore una tariffa preferenziale a duplice colonna e contemporaneamente ha effettuato a favore della Comunità una prima riduzione del 15% del dazio doganale iscritto nella tariffa; c) quattro Stati associati, il Congo-Kinshasa, la Somalia, il Togo ed il Burundi, non hanno ancora accordato tariffe preferenziali alla Cee in base alle disposizioni dell'articolo 61 di Associazione (deroga al principio della reciprocità). Si veda: Commissione, *Il commercio con gli Stati africani e malgascio associati*, in « Prodotti e Scambi commerciali dei paesi in via di sviluppo », n. 7, aprile 1968.

all'importazione, ma tale liberalizzazione rappresenta un vantaggio molto limitato dato che i Sama in pratica non sono esportatori; i prodotti agricoli omologhi e concorrenti dei prodotti europei che rientrano nel quadro della politica agricola comunitaria (Pac), sono ammessi all'importazione alle condizioni fissate dai vigenti regolamenti; infine, la banana è ancora oggetto in Francia di un contingentamento che limita le importazioni originarie degli Stati associati al di fuori della zona del franco.

I Sama, dal canto loro, hanno regolarmente aperto, a decorrere dal 1° luglio 1964, alcuni contingenti globali a favore degli Stati membri diversi dalla Francia o dal Belgio. Conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 allegato alla Convenzione di Yaoundé, tali contingenti globali sono stati gradualmente ampliati, rispettivamente del 20% nel 1964, del 20% nel 1965, del 30% nel 1966 e del 40% nel 1967³.

In complesso, l'eliminazione delle restrizioni quantitative costituisce un vantaggio commerciale che si aggiunge alle preferenze tariffarie ed è tanto più apprezzabile in quanto le importazioni provenienti dai paesi terzi restano sottoposte all'autorizzazione di importazione nel limite di quantitativi soggetti a massimale od a contingentamento.

Il sistema preferenziale reciproco istituito dalla Convenzione di Yaoundé è quindi, nelle sue grandi linee, abbastanza semplice. Sono state instaurate « diciotto zone di libero scambio verticali e parallele composte da ognuno degli Stati associati, da una parte, e dalla Comunità nel suo insieme, dall'altra », senza accordare, in principio, garanzie di prezzo o di accesso ai mercati⁴.

La Convenzione di Yaoundé si è limitata infatti a stabilire che « gli Stati membri studieranno i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati »⁵.

³ Restano quindi in vigore soltanto i contingenti autorizzati dalla Convenzione per uno dei seguenti motivi: esigenze dell'industrializzazione di tali paesi, difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti, esigenze derivanti dalle organizzazioni regionali di mercato esistenti. Ad eccezione del Congo-Kinshasa e del Mali, le cui difficoltà finanziarie non consentono di prevedere in un prossimo futuro la liberalizzazione delle importazioni, le deroghe adottate per le predette ragioni rappresentano soltanto una modesta percentuale delle importazioni degli Stati associati interessati.

⁴ Di tali garanzie fruivano invece i paesi associati della zona del franco. La Convenzione di Yaoundé ha perciò in qualche modo inteso compensare la perdita di queste protezioni particolari (in specie dei cosiddetti « surpris ») allargando i mercati d'esportazione, che, dal territorio francese, si estendono oggi a quello dell'intera Comunità, a condizioni di preferenza. Si veda G. Pennisi, *L'Europa ed il sud del mondo*, Bologna, Il Mulino, 1967, p. 44.

⁵ Si veda l'allegato VIII della Convenzione di Yaoundé.

Andamento degli scambi commerciali Cee-Sama

Il sistema preferenziale creato dalla Convenzione di Yaoundé non frapponne ostacoli insuperabili ai paesi terzi. Non v'è perciò da stupirsi se l'aumento degli scambi commerciali Cee-Sama è risultato fino ad oggi in complesso modesto. Notiamo infatti, nel periodo 1964-1966, che il commercio globale Cee-Sama è stato caratterizzato da un rapido aumento nel 1964, da una sensibile stagnazione nel 1965, da una incoraggiante ripresa nel 1966 e, secondo dati ancora provvisori, da un modesto incremento nel 1967.

In particolare, le importazioni globali della Cee sono aumentate del 16,3 % nel 1964, sono diminuite dello 0,4 % nel 1965, sono di nuovo aumentate del 15,2 % nel 1966 e sono ancora diminuite dell'1 % nel 1967⁶, come si vede nella Tabella 1.

La bilancia commerciale della Cee con i Sama registra un forte disavanzo, che supera regolarmente i 300 milioni di dollari, toccando 472 milioni nel 1966 e 378 milioni nel 1967. Al riguardo tuttavia si fa osservare che la parte maggiore di questo disavanzo della Cee è da attribuirsi al Congo-Kinshasa⁷, e che il confronto dei dati relativi alle importazioni (contabilizzate cif) ed alle esportazioni (contabilizzate fob) non è del tutto attendibile. In termini di valore, peraltro, la quota delle importazioni della Cee dagli Stati associati si mantiene sempre sullo stesso livello del 1964 (4,3 %). È comunque interessante rilevare che nel periodo 1964-1967:

— la parte della Francia nel complesso degli scambi commerciali Cee-Sama è diminuita di circa il 9 % (pur segnando un aumento del 4 % in valore assoluto);

— gli scambi degli altri Paesi membri con i Sama hanno registrato un sensibile incremento, rispettivamente del 15 % per la Germania Occ., del 18 % per il Belgio-Lussemburgo, del 27 % per l'Olanda e del 71 % per l'Italia.

Il sistema preferenziale posto in essere dalla Convenzione di Yaoundé ha peraltro consentito di iniziare il processo di diversificazione degli sbocchi sui mercati della Cee.

Infatti, se si calcola, per ciascuno stato associato, quale percentuale delle esportazioni a destinazione della Cee è stata diretta, nel 1966, verso ciascuno stato membro, si constata:

⁶ La flessione registrata nel 1967 nelle importazioni Cee in provenienza dai Sama è da attribuirsi essenzialmente ad una contrazione negli acquisti di prodotti minerali del Belgio-Lussemburgo. In tutti gli altri Stati membri invece si rileva un aumento delle importazioni provenienti dagli Stati associati. Si veda: Commissione, *Il commercio con gli Stati africani e malgascio associati*, cit., p. 29.

⁷ Nel 1966 infatti il deficit commerciale della Cee nei riguardi del Congo-Kinshasa era di 330 milioni di dollari.

TABELLA 1. *Evoluzione del commercio globale fra la Cee ed i Sama (periodo 1958-1967)*
in milioni di \$

Anni	Importazioni nella Cee			Esportazioni della Cee			
	Valori ¹	Indici	% Tasso d'incremento annuo in confronto all'anno precedente	Valori ²	Indici	% Tasso d'incremento annuo in confronto all'anno precedente	Bilancia commerciale (Valori)
1958	914	100	—	712	100	—	—202
1959	860	94	— 5,9	585	82	—17,8	—275
1960	952	104	10,7	603	85	3,1	—349
1961	941	103	— 1,2	673	95	11,6	—268
1962	930	102	— 1,2	666	94	— 1,0	—264
1963	989	108	6,3	726	102	9,0	—263
1964	1.150	126	16,3	821	115	13,1	—329
1965	1.145	125	— 0,4	827	116	0,8	—318
1966	1.319	144	15,2	847	119	2,4	—472
1967 ³	1.304	143	— 1,0	926	126	6,0	—378

¹ Valori Cif correnti.

² Valori Fob correnti.

³ Valutazione in base a dati ancora provvisori.

Fonte: Istituto Statistico delle Comunità Europee.

TABELLA 2. *Andamento del commercio globale della Cee con i Sama dal 1964 al 1967.*

1964-1965-1966 Dati definitivi
1967 Dati provvisori

Unità: 1.000 \$
Indici: base 1964 = 100

	1964	1965	1966	1967	1964	1965	1966	1967
a) Importazioni								
Cee	1.149.583	1.146.362	1.319.114	1.304.027	100	100	115	113
Francia	609.672	547.040	600.152	609.902	100	90	98	100
Uebl	227.227	233.927	340.922	287.828	100	103	150	127
Paesi Bassi	55.576	53.493	54.055	61.875	100	96	97	111
Germania	158.213	160.827	170.534	179.841	100	102	108	114
Italia	98.893	151.075	153.431	164.581	100	153	155	166
b) Esportazioni								
Cee	820.707	827.501	846.854	926.121	100	101	103	113
Francia	583.389	565.626	569.978	627.253	100	97	98	108
Uebl	86.210	93.593	93.936	82.506	100	109	109	96
Paesi Bassi	32.852	36.375	39.118	50.702	100	111	119	154
Germania	78.370	81.120	84.733	92.948	100	104	108	119
Italia	39.886	50.787	59.089	72.112	100	127	148	181
c) Totale degli scambi								
Cee	1.970.290	1.973.863	2.165.699	2.230.148	100	100	110	113
Francia	1.193.061	1.112.666	1.170.133	1.237.155	100	93	98	104
Uebl	313.437	327.520	434.611	370.334	100	104	145	118
Paesi Bassi	88.428	89.868	93.174	112.577	100	102	105	127
Germania	236.583	241.947	266.287	272.789	100	102	113	115
Italia	138.781	201.862	212.494	236.693	100	145	153	171
d) Bilancia								
	-328.876	-318.861	-472.361	-377.906	100	97	143	115

Fonte: Istituto Statistico delle Comunità Europee.

1) che *sei stati associati su 18* — che da soli vendono il 70 % delle esportazioni totali dei Sama nella Cee — sono riusciti in una certa misura a penetrare sui mercati degli Stati membri coi quali essi non avevano alcuna particolare relazione commerciale fino alla loro indipendenza. Trattasi del Congo (Brazzaville), della Mauritania, del Togo, della Costa d'Avorio, del Camerun, del Congo-Kinshasa. I successi più interessanti sono stati ottenuti sul mercato tedesco (ove il Congo-Brazzaville dirige il 54 % delle sue esportazioni verso la Cee, la Mauritania il 30 %, la Costa d'Avorio il 20 %, il Togo il 17 %, ecc.) e sul mercato italiano (ove la proporzione è, per la Mauritania, del 22 %, per la Costa d'Avorio del 17 %, ecc.) e nel mercato olandese (Camerun 16 %, Mauritania 13 %, ecc.). Parallelamente è diminuita la parte relativa alla Francia nelle esportazioni di questi paesi;

2) in sette altri stati associati il processo di diversificazione è meno evidente che nei precedenti, ma è già avvertibile e suscettibile di sviluppo;

3) infine in cinque stati associati (Senegal, Rca, Mali, Niger e Somalia) la diversificazione delle esportazioni sui mercati della Cee non ha ancora alcuna rilevante importanza.

L'evoluzione delle importazioni nella Cee dei principali prodotti agricoli originari dai Sama

Come si vede nella Tabella 2 nel 1967 il valore complessivo delle importazioni Cee dai Sama è risultato di 1.304 milioni di dollari, il che significa che, rispetto al 1964, si è avuto un incremento globale delle importazioni di appena il 13 %.

Tale modesto incremento delle importazioni globali della Cee dai Sama nel periodo 1964-1967 risulta peraltro sensibilmente attenuato quando si consideri il solo andamento delle importazioni della Cee dai Sama dei principali prodotti agricoli, importazioni che costituiscono attualmente il 55,8 % delle importazioni globali Cee dai Sama.

Infatti, come si vede nella Tabella 3, le importazioni dei 19 principali prodotti agricoli⁸ originari dei Sama, in termini di valore, sono diminuite del 6,3 % nel 1965 (mentre, nello stesso anno, le importazioni globali sono diminuite soltanto dello 0,3 %) e sono poi aumentate del 2,5 % nel 1966 (mentre le importazioni globali sono aumentate, nello stesso anno, del 15 %). Soltanto nel 1967, secondo dati ancora provvisori, le importazioni dei 19 principali prodotti agricoli

⁸ I 19 prodotti agricoli qui considerati costituiscono la stragrande maggioranza dei prodotti agricoli importati nella Cee dai Sama. Non sono stati inclusi soltanto i dati relativi all'importazione Cee di sisal, pelli bovine e gomma, dato che i quantitativi importati di tali prodotti sono d'importanza trascurabile.

TABELLA 3. Importazioni nella Comunità e negli Stati membri dei 19 principali prodotti agricoli in provenienza dai Sama.

Paesi membri della CEE	1964			1965			1966			Variazione in %		
	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	1.000 \$	Quantità		Valore
										1965-64	1966-65	1965-64 1966-65
Belgio-Lussemburgo	220.173	32.845	165.172	23.670	161.544	22.761	22.761	22.761	22.761	-25,0	-2,2	-27,9 — 3,9
Francia	2.282.541	471.466	2.095.825	403.396	2.180.218	439.051	439.051	439.051	439.051	-8,2	+4,0	-14,4 + 8,8
Germania Occidentale	1.047.210	121.254	1.000.890	118.075	977.348	114.366	114.366	114.366	114.366	-4,4	-2,4	-2,6 — 3,1
Italia	363.230	64.268	556.614	103.137	606.507	92.069	92.069	92.069	92.069	+53,2	+9,0	+60,4 —10,8
Olanda	299.249	42.629	272.101	38.062	226.497	35.366	226.497	35.366	35.366	-9,1	-16,8	-10,7 — 7,1
Cee	4.213.203	732.462	4.090.602	686.340	4.152.164	703.613	4.152.164	703.613	703.613	-2,9	+1,5	-6,3 + 2,5
Importazione mondiale Cee di prodotti agricoli	16.075.130	3.766.956	16.828.044	3.608.045	16.773.346	3.733.410	16.773.346	3.733.410	3.733.410	+4,7	-4,2	-0,4 + 5,1
% Sama mondiale	26,2	19,4	24,3	14,0	24,8	18,5	24,8	18,5	18,5			

Fonte: Consiglio d'Associazione fra la Cee-Sama, Terza Relazione Annuale di Attività del Consiglio d'Associazione alla Conferenza Parlamentare d'Associazione (1 giugno 1966 - 7 giugno 1967).

originari dei Sama registrano un aumento (+ 3,5 %) cui fa riscontro una contrazione delle importazioni globali (— 1 %).

Ma, a parte l'andamento del 1967, è chiaro che l'aumento delle importazioni globali della Cee dai Sama non è da attribuire agli acquisti di prodotti agricoli, bensì, principalmente, alle importazioni di prodotti minerali⁹. Tale andamento — a tutto vantaggio dei prodotti extra-agricoli — risulta peraltro confermato dal fatto che l'incidenza del valore delle importazioni dei 19 principali prodotti agricoli sulle importazioni globali è passato dal 63,7 % nel 1964 al 55,8 % nel 1967 (in termini di valore) e dal 41,3 % nel 1964 al 33 % nel 1966 (in termini di quantità). Inoltre, come si vede nella Tabella 3, l'incidenza delle importazioni dei 19 principali prodotti agricoli originari dai Sama sulle importazioni mondiali della Cee, nel periodo 1964-1966, è in sensibile diminuzione. Infatti, in termini di valore, si passa da un'incidenza del 19,4 % nel 1964 al 18,5 % nel 1966, mentre, in termini di quantità, si scende dal 26,2 % nel 1964 al 24,8 % nel 1966. La contrazione delle importazioni della Cee di prodotti agricoli originari dei Sama interessa tutti i Paesi membri, salvo l'Italia. Il nostro Paese infatti, in complesso, è l'unico ad avere aumentato sensibilmente gli acquisti di prodotti agricoli dai Sama. In termini di tonnellaggio risulta infatti per il nostro Paese un incremento del 53,2 % nel 1965 (al quale peraltro ha corrisposto un aumento di valore del 60,4 %) ed un incremento del 9 % nel 1966 (cui però ha fatto riscontro una diminuzione del valore dell'11 % circa). La Francia resta comunque di gran lunga il Paese che effettua i maggiori acquisti di prodotti agricoli provenienti dai Sama. Essa infatti nel 1966 ha acquistato dai Sama 2.180.218 t. di prodotti agricoli per un valore di 439.051.000 dollari. Seguono in ordine di importanza: la Germania Occ. (977.348 t. per un valore di 114.366.000 dollari); l'Italia (606.507 t. per un valore di 92.069.000 dollari); l'Olanda (226.497 t. per un valore di 35.366.000 dollari); il Belgio-Lussemburgo (161.544 t. per un valore di 22.761.000 dollari).

La Tabella 4 pone in evidenza il problema delle quotazioni dei prodotti agricoli tropicali. In termini di quantità infatti nel periodo 1964-1967 i Sama hanno aumentato le loro vendite sui mercati della Cee del 3 % (rispetto al 1964) per ricavarne però un incremento in valore soltanto dell'1 %. Ai maggiori sforzi di penetrazione commerciale dei Sama per i prodotti agricoli ha quindi corrisposto un minor ricavo, il che conferma l'urgenza, nel quadro del rinnovo della Convenzione, di prendere qualche provvedimento sul tipo di quello adottato

⁹ Infatti, in termini di valore, l'indice dei prodotti minerali (base 1964=100) è passato a 113 nel 1965 e a 159 nel 1966, mentre l'indice dei prodotti agricoli, come si vede nella tabella 4, è sceso a 94 nel 1965, a 96 nel 1966 e a 99 nel 1967.

TABELLA 4. *Evoluzione delle importazioni della Cee dei principali prodotti agricoli in provenienza dai Sama (periodo 1964-1967).*

(numeri indici, 1964 = 100)

Prodotti agricoli	Quantità			Valore		
	Indice 1965	Indice 1966	Indice 1967	Indice 1965	Indice 1966	Indice 1967
1. Banane fresche	147	115	106	140	111	106
2. Caffè verde	91	93	87	83	93	87
3. Cacao in grani	124	106	118	98	90	129
4. Pepe e pimenti	91	96	82	108	119	82
5. Vaniglia	269	321	400	242	316	394
6. Tabacchi greggi	93	106	81	99	98	81
7. Copra	67	52	28	80	55	28
8. Arachidi decorticate	99	114	109	90	107	101
9. Noci+mandorle palmisti	73	54	53	84	58	52
10. Olio di arachide	101	101	109	100	91	96
11. Olio di palmisti	183	195	203	205	203	187
12. Olio di palma	65	73	83	75	78	85
13. Riso greggio e pilato	63	77	64	63	69	65
14. Zuccheri greggi	44	25	108	39	7	53
15. Olii essenziali	93	86	106	119	115	143
16. Legni tropicali	94	98	103	94	101	101
17. Gomma naturale	82	120	113	83	121	97
18. Panelli	102	107	121	109	116	127
19. Cotone in massa	78	98	113	78	92	105
Totale 19 prodotti	97	98	103	94	96	99
Importazioni globali Cee dai Sama	116	123	n.d.	100	115	113

Fonte: *Nostre elaborazioni.*

TABELLA 5. *Evoluzione delle importazioni nella Cee dei principali prodotti agricoli in provenienza dai Sama (1964-1967).*
(quantità e valore)

Prodotti agricoli	1964		1965		1966		1967		% valore s/importa- zione tutti prodotti Sama 1967
	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	
1. Banane fresche	251.530	50.680	370.197	70.949	289.198	56.241	265.948	53.820	4,1
2. Caffè verde	207.317	162.673	188.243	135.683	193.682	151.377	181.277	140.978	10,8
3. Cacao in grani	149.282	77.592	185.164	76.140	158.741	70.150	175.772	100.209	7,7
4. Pepe e pimenti	1.298	1.001	1.175	1.079	1.249	1.190	1.067	825	trascurabile
5. Vaniglia	42	455	113	1.100	135	1.439	168	1.795	0,1
6. Tabacchi greggi	4.845	7.259	4.518	7.214	5.150	7.149	3.949	5.882	0,4
7. Copra	4.774	927	3.199	742	2.474	511	1.357	262	trascurabile
8. Arachidi decorticate	320.466	67.549	318.218	60.679	365.228	71.942	350.796	68.435	5,2
9. Noci+mandorle palmisti	111.629	16.754	81.290	14.153	59.815	9.774	59.081	8.733	0,7
10. Olio di arachide	148.553	56.481	150.112	56.595	150.513	51.517	162.170	54.093	4,1
11. Olio di palmisti	14.071	3.981	25.686	8.177	27.441	8.094	28.638	7.456	0,6
12. Olio di palma	156.284	36.724	101.610	27.397	114.209	28.480	130.062	31.177	2,4
13. Riso greggio e pilato	16.270	4.849	10.251	3.048	12.539	3.363	10.437	3.176	0,2
14. Zuccheri greggi	41.100	7.676	17.977	3.021	10.080	560	44.286	4.073	0,3
15. Oli essenziali	325	1.138	302	1.355	279	1.314	345	1.628	0,1
16. Legni tropicali	2.501.727	172.704	2.361.410	163.026	2.460.736	174.233	2.569.410	175.302	13,4
17. Gomma naturale	22.246	10.571	18.310	8.802	26.798	12.763	25.201	10.272	0,8
18. Panelli	201.952	17.727	206.541	19.404	215.513	20.515	244.737	22.485	1,7
19. Cotone in massa	59.492	35.721	46.287	27.776	58.384	33.001	67.124	37.687	2,9
Totale 19 prodotti	4.213.203	732.462	4.090.603	686.340	4.152.164	703.613	4.321.825	728.338	55,8
Importazioni globali Sama	10.200.237	1.149.583	11.869.301	1.146.362	12.586.439	1.319.030	n. d.	1.304.027	
% 19 prodotti sulle importazioni globali	41,3	63,7	34,4	59,9	33,0	53,3	—	55,8	

Fonte: Istituto Statistico delle Comunità Europee.

per gli oleaginosi¹⁰ per attenuare questo preoccupante fenomeno che più o meno interessa quasi tutti i 19 prodotti agricoli qui considerati.

Passando poi ad esaminare l'andamento dei singoli prodotti (Tabella 5), notiamo che i *legni tropicali* (2.569.410 t. nel 1967, pari a 175 milioni di dollari, cioè il 13,4 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) sono in testa nelle importazioni agricole della Cee in provenienza dai Sama. Gli acquisti degli Stati membri di legni tropicali non sono però aumentati di molto nel periodo 1964-1967; da 2,5 milioni di tonnellate nel 1964 si è infatti passati a 2,6 milioni di tonnellate nel 1967 con un incremento di appena l'1 %¹¹.

Al secondo posto vi sono le importazioni di *caffè verde* (181.277 t. nel 1967, pari a 141 milioni di dollari, cioè il 10,8 % delle importazioni agricole totali), che però sono in diminuzione. Nel periodo 1964-1967 si registra infatti una contrazione degli acquisti della Comunità, in volume ed in valore, dell'ordine del 13 %¹².

Al terzo posto vi sono gli acquisti di *cacao in grani* (175.772 t. nel 1967, pari a 100 milioni di dollari, cioè il 7,7 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che, nel periodo 1964-1967, pur con alterne vicende, presenta un incremento in volume del 18 % ed in valore del 29 %¹³.

Al quarto posto vi sono le importazioni di *arachidi decorticate* (350.796 t. nel 1967, pari a 68 milioni di dollari, cioè il 5,2 % delle

¹⁰ Si veda, al riguardo, il paragrafo in cui si parla degli oleaginosi.

¹¹ Per i legni tropicali la Francia è il principale cliente dei Sama (oltre 1 milione di tonnellate nel 1966). Seguono la Germania Occ. (788.116 t. nel 1966) e l'Italia (380.653 t. nel 1966). Le importazioni italiane sono fortemente aumentate nel periodo 1964-1966 segnando un incremento del 76% in volume e del 77% in valore. Fra i fornitori di legni tropicali la Costa d'Avorio occupa il primo posto (1.255.000 t. nel 1966). Seguono il Gabon (650.000 t.), il Congo-Brazzaville (262.000 t.) e il Camerun (174.000 t.). La parte dei Sama sulle importazioni mondiali Cee è in aumento (dal 48% nel 1964 al 55,3% nel 1966 in termini di valore). Si veda: Commission, *Les échanges commerciaux des pays en voie de développement avec les pays développés et notamment avec la Cee 1953-1966*, Bruxelles, 1967.

¹² Tutti i paesi della Cee hanno acquistato minori quantità di caffè verde nel periodo 1964-1967. Il maggiore acquirente resta comunque la Francia (145.000 t. nel 1966) che da sola acquista il 75% del caffè venduto dai Sama nella Cee. I principali fornitori sono nell'ordine: la Costa d'Avorio, il Camerun, il Madagascar, il Congo-Kinshasa ed il Togo. La parte dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è in diminuzione (24,8% nel 1964, 22% nel 1966 in termini di valore). Si veda: Commissione, *Il mercato dei prodotti tropicali*, in «Prodotti e scambi commerciali dei paesi in via di sviluppo», Bruxelles, gennaio 1966 e aprile 1968.

¹³ Anche per questo prodotto la Francia è il maggior acquirente (51.337 t. nel 1966). Seguono a breve distanza: la Germania Occidentale (47.976 t.), l'Olanda (39.772 t.), il Belgio-Lussemburgo (7.962 t.), l'Italia (11.694 t.). La parte dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è in aumento (dal 40,5% nel 1964 al 41,4% nel 1966 in termini di valore). Si veda: Conferenza parlamentare dell'Associazione, *Terza relazione annua di attività del Consiglio di Associazione* (1 giugno 1966 - 7 giugno 1967), Bruxelles, p. 67.

importazioni agricole totali) che risultano in sensibile aumento in volume (+ 9 %), nel periodo 1964-1967, anche se l'incremento di valore è modesto (+ 1 %) ¹⁴.

Al quinto posto vi sono le importazioni di *banane fresche* (265.948 t. nel 1967, pari a 54 milioni di dollari, cioè il 4,1 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che, pur avendo registrato un aumento in tonnellaggio ed in valore del 6 % (nel periodo 1964-1967) sono in rapida diminuzione rispetto agli elevati livelli di vendita del 1965 (370.197 t.) e del 1966 (289.198 t.) ¹⁵.

Al sesto posto vi sono le importazioni di *olio di arachide* (162.170 t. nel 1967, pari a 54 milioni di dollari, cioè il 4,1 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che in volume, nel periodo 1964-1967, sono aumentate del 9 %, ma in valore sono diminuite del 4 % ¹⁶.

Al settimo posto vi sono le importazioni di *olio di palma* (130.062 t. nel 1967, pari a 31 milioni di dollari, pari al 2,4% delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che però sono in rapida diminuzione. Infatti, nel periodo 1964-1967, gli acquisti di olio di palma sono scesi del 17 % in quantità e del 15 % in valore ¹⁷.

All'ottavo posto vi sono le importazioni di *cotone in massa* (67.124 t. nel 1967, pari a 37,7 milioni di dollari, cioè il 2,9 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che sono in ripresa. Nel periodo 1964-1967 si registra un aumento del 13 % in tonnellaggio e

¹⁴ La Francia assorbe la quasi totalità (92%) di tali importazioni, seguita dall'Italia (7%). Tra gli Stati associati, il Senegal è il principale produttore (65%) delle esportazioni dirette nella Cee. Seguono il Niger (29%) ed il Camerun. La Cee si approvvigiona per il 43% negli Stati associati e per il 51% negli altri paesi africani, soprattutto nella Nigeria. Si veda: Commission, *Evolution des échanges commerciaux Cee-Eama* (1964-1966), Bruxelles, dicembre 1967, p. 19.

¹⁵ Tale contrazione è in gran parte da attribuire all'Italia che ha ridotto i propri acquisti di banane dagli Stati associati (208.000 t. nel 1965 e 124.000 t. nel 1966) per rifornirsi maggiormente dall'America Latina. La parte relativa degli Stati associati nelle importazioni mondiali della Cee è passata dal 30% nel 1964 al 22% nel 1966. Si veda: Association Cee-Eama, « Le Conseil », *Rapport du groupe mixte d'experts pour l'écoulement des produits originaires des Eama*, Bruxelles, 1967, p. 15.

¹⁶ Questa riduzione in valore si spiega con l'aggiustamento del prezzo garantito della Francia (che, in pratica, è l'unico cliente dei Sama nella Cee) a certi Stati associati. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee, pur essendo elevata, è in diminuzione. Infatti, in valore, dal 77% nel 1964 si è passati al 64% nel 1966. Il fatto è che, salvo la Francia, i paesi membri della Cee acquistano olio d'arachide dai paesi terzi, in specie dall'America Latina le cui vendite nella Cee per questo prodotto hanno registrato negli ultimi anni una progressione spettacolare (1% nel 1964, 26% nel 1966).

¹⁷ La Germania è il migliore cliente dei Sama per l'olio di palma. Seguono nell'ordine: la Francia, l'Italia, il Belgio-Lussemburgo e l'Olanda. Il Congo-Kinshasa è il principale fornitore (da solo infatti vende nella Cee i 4/5 delle vendite totali) seguito dalla Nigeria (15% nel 1966). La parte dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è in diminuzione (53,4% nel 1964; 42% nel 1966).

del 5 % soltanto in valore. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è stazionaria (5 % circa in valore)¹⁸.

Al nono posto vi sono le importazioni di *panelli* (244.737 t. nel 1967, pari a 22,4 milioni di dollari, cioè l'1,7 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che sono in forte aumento. Nel periodo 1964-1967 si registra un incremento in quantità del 21 % ed in valore del 27 %. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee, nonostante gli aumenti registrati, è in diminuzione. Si è infatti passati dal 6,3 % nel 1964 al 4,6 % nel 1966 (in termini di valore). Tutto ciò significa che aumentano di più le importazioni dai paesi terzi, in specie dall'America Latina che da sola fornisce il 30 % circa delle importazioni della Cee¹⁹.

Al decimo posto vi sono gli acquisti di *gomma naturale* (25.201 t. nel 1967, pari a 10 milioni di dollari, cioè lo 0,8 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che sono in aumento. Infatti, nel periodo 1964-1967, si rileva un incremento in volume del 13 %, al quale però corrisponde una riduzione in valore del 3 % circa. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è in aumento. Infatti, nel periodo 1964-1966, si è passati, in termine di valore, dal 4,8 % al 6,0 nel 1966²⁰.

All'undicesimo posto vi sono gli acquisti di *noci e mandorle palmisti* (59.081 t. nel 1967, pari a 8,7 milioni di dollari, cioè lo 0,7 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che sono in rapida diminuzione. Infatti, nel periodo 1964-1967, si rileva una diminuzione in volume del 47 % ed in valore del 48 %. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è scesa, in termini di valore, dal 29,6 % nel 1964 al 18,2 % nel 1966²¹.

Al dodicesimo posto vi sono le importazioni di *olio di palmisti* (28.638 t. nel 1967, pari a 7,4 milioni di dollari, cioè lo 0,6 % delle

¹⁸ La Francia è l'unico paese della Cee che abbia aumentato i propri acquisti dai Sama per questo prodotto. I principali fornitori della Cee sono il Ciad (40% delle importazioni in provenienza dagli Stati associati), l'Alto Volta e il Congo-Kinshasa. Si veda: Association Cee-Eama: « Le Conseil », *Rapport du groupe mixte d'experts pour l'écoulement des produits originaires des Eama*, cit., p. 77.

¹⁹ La Francia assorbe i 2/3 circa delle importazioni della Cee provenienti dai Sama e la Germania Occ. la quasi totalità della parte restante. Il Senegal è di gran lunga il principale paese fornitore.

²⁰ La Francia è il primo cliente dei Sama, seguito dal Belgio-Lussemburgo e dall'Italia che, nel 1966, ha aumentato sensibilmente i suoi acquisti. Il Congo-Kinshasa è il principale fornitore. Seguono nell'ordine: la Costa d'Avorio, il Camerun, il Congo-Brazzaville e la Repubblica Centrafricana. Si veda: Association Cee-Eama, « Le Conseil », *Rapport du groupe mixte pour l'écoulement des produits originaires des Eama*, cit., p. 72.

²¹ La flessione delle importazioni della Cee è dovuta in gran parte all'entrata in funzione di una fabbrica di olio di palmisti nel Dahomey. Infatti, l'esportazione di noci e mandorle palmisti del Dahomey è passata da 54.015 t. nel 1964 a 7.665 t. nel 1966. Si veda: Commission, *Evolution des échanges commerciaux Cee-Eama* (1964-1966), cit., p. 21.

importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che sono in rapidissima espansione. Infatti, nel periodo 1964-1967, in termini di tonnellaggio si registra un aumento del 103 % ed in termini di valore un incremento dell'87 %. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è parallelamente in forte aumento. Infatti, in termini di valore, si è passati dal 57,3 % nel 1964 al 78 % nel 1966²².

Al tredicesimo posto vi sono le importazioni di *tabacchi greggi* (3.949 t. nel 1967, pari a 5,9 milioni di dollari, cioè lo 0,4 % delle importazioni agricole totali della Cee dai Sama) che sono in diminuzione. Infatti, nel periodo 1964-1967, si registra una contrazione del 19 % sia in volume che in valore. La parte relativa dei Sama sulle importazioni mondiali della Cee è passata dal 2,2 % nel 1966 al 2 % nel 1967 (in termini di valore). La parte dell'America Latina è di gran lunga più importante nella Cee (20 % circa)²³.

Trascurabili, infine, sono gli acquisti della Cee per quanto riguarda gli *zuccheri greggi* (0,3 % delle importazioni agricole totali della Cee), il *riso greggio e pilato* (0,2 %), la *vaniglia* (0,1 %), gli *oli essenziali* (0,1 %), il *copra*, il *pepe* ed il *pimento*.

Graduale riduzione delle preferenze per i prodotti agricoli tropicali dei Sama sui mercati della Cee

L'insoddisfacente andamento delle importazioni agricole della Cee dai Sama non deve meravigliare se si considera che i vantaggi preferenziali accordati dalla Convenzione di Yaoundé sono molto limitati. Infatti, come abbiamo ripetutamente sottolineato, per i prodotti tropicali di base — una delle fonti principali delle esportazioni degli Stati associati — raramente le preferenze sono elevate²⁴. Inoltre, per alcuni prodotti (grani oleaginosi, cotone, legni tropicali) le preferenze sono nulle, dato che la Cee applica ai paesi terzi (non associati) la franchigia doganale²⁵.

²² L'Italia è il principale acquirente della Cee (10.146 t. nel 1967). Seguono nell'ordine; la Germania Occidentale (9.440 t.), la Francia (6.388 t.); il Belgio-Lussemburgo (926 t.) e l'Olanda (541 t.). Il principale fornitore è il Dahomey. Si veda: Association Cee-Eama, « Le Conseil », *Rapport du groupe mixte d'experts pour l'écoulement des produits originaires des Eama*, cit., p. 73.

²³ La Francia assorbe la quasi totalità delle esportazioni dei Sama. Il Madagascar è il principale paese fornitore (65% circa).

²⁴ La preferenza doganale per i Sama è infatti del 20% per le banane e i succhi e le conserve di ananasso. Va dal 9% al 10% per gli ananassi, gli oli oleaginosi, il caffè verde, la vaniglia. Ed è decisamente su un livello basso per il cacao in fave (5,4%).

²⁵ Peraltro, il contingente tariffario a dazio nullo accordato alla Germania Occ. per le banane ha praticamente annullato ogni preferenza in questo settore per i Sama. La Germania Occidentale infatti importa quasi tutto il suo fabbisogno di banane fresche dai Paesi dell'America Latina.

Peraltro, i dazi sul tè, il matè ed i legni tropicali sono stati sospesi. E tale sospensione è stata poi resa definitiva nel quadro del Kennedy-Round. E gli stessi negoziati commerciali multilaterali del Gatt provocheranno una diminuzione delle preferenze, poiché comportano una riduzione sostanziale, in diversi casi, della maggior parte dei dazi della Tec²⁶. L'accordo di associazione con la Nigeria, firmato a Lagos nel luglio 1966, ha d'altro canto apportato nuove riduzioni al sistema preferenziale Cee-Sama, anche se, per i prodotti più importanti, i vantaggi accordati alla Nigeria sono stati limitati a quantità determinate mediante un sistema di contingenti tariffari a dazio nullo²⁷.

Ed il recente accordo di associazione firmato ad Arusha il 26 luglio 1968, con la Tanzania, l'Uganda ed il Kenya costituisce un altro passo in questa direzione²⁸.

Andamento delle importazioni dei prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella politica agricola comune

Come già abbiamo sottolineato, un'ulteriore limitazione all'efficacia del sistema preferenziale è data dall'art. 11 della Convenzione. Infatti, ai sensi di tale articolo, la Comunità nel determinare la propria politica agricola comune si limita « a prendere in considerazione » gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. Così se la Cee desidera, ad esempio, creare un sistema di prelievi o modificare i dazi della Tec per i prodotti agricoli dei Sama che rientrano nella Pac non ha alcun obbligo di ottenere il parere conforme degli Stati associati. La Comunità deve semplicemente consultarli, senza peraltro avere alcun obbligo di tenere conto della loro opinione. Fino ad oggi comunque la Cee non ha applicato integralmente agli Stati associati i regimi di prelievi previsti nei confronti dei paesi terzi. Infatti, in generale, i Sei hanno accordato ai Sama l'eliminazione dal prelievo della parte mobile. Ciò nonostante gli interessi degli Stati associati per i prodotti da essi esportati nella Cee che rientrano nella Pac sono stati presi in considerazione solo in modo marginale, a causa soprattutto della complessità della Pac e della ten-

²⁶ Notiamo comunque che le riduzioni tariffarie decise nell'ambito del Kennedy-Round interessano poco la maggior parte dei dazi della Tec che interessano i Sama. Le sole modifiche di rilievo riguardano soprattutto il tabacco, i prodotti trasformati del cacao e dello zucchero, ed i compensati. Si veda: Associazione Cee-Sama, *Comunicazione della Comunità sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali del Gatt*, Bruxelles, 17 luglio 1967, 118-f-67 (comma 73).

²⁷ Si tratta dei seguenti prodotti: cacao, olio di palma, olio d'arachide, legni placcati e controplaccati. Si veda: *A Synopsis of the Nigerian Association Treaty*, in « Common Market », n. 8, agosto 1966.

²⁸ Si veda: *La Convention avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie porte à vingt-deux le nombre des pays africains associés au Marché Commun*, in « Le Monde », 9-10 giugno 1968.

TABELLA 6. Importazioni nella Cee dei 17 principali prodotti agricoli provenienti dai Sama che rientrano nella Pac.

Paesi membri della Cee	1964		1965		1966		Variazione in %		
	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	tonn.	1.000 \$	Quantità		Valore
							1965-64	1966-65	1965-64 1966-65
Belgio-Lussemburgo	28.601	6.666	17.264	4.623	13.167	3.574	-39,6	-28,0	-30,7 -22,7
Francia	685.332	172.829	616.534	156.312	637.206	154.502	-10,0	+ 3,3	- 9,6 - 1,2
Germania Occidentale	82.059	18.860	56.726	14.700	62.221	15.852	-30,9	+ 9,9	-21,0 + 6,4
Italia	35.822	6.556	38.171	10.199	54.970	12.764	+ 6,5	+44,0	+55,6 +25,2
Olanda	30.805	6.855	24.756	5.556	21.339	4.435	-19,6	-13,8	-19,0 -20,2
Cee	862.619	211.406	753.451	190.382	789.103	191.117	-12,7	+ 4,7	-10,0 + 0,4
Importazione mondiale Cee di 19 prodotti agricoli	16.075.630	3.766.956	16.828.044	3.608.049	16.775.346	3.793.410	+ 4,7	- 4,2	- 0,4 + 5,1
% Sama mondiale	5,4	5,6	4,5	5,3	4,7	5,0			

Fonte: Commission, *Documentation Statistique relative aux Echanges Commerciaux des Etats Membres avec les Eama, Le Nigeria l'Est Africain* (Kenya, Ouganda, Tanzania), décembre 1967, Bruxelles.

denza dei Sei paesi membri a proteggere al massimo i prodotti agricoli europei.

Le importazioni Cee dei prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella Pac (che, nel 1966, costituiscono il 14,5 % delle importazioni globali della Cee dai Sama), nel periodo 1964-1966, sono in fase di sensibile stagnazione. Infatti, come si può vedere nella Tabella 6, le importazioni dei 17 prodotti agricoli che rientrano nella Pac, in termini di valore sono diminuite del 10 % nel 1965 (mentre, nello stesso anno, le importazioni globali sono diminuite soltanto dello 0,3 %) e sono aumentate dello 0,4 % nel 1966 (mentre le importazioni globali, nello stesso anno, sono aumentate del 15 %).

I dati per il 1967 ancora non sono disponibili per tutti i 17 prodotti che rientrano nella Pac e sembrano segnare un lieve aumento rispetto al 1966. È chiaro però che nell'intero periodo 1964-1967 per i prodotti che rientrano nella Pac dobbiamo constatare non solo un andamento insoddisfacente, ma un vero e proprio regresso degli scambi Cee-Sama. Infatti, come si vede nella Tabella 7, nel periodo 1964-1966 le importazioni Cee dei 17 prodotti in questione, in termini di quantità, risultano inferiori del 9 % (rispetto al 1964) ed in termini di valore risultano inferiori del 10 % (sempre rispetto al 1964). Nello stesso periodo di tempo invece le importazioni globali della Cee dai Sama risultano aumentate del 23 % nel 1966 (rispetto al 1964) in tonnellaggio e del 13 % in valore. Peraltro, l'andamento negativo degli scambi relativi ai prodotti che rientrano nella Pac è confermato dal fatto che la parte relativa del valore delle importazioni dei 17 prodotti dei Sama sulle importazioni globali è diminuito, passando, in termini di valore, dal 18,4 % nel 1964 al 14,5 % nel 1966 e, in termini di quantità, dall'8,4 % nel 1964 al 6,3 % nel 1966.

Inoltre, come si vede nella Tabella 6, l'incidenza delle importazioni Cee dei 17 prodotti in questione originari dei Sama sulle importazioni mondiali della Comunità, nel periodo 1964-1966, è in sensibile diminuzione. Infatti, in termini di valore, si è scesi dal 5,6 % nel 1964 al 5 % nel 1966, mentre, in tonnellaggio, si è scesi dal 5,4 % nel 1964 al 4,7 % nel 1966.

La contrazione delle importazioni della Cee dei prodotti agricoli che rientrano nella Pac provenienti dai Sama interessa tutti i Paesi membri, salvo l'Italia. Il nostro Paese infatti, in complesso, è l'unico a registrare sensibili aumenti nelle importazioni dai Sama. In termini di quantità risulta infatti un incremento del 6,5 % nel 1965 e del 44 % nel 1966. In termini di valore risulta peraltro un incremento del 55,6 % nel 1965 e del 25,2 % nel 1966. La Francia è comunque sempre il migliore cliente dei Sama.

Tale Paese infatti nel 1966 ha importato 637.206 t. per un valore di 154.502.000 dollari. Seguono in ordine di importanza: la Ger-

TABELLA 7. Evoluzione delle importazioni della Cee provenienti dai Sama dei prodotti agricoli che rientrano nella politica agricola comune nel periodo 1964-1967.

numeri indici (1964 = 100)

Prodotti che rientrano nella Pac	Quantità (in tonnellate)			Valore in migliaia di \$		
	Indice 1965	Indice 1966	Indice 1967	Indice 1965	Indice 1966	Indice 1967
1. Arachidi decorticate	99	114	109	90	107	101
2. Copra	67	52	28	80	55	28
3. Noci e mandorle palmisti	73	54	53	84	58	52
4. Olio d'arachide	101	101	109	100	91	96
5. Olio di cocco-copra			n.d.			n.d.
6. Olio di palma	65	73	83	75	78	85
7. Olio di palmisti	183	195	203	205	203	187
8. Zuccheri greggi	44	25	108	39	7	53
9. Riso pilato, brillato, spezzato	63	77	64	63	69	65
10. Riso greggio	63	77	64	63	69	65
11. Conserve d'ananas	123	164	n.d.	115	142	n.d.
12. Succo d'ananas	110	111	n.d.	103	98	n.d.
13. Farina, semola, sagù, manioca e similari	58		n.d.	64		n.d.
14. Radici di manioca e similari	65	92	n.d.	71	103	n.d.
15. Tapioca	93	75	n.d.	95	78	n.d.
16. Amidi e fecole	74	161	n.d.	70	149	n.d.
17. Tabacchi greggi	93	107	81	99	99	81
Totale dei 17 prodotti	87	91	n.d.	90	90	n.d.
Importazioni globali dei Sama	116	123	n.d.	100	115	113

Fonte: Nostre elaborazioni.

mania Occ. (62.221 t. per un valore di 15,8 milioni di dollari); l'Italia (58.970 t. per un valore di 12,8 milioni di dollari); l'Olanda (21.339 t. per un valore di 4,4 milioni di dollari); il Belgio-Luss. (13.147 t. per un valore di 3,6 milioni di dollari).

Come si può vedere nella Tabella 7, anche per i prodotti che rientrano nella Pac il problema delle oscillazioni dei prezzi è importante, dato che spesso pregiudica gli sforzi fatti dagli Stati associati per aumentare le esportazioni nella Cee. Così, ad esempio, nel 1967 (rispetto al 1964) gli Stati associati hanno aumentato le loro vendite di arachidi decorticate nella Cee del 9 %, ma il relativo valore di questi maggiori sforzi d'esportazione è stato premiato da un modestissimo incremento in valore (+ 1 %). Andamento ancora peggiore si è avuto per l'olio di arachide che nel 1967 (rispetto al 1964) registra un aumento in tonnellaggio del 9 % cui fa riscontro una diminuzione in valore del 4 %; per l'olio di palmisti che, pur registrando nel 1967 un incremento notevole in quantità (+ 103 %), ha avuto un aumento in valore inferiore (+ 87 %); per le conserve d'ananassi (+ 64 % in quantità; + 42 % in valore); per i succhi d'ananassi (+ 11 % in quantità; — 2 % in valore).

Circa la composizione dei 17 prodotti che rientrano nella Pac, osserviamo che *la parte preponderante è costituita dai prodotti oleaginosi* (arachidi decorticate, olio d'arachide, olio di palma, olio di palmisti, noci e mandorle palmisti).

In particolare, figurano al primo posto nelle importazioni della Cee che rientrano nella Pac le *arachidi decorticate* (350.796 t. nel 1967, pari ad un valore di 68,4 milioni di dollari, cioè il 5,2 % delle importazioni globali dai Sama). Seguono poi nell'ordine: l'*olio di arachide* (162.170 t., pari ad un valore di 54 milioni di dollari nel 1967, cioè un'incidenza fra 4,1 % sulle importazioni globali dai Sama); l'*olio di palma* (130.062 t., pari ad un valore di 31,2 milioni di dollari nel 1967, cioè un'incidenza del 2,4 % sulle importazioni agricole globali dai Sama); le *noci* e le *mandorle palmisti* (59.081 t., pari ad un valore di 8,7 milioni di dollari nel 1967, cioè un'incidenza dello 0,7 % sulle importazioni globali dai Sama); l'*olio di palmisti* (28.638 t. pari ad un valore di 7,5 milioni di dollari, cioè un'incidenza dello 0,6 % sulle importazioni globali dai Sama).

Trascurabile è invece l'importazione nella Cee dai Sama del *copra* e dell'*olio di cocco-copra*.

Oltre agli oleaginosi rientrano nella Pac i seguenti prodotti:

— le *conserve d'ananassi* (17.156 t. nel 1966, pari a 6,1 milioni di dollari con un'incidenza dello 0,5 % sulle importazioni globali dai Sama);

— i *tabacchi greggi* (3.949 t. nel 1967, per un valore di 5,9 milioni di dollari, pari allo 0,4 % delle importazioni globali dai Sama);

— il *riso pilato, brillato, spezzato ed il riso greggio* (10.437 t. nel 1967, per un importo di 3,2 milioni di dollari, pari allo 0,2 % delle importazioni globali dai Sama);

— il *succo d'ananassi* (7.682 t. nel 1966 pari ad 1,8 milioni di dollari, cioè lo 0,1 % delle importazioni globali dai Sama).

Trascurabili sono invece le importazioni di *zuccheri greggi, di radici di manioca, di tapioca, di amidi e fecole*.

Provvedimenti adottati dalla Cee per i principali prodotti agricoli dei Sama che rientrano nella Pac: i prodotti oleaginosi

Finora, per tutelare gli interessi dei Sama, sono stati elaborati regolamenti concernenti i prodotti oleaginosi, il riso, i prodotti della manioca (radici, farina, fecola), la frutta e le conserve di frutta con aggiunta di zucchero.

Sono inoltre attualmente allo studio proposte di regolamento per il tabacco e lo zucchero.

I predetti regolamenti sono stati definiti caso per caso dal Consiglio su proposta della Commissione, previa consultazione dei Sama.

Per quanto concerne i prodotti oleaginosi dei Sama, tenuto conto che si tratta dei prodotti agricoli più importanti²⁹ che rientrano nella Pac e che interessano in modo rilevante l'economia di alcuni Stati associati, la Cee ha preso in considerazione gli interessi degli Stati associati, conformemente alle disposizioni dell'art. II della Convenzione e degli impegni assunti dal Consiglio nella sua risoluzione del 23 dicembre 1965³⁰.

²⁹ Gli oleaginosi sono importanti soprattutto per il Senegal (arachide), il Niger (arachide), il Camerun (arachide), il Congo-Kinshasa (olio di palma), il Dahomey (olio di palma), i palmisti (Dahomey e Togo). I Sama occupano un posto importante nel commercio internazionale dei prodotti di arachide e di olio di palma. I prodotti oleaginosi dei Sama rappresentano infatti, nel loro complesso, meno del 10% delle esportazioni mondiali di semi e di oli e meno del 7% delle esportazioni di panelli. Per contro, i Sama partecipano per il 35% alla esportazione mondiale di semi ed oli di arachide. Questa proporzione è del 30% per l'olio di palma. E se non è che del 16% per quanto riguarda l'olio di palmisti, i Sama forniscono la quasi totalità dell'olio di palmisti esportato dai paesi d'origine. Va rilevato, inoltre, che la Nigeria, in quanto paese esportatore, riveste una importanza molto vicina a quella dell'insieme dei Sama. Si veda: Commissione, *Il mercato degli oleaginosi tropicali negli Stati membri della Cee*, Collezione studi, Serie sullo sviluppo dell'oltremare, n. 4, Bruxelles, 1966.

³⁰ Ricordiamo che, definito nelle sue grandi linee dalla fine del 1963, il mercato unico dei prodotti oleaginosi nella Comunità è stato attuato il 1° luglio 1967 dopo quello dell'olio di oliva realizzato nel novembre 1964. Una deroga relativa al secondo semestre del 1967 ha tuttavia consentito di portare a termine gli accordi relativi all'arachide conclusi nel quadro della zona del franco. Il mercato unico dei prodotti oleaginosi nella Cee si basa essenzialmente sull'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune (è noto che i dazi sui semi e sui panelli, nulli, sono consolidati nel quadro del Gatt), sulla soppressione di qualsiasi limitazione di carattere quantitativo o misura di effetto equivalente (salvo

Infatti, in data 27 luglio 1967 il Consiglio dei Ministri della Cee col Regolamento n. 355/67/Cee e la decisione n. 67/491, ha disposto:

— l'ammissione in franchigia doganale degli oli e — per quanto concerne i semi oleaginosi — l'applicazione, in caso di necessità, di misure particolari di natura non finanziaria ³¹;

— e la concessione di *un aiuto finanziario* di 14 milioni di u.c. nel periodo I° luglio 1967 - 31 maggio 1969 allo scopo di attenuare le conseguenze di eventuali ribassi dei corsi mondiali, al di sotto dei seguenti prezzi di riferimento (base cif): arachidi 186 dollari per tonnellata; copra 188 dollari per tonnellata; palmisti 145 dollari per tonnellata; olio di palma 225 dollari per tonnellata ³².

L'ammontare di questo aiuto comporta dei limiti. Esso infatti è pari all'80% della differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del mercato mondiale di ogni prodotto, moltiplicato per la quantità dello stesso prodotto originario degli Stati associati importato nella Comunità. Tuttavia dall'aiuto previsto sarà dedotto l'80% degli importi dovuti per uno stesso prodotto e per una stessa campagna, a titolo di sostegno dei prezzi nel quadro degli aiuti alla produzione finanziati dal Fes, in quanto detti importi corrispondono alla differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo mondiale.

Inoltre, l'aiuto accordato agli Stati associati e ai Ptom (Paesi e Territori d'Oltremare) non può superare l'importo massimo di 13 milioni di u.c., ripartito in quote semestrali, per la durata del periodo preso in considerazione. Tuttavia, oltre a questi 13 milioni, è previsto che in caso di bisogno il Consiglio può decidere di completare l'aiuto nel limite di un milione di unità di conto prelevato dall'ammontare degli interessi del primo Fondo Europeo di Sviluppo ³³.

deroga) e, come corollario, sulla concessione di una sovvenzione a favore di semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti e lavorati nella Comunità, aiuto pari, in linea di principio, alla differenza esistente fra il prezzo indicativo fisso per la Comunità ed il prezzo del mercato mondiale. Si veda: Commissione, *Il mercato comune agricolo si avvia al compimento*, in « Notizie sulla Pac », Bruxelles, agosto 1966.

³¹ Si tratta precisamente del Regolamento n. 355/67/Cee relativo al regime applicabile ai prodotti oleaginosi originari degli Stati associati d'Africa e Madagascar e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della decisione del 25 luglio 1967 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Cee che prevede disposizioni speciali applicabili ai prodotti oleaginosi originari degli Stati associati d'Africa e Madagascar e dei paesi e territori d'oltremare. Si veda « Gazzetta Ufficiale », n. 173, 29 luglio 1967.

³² Per quanto concerne le arachidi e l'olio di palma, tali prezzi sono nettamente superiori ai corsi mondiali della fine del 1967 e dei primi mesi del 1968. Gli Stati associati tuttavia avevano chiesto che venisse preso a carico della Comunità il 95% e che i prezzi di riferimento fossero fissati a livelli più alti (per l'arachide 196 dollari/t.; per il palmisti 145 dollari/t.; per l'olio di palma 242 dollari/t.).

³³ L'onere finanziario verrà ripartito fra i Sei in base al criterio di ripartizione delle spese del Feoga, e cioè Belgio: 8,1% (1.053.000 \$); Germania Occ.:

Il provvedimento adottato dalla Cee a favore dei prodotti oleaginosi dei Sama è stato *molto apprezzato* dagli Stati associati, i quali devono fronteggiare sul mercato comunitario la dura concorrenza dei prodotti di sostituzione³⁴ esportati nella Comunità da alcuni paesi sviluppati (in specie dagli Usa).

La decisione della Cee di attenuare le conseguenze di una riduzione dei corsi mondiali al di sotto di un prezzo di riferimento per tali prodotti al momento della importazione nella Comunità costituisce infatti un progresso reale, se si considera che in questo settore, come del resto in molti altri, regna sui mercati mondiali una grande anarchia che sovente provoca veri e propri crolli delle quotazioni mondiali³⁵.

Il provvedimento adottato dalla Cee in questo settore costituisce tuttavia soltanto una soluzione parziale. Appare infatti sempre più evidente la necessità di giungere — nel quadro delle relazioni fra paesi sviluppati e paesi emergenti — alla conclusione di accordi sulla stabilizzazione dei prezzi dei prodotti di base preferibilmente sul piano mondiale, anche nel quadro stesso dell'Associazione Cee-Sama ove le discussioni in sede Unctad continuino a rivelarsi sterili.

D'altro canto, considerate le sensibili diminuzioni delle quotazioni mondiali dei prodotti oleaginosi in questi ultimi mesi, v'è da lamentare il preoccupante ritardo con il quale le disposizioni predette a favore degli oleaginosi vengono messe in atto. Non è stato infatti ancora emanato il regolamento finanziario che fissa i contributi degli Stati membri ed alcuni Governi della Cee non hanno ancora ratificato la decisione 67/491/Cee.

Non si può peraltro passare sotto silenzio la difficile situazione di mercato degli oleaginosi nella Cee. Gli oleaginosi provenienti dai Sama incontrano infatti una concorrenza sempre più accanita da parte dell'olio di soia. Inoltre, il fatto che gli Stati associati trasformino gli oleaginosi, dato che vi sono maggiori possibilità di sbocco per gli oli che per i semi, rischia di provocare le reazioni dei produttori di oli della Comunità. E l'avere fissato prezzi comunitari troppo alti per la colza provocherà

31,2% (4.056.000 \$); Francia: 32% (4.160.000 \$); Italia: 20,3% (2.639.000 \$); Lussemburgo: 0,2% (26.000 \$); Olanda 8,2% (1.066.000 \$). Si veda: Conferenza parlamentare dell'Associazione, *Relazione dell'on. A. Armengaud*, doc. 20, cit., p. 32.

³⁴ Esistono varie possibilità di sostituzione, non soltanto fra i diversi oli tropicali, ma anche fra questi prodotti e altri grassi vegetali o animali (burro) delle regioni temperate, regioni che costituiscono i principali sbocchi degli oli di origine tropicale. Si veda: Associazione Cee-Sama, *Relazione del gruppo misto di esperti per lo smercio dei prodotti originari dei Sama*, cit., p. 118.

³⁵ In particolare, alcuni paesi sviluppati (in specie taluni paesi dell'Est per quanto riguarda il girasole e soprattutto gli Usa per quanto riguarda le esportazioni di soia in semi) coprono una parte sempre maggiore nel commercio internazionale a tutto danno dei paesi emergenti. Si veda: Associazione Cee-Sama, *Relazione del gruppo misto di esperti per lo smercio dei prodotti originari dei Sama*, cit., pp. 21-38.

una riduzione delle importazioni comunitarie di olio di arachide dai Sama ³⁶.

L'espansione delle vendite nella Cee degli oleaginosi originari dei Sama è d'altro canto pregiudicata dall'esistenza di una imposta sulla margarina in Italia dell'importo di 120 lire il Kg.

La formazione di imponenti eccedenze di burro nella Comunità ha poi determinato nel maggio 1968 l'applicazione di una tassa sui grassi di origine vegetale, il che rischia di avere negative ripercussioni sull'economia dei Sama direttamente interessati all'esportazione nella Cee ³⁷.

Provvedimenti della Cee a favore dei principali prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella Pac: il riso

Benché gli scambi di riso fra i Paesi della Cee e gli Stati associati siano alquanto limitati ³⁸, la Cee, nell'ambito della regolamentazione comunitaria per il riso, aveva subito instaurato un regime particolare per le importazioni di riso in provenienza dai Sama e dai Ptom.

Con il Regolamento n. 121/64/Cee, entrato in vigore il 4 novembre 1964, il Consiglio aveva infatti fissato delle disposizioni generali per le importazioni di risi e di rotture di riso in provenienza dai Sama e dai Ptom, nonché disposizioni particolari per le importazioni di risi in provenienza dal Madagascar e dal Surinam. Le disposizioni generali del Regolamento n. 121/64/Cee consistevano nell'applicare:

— al riso semigreggio, al risone e alle rotture di riso, un prelievo pari a quello applicabile alle importazioni in provenienza dei paesi terzi *diminuito* di un importo uguale a quello dell'ammontare forfettario (elemento preferenziale inteso a consentire uno sviluppo graduale degli scambi);

— al riso lavorato, un prelievo composto di un elemento mobile

³⁶ Si prevede infatti che la produzione francese di colza aumenterà sensibilmente in seguito all'aumento dei prezzi decisa in sede comunitaria.

³⁷ Circa l'applicazione di questa tassa sui grassi d'origine vegetale, osserviamo che una decisione era già stata presa nel 1964, ma non era mai stata applicata. Il Consiglio prevede che tale tassa farà affluire nelle casse del Feoga 87,5 milioni di dollari all'anno. La tassa colpirà tutti i prodotti grassi d'origine vegetale e estratti da animali marini. L'annuncio del provvedimento ha suscitato vive preoccupazioni anche in molte categorie di industriali, i quali sottolineano che con questa tassa non si risolve di certo il problema delle eccedenze di burro, mentre vasti settori industriali ne subiranno le conseguenze. Si veda: *Scompensi nel compromesso sui prodotti lattiero-caseari nella Cee*, in « Il Sole - 24 Ore », 5 giugno 1968.

³⁸ Infatti, l'unico esportatore dei Sama nella Cee è il Madagascar che nella Comunità trova un solo cliente: la Francia, ove peraltro la maggior parte del fabbisogno — come in Italia — è coperto dalla produzione nazionale. L'ostacolo principale allo smercio del riso del Madagascar è il suo prezzo elevato (il doppio del prezzo mondiale), anche se si tratta di riso di alta qualità. Si veda: *Associazione Cee-Sama, Relazione del gruppo misto di esperti per lo smercio dei prodotti originari dei Sama*, cit., pp. 61-63.

e di importo pari a quello applicabile alle importazioni in provenienza dagli Stati membri.

Le disposizioni particolari del predetto Regolamento riguardavano le importazioni di risi in provenienza dal Madagascar e dal Surinam. Ad entrambi questi paesi si accordava un sistema di contingenti in franchigia ³⁹.

Il 1° settembre 1967, con l'entrata in vigore del mercato unico per il riso, negli scambi intracomunitari non doveva più applicarsi alcun prelievo. Non poteva perciò più applicarsi anche il Regolamento n. 121/64/Cee, poiché proprio l'elemento fisso costituisce un elemento per determinare la preferenza accordata ai Sama. La Commissione perciò presentò una nuova proposta di regolamento per stabilire il regime da applicare nel periodo 1° settembre 1967 - 31 maggio 1969 al riso e alle rotture di riso importate nella Cee dai Sama e dai Ptom.

La proposta della Commissione prevedeva:

- per il riso una riduzione forfettaria del prelievo di 0,25 u.c. per 100 Kg;
- per le rotture di riso una riduzione di 0,18 u.c. per 100 Kg;
- ed, infine, non prendeva più in considerazione la possibilità di concedere dei contingenti a dazio nullo.

La Commissione paritetica Cee-Sama — sottolineando che la preferenza accordata agli Stati associati è sensibilmente inferiore a quella che si potrebbe ottenere con i contingenti — nella riunione di Venezia del 1° giugno 1967 chiedeva formalmente di modificare il progetto di regolamento relativo al riso e alle rotture di riso per prevedere la concessione anche di contingenti tariffari. Inoltre, si chiedeva un aumento della preferenza accordata al riso dei paesi associati rispetto al riso importato dai paesi terzi, dato che un importo dello 0,25 u.c./100/Kg della preferenza era da considerarsi pressoché irrilevante.

Di fronte a tale presa di posizione, il Consiglio della Cee, il 25 luglio 1967, col Regolamento n. 404/67/Cee, ha stabilito il regime definitivo da applicarsi nel periodo 1° settembre 1967 - 31 maggio 1969, cioè fino alla scadenza della Convenzione ⁴⁰.

In particolare, col nuovo Regolamento, la Cee ha accolto la richiesta degli Stati associati di portare la preferenza a 0,75 u.c./100 Kg. per il riso e a 0,10 u.c./100 Kg per le rotture di riso ⁴¹, ma ha respinto

³⁹ Il sistema di contingenti in franchigia venne applicato durante la campagna 1964/65 e la campagna 1966/67, anche se si trattava di contingenti inferiori a quelli inizialmente proposti (10.000 t. per le importazioni di risi del Madagascar e 9.000 t. per le importazioni, negli Stati membri non produttori, di risi provenienti dal Surinam).

⁴⁰ Si veda: Commissione, *L'organizzazione del mercato ed i bilanci del riso nella Cee*, in «Notizie sulla Pac», n. 15, novembre 1967.

⁴¹ Il prelievo applicabile a 100 kg. di riso originario dei Sama non è perciò di 2,78 u.c., ma soltanto di 2,03 u.c.

il principio dei contingenti tariffari a dazio nullo, dato che il regime del prezzo unico esclude i contingenti in franchigia da prelievo.

Quest'ultima decisione è stata vivacemente deplorata dagli Stati associati, i quali, oltre a fare osservare che i contingenti a dazio nullo riguardavano quantitativi relativamente esigui, ritengono che l'assegnazione di contingenti a dazio nullo avrebbe meglio consentito alla Comunità di adempiere i suoi impegni verso gli associati in una maniera accettabile anche per i paesi produttori di riso della Cee.

Provvedimenti della Cee a favore dei principali prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella Pac: manioca e derivati

Un regime definitivo per la manioca ed i suoi derivati è stato adottato dalla Cee il 25 luglio 1967 col Regolamento n. 361/67/Cee relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁴².

Tale Regolamento, come quello per il riso, prevede *soltanto* una riduzione del prelievo applicabile alle importazioni dei paesi terzi, mentre non ha più accolto il principio dei contingenti a dazio nullo in vigore fino allora per la fecola di manioca.

La preferenza a favore dei Sama varia secondo la natura dei prodotti derivati dalla manioca. In particolare:

— per quanto concerne le *radici di manioca* (che la Cee ha di recente incluso nel campo d'applicazione della sua regolamentazione, mentre in precedenza questo prodotto, proveniente soprattutto dai paesi terzi, godeva di franchigia) il prelievo è diminuito di un importo pari a 0,12 u.c. al quintale nel caso in cui si tratti d'importazioni provenienti dagli Stati associati. Ciò significa che il prelievo applicabile ai paesi terzi è di 0,49 u.c. al q.le e di 0,35 u.c. quando si tratti di radici di manioca provenienti dagli Stati associati;

— per quanto concerne la *farina denaturata di manioca*, il pre-

⁴² La manioca, oltre ad essere un prodotto alimentare, è per i suoi derivati una materia prima industriale molto importante. La manioca secca (cioè la farina di manioca) è utilizzata come mangime per il bestiame. La fecola di manioca (amido ricavato dalla radice) ha delle qualità specifiche che difficilmente consentirebbero la sua surrogazione con altri amidi (ad es. la fabbricazione di talune destrine, di prodotti destinati all'alimentazione e di tapioca). I prezzi della fecola di manioca sono più alti nei Sama rispetto a quelli della Thailandia ove il costo della manodopera è inferiore. Allo stato attuale il potenziale del mercato della Cee è di 10-12.000 t. all'anno. Esso potrebbe essere tuttavia più ampio se i prezzi fossero più competitivi. Si veda: Conferenza parlamentare dell'Associazione, *Relazione dell'on. A. Armengaud sulle soluzioni che possono favorire la commercializzazione nella Cee a prezzi stabili e remunerativi dei prodotti degli Stati associati*, doc. 20, cit., p. 104.

lievo applicabile ai paesi terzi è di 0,74 u.c. e di 0,31 nei riguardi degli Stati associati. Il prelievo quindi incide sul valore del prodotto importato per il 12% nel caso dei paesi terzi e per il 5% nel caso dei Sama;

— per quanto concerne la *fecola di manioca* i contingenti in franchigia doganale concessi finora per i prodotti provenienti dai Sama sono stati sostituiti da un prelievo il cui ammontare, però, è sostanzialmente diminuito rispetto a quello del prelievo che colpisce le importazioni di fecola di manioca provenienti dai paesi terzi. In effetti, il prelievo di 2,42 u.c. al q.le, applicabile alle importazioni dai paesi terzi, viene ridotto a 0,54 u.c al q.le nel caso delle importazioni provenienti dagli Stati associati. In tal modo, il prelievo incide sul valore della fecola di manioca importata per il 4,5% nel caso dei Sama e per il 20% nel caso dei paesi terzi;

— per quanto infine concerne la *tapioca*, il Regolamento 127/67 del Consiglio, del 13 giugno 1967, prevede che la tapioca proveniente dagli Stati associati venga importata in franchigia fino al 31 dicembre 1967. Questo Regolamento è stato poi prorogato al 31 maggio 1969.

La perdita dei contingenti tariffari accordati fino al 31 dicembre 1966 ai paesi associati per l'importazione di fecola di manioca, il prodotto più importante di questo settore, non è sufficientemente compensata dal Regolamento n. 361/67/Cee. Vivaci quindi sono state anche in questo caso le proteste degli Stati associati.

Non si comprende peraltro il protezionismo comunitario allorché si consideri — come ha bene sottolineato l'on. A. Armengaud nel documento di lavoro sottoposto alla commissione paritetica Cee-Sama nel corso della riunione tenuta dal 29 maggio al 2 giugno 1967 a Venezia (doc. Cpa/Cp/85, pag. 77) — che « l'industria dei derivati della manioca rappresenta il tipo di investimenti che è opportuno incoraggiare nei Sama ». Infatti, per il volume ridotto delle importazioni da prevedere all'uopo e per il loro impiego specifico, questi derivati non rappresentano dei concorrenti pericolosi per l'agricoltura e le industrie europee. La fecola di manioca, anzi, costituisce una produzione interessante per i paesi ad elevato sviluppo industriale.

L'obiettivo essenziale della politica da svolgere nei confronti di queste produzioni consiste quindi nel garantire loro una razionale espansione la cui incidenza sul mercato europeo è poco importante rispetto alla produzione europea di prodotti amidacei (che riguarda più di un milione di tonnellate)⁴³.

È peraltro da ritenere che il rapporto fissato nei regolamenti agricoli comunitari fra i prezzi dei mercati mondiali del mais e dell'orzo,

⁴³ L'esperienza insegna peraltro che anche nel caso di completa esenzione da prelievo le importazioni dai Sama e dai Ptom restano particolarmente esigue.

da un lato, e quelli della manioca e dei derivati della manioca importati nella Comunità dai Sama e dai Ptom dall'altro, pregiudichi gli scambi commerciali con tali paesi e sia pertanto in contrasto con lo spirito dell'art. 11 e dell'art. 1 della Convenzione di Yaoundé.

L'ammontare del prelievo da applicare sulla fecola di manioca importata dai paesi terzi è infatti calcolato sulla differenza fra il costo del mais al prezzo mondiale e il prezzo d'entrata dei paesi della Comunità. Il primo è naturalmente soggetto a continue oscillazioni e dal 1967 è sceso costantemente. Ne segue che i prelievi applicati alla fecola di manioca sono sempre più elevati a tutto vantaggio delle casse del Feoga. Parimenti nel 1967 l'elemento variabile del prelievo applicato sulla fecola di manioca in provenienza dai Sama e dai Ptom è salito continuamente, e anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento n. 361 l'importo del prelievo si è aggirato intorno al 20% del valore fob del prodotto imbarcato in Africa⁴⁴.

Lo stesso peraltro accade per i prelievi sulle radici di manioca collegate al prezzo dell'orzo.

In tal modo l'utile rappresentato dalla preferenza accordata agli Stati associati si riduce continuamente, mentre gli oneri costituiti dal totale dei prelievi applicati ai paesi terzi aumentano meno rapidamente di quelli applicati ai Sama.

Per potere sostenere la concorrenza degli altri paesi esportatori di prodotti della manioca (ad es. della Thailandia che pratica salari molto bassi e accorda sovvenzioni alle esportazioni) sarebbe necessario un continuo adattamento alla situazione dei mercati mondiali. Ma una tale soluzione comporterebbe ulteriori spese di amministrazione, gestione, ecc. Sarebbe perciò di gran lunga più opportuno consentire l'importazione di tali prodotti in esenzione da prelievo in conformità delle disposizioni del Regolamento n. 78/65/Cee concernente l'importazione di fecola di manioca, limitando magari la quantità annua (corrispondente per ciascuno Stato membro alla media delle quantità da esso importate dai Sama e dai Ptom nel corso degli anni 1964, 1965, 1966) da importare al fine di evitare il pericolo, peraltro non giustificato, di un aumento troppo rapido delle importazioni nella Cee.

Verrebbe così peraltro eliminata la diversità di trattamento fra fecola di manioca e tapioca, diversità non giustificabile dato che entrambi i prodotti vengono ottenuti dalla manioca con un processo di produzione praticamente identico.

⁴⁴ Così, se, ad esempio, un paese come il Togo esporta nella Comunità un quantitativo di fecola di manioca del valore di 3 milioni di FF (cioè circa 600 t.), su di essi viene applicato un prelievo del 20%, cioè un prelievo di 600.000 FF. Si veda: Parlamento europeo, *Relazione dell'on. Carboni*, doc. 154, p. 4.

Provvedimenti adottati dalla Cee a favore dei principali prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella Pac: succhi e conserve d'ananas

Un'interpretazione molto favorevole agli Stati associati dell'art. 11 della Convenzione di Yaoundé si è avuta nel caso dei succhi e delle conserve d'ananas. Col regolamento n. 356/67/Cee del 25 luglio 1967 relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, succhi e conserve d'ananas hanno beneficiato infatti, fino al 30 giugno 1968, all'importazione nella Cee del *regime doganale intracomunitario*⁴⁵. Tali prodotti sono stati peraltro del tutto assimilati ai prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei⁴⁶. Per le conserve d'ananas, oltre al dazio doganale vigente negli scambi intracomunitari, si applica un prelievo sullo zucchero aggiunto nel prodotto. Di fatto tale dazio si applica soltanto all'entrata in Italia.

Tale prelievo si applica, all'entrata in Italia, anche ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero in provenienza da altri paesi della Comunità. Infatti, dato che il prezzo d'entrata dello zucchero italiano attualmente è più elevato di quello dello zucchero negli altri paesi della Comunità, la Commissione esecutiva ha autorizzato l'Italia a percepire all'importazione dello zucchero dagli altri paesi della Comunità (e quindi dagli Stati associati) un prelievo pari a 4 u.c. per 100 Kg. di zucchero aggiunto nel prodotto importato.

Notiamo peraltro che le importazioni di conserve di frutti tropicali e di succhi d'ananas dai Sama in Francia continueranno ad entrare in franchigia per tutta la durata di validità del Regolamento n. 356/67/Cee⁴⁷.

⁴⁵ Si ricorda che attualmente il dazio doganale per i succhi e le conserve d'ananas è:

- all'importazione in Germania dell'8%;
- all'importazione in Italia del 6,4%;
- all'importazione nel Benelux del 10% (per gli ananas in scatola di peso inferiore ad 1 kg.), del 5% (per gli ananas in scatola di peso superiore ad un kg.);
- all'importazione in Francia dello 0%.

Si veda: Parlamento europeo, *Relazione dell'on. Thorn*, doc. 135, 19 ottobre 1967.

⁴⁶ Al riguardo, da parte degli ambienti agricoli europei, si osserva che un'interpretazione, sia pure ampia dell'art. 11 della Convenzione di Yaoundé, non deve condurre necessariamente ad una assimilazione delle produzioni degli Stati associati a quelle dei Paesi membri della Cee.

⁴⁷ Le importazioni nella Cee di conserve e succhi d'ananas originari dei Sama sono in rapido aumento. Tali prodotti vengono esportati nella Cee quasi esclusivamente dalla Costa d'Avorio.

Provvedimenti adottati dalla Cee a favore dei principali prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella Pac: zuccheri greggi

Col Regolamento n. 44/67/Cee del 21-2-67 (G.U. n. 40 del 3 marzo 1967), relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/68, il Consiglio ha instaurato un regime di prelievi che ha sostituito i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente.

Questa regolamentazione è scaduta il 1° luglio 1968, poiché a tale data, com'è noto, si è applicato per lo zucchero della Cee un prezzo unico per l'intera Comunità. Pertanto, la Commissione per la campagna 1967/68 aveva pensato di introdurre alcune disposizioni speciali a favore dei Sama e dei Ptom. Così, il 12 giugno 1967 la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa al regime applicabile durante la campagna 1967/68 agli zuccheri originari degli Stati africani e malgascio associati e dei Ptom, pur « senza ipotecare il futuro »⁴⁸.

In tale proposta la Commissione, considerando che la produzione comunitaria di zucchero è largamente eccedentaria⁴⁹ e che i Sama esportatori di zucchero smaltiscono tale prodotto sul mercato africano (deficitario) nel quadro dell'organizzazione di mercato per lo zucchero della Ocam (entrata in vigore il 1° ottobre 1966), prevedeva, per il periodo 1-7-67 - 30-6-68, di accordare *un premio alla raffinazione* per un importo pari a 1,50 dollari per 100 Kg. per lo zucchero greggio originario dei Sama raffinato nella Comunità⁵⁰.

È noto infatti che una parte notevole dello zucchero prodotto dai Sama (in specie dal Madagascar) è tuttora avviata verso la Comunità (Francia) per esservi raffinata prima di essere destinata al consumo nei paesi africani membri dell'Ocam e che perciò le relative spese supplementari si ripercuotono sfavorevolmente sugli introiti di esportazione dei Sama.

Tale proposta, che riguardava soltanto la campagna 1967/68, non ha avuto purtroppo alcun seguito, dato che il Consiglio della Cee non ha preso alcuna decisione al riguardo. Tale ritardo è stato perciò vivamente deplorato dagli Stati associati. E lo stesso Parlamento Europeo, in una risoluzione del 13-3-68, ha formalmente « invitato il Consi-

⁴⁸ Si veda: Parlamento europeo, *Relazione dell'on. Carcassonne*, doc. 100, 22 giugno 1967.

⁴⁹ La Cee ha infatti attualmente un grado di autoapprovvigionamento di zucchero del 112%.

⁵⁰ Ammettendo che lo zucchero da raffinare sia pari a 13.000 t., l'importo dell'aiuto che poteva essere concesso ai Sama nella campagna 1967/68 si aggirava sulle 195.000 u.c.

glio ad assicurare senza indugi, per tale prodotto, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 della Convenzione di Yaoundé ».

Il 29 novembre 1967, comunque, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata di regolamento (relativo al regime applicabile agli zuccheri originari dei Sama) che prevede, a favore degli Stati associati, una deroga alle condizioni generali di partecipazione alle aggiudicazioni pubbliche previste dal Regolamento n. 44/67/Cee per la campagna 1967-68. Secondo le disposizioni di questa nuova proposta i Sama potrebbero offrire il loro zucchero in Europa, entro il limite di 8.000 t., a prezzi più elevati di quelli dei paesi terzi. Gli Stati associati hanno accolto con favore questa nuova proposta di regolamento, ma poi in concreto nulla è stato fatto.

In tale situazione, tuttora carente, di provvedimenti della Cee a favore dei Sama, gli Stati associati hanno chiesto la concessione di un aiuto finanziario alla Cassa di perequazione prevista dall'accordo sullo zucchero per gli Stati membri dell'Ocam. In base a tale accordo 105.000 t. di zucchero del Madagascar e del Congo-Brazzaville saranno smerciate negli altri Paesi membri dell'Ocam ad un prezzo da concordare, mentre la produzione residua (cioè 110.000 t. circa) dovrebbe essere smerciata al prezzo del mercato mondiale. Pertanto, un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'art. 17, paragrafo 4, della Convenzione di Yaoundé potrebbe contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali e ad assicurare l'equilibrio dei meccanismi finanziari dell'Ocam⁵¹.

In ogni caso, comunque, gli Stati associati chiedono siano adottati provvedimenti urgenti da parte del Consiglio per un'efficace soluzione dei problemi del settore.

Provvedimenti adottati dalla Cee a favore dei principali prodotti agricoli originari dei Sama che rientrano nella Pac: tabacchi greggi

Con gli accordi dell'11 maggio 1966 il Consiglio autorizzò la Commissione « a presentare entro l'anno (e quindi entro il 1966) proposte per la realizzazione di una organizzazione comune di mercato in favore del tabacco ».

Tuttavia in seguito alle difficoltà insorte nel tentativo di comporre gli interessi contrastanti dei paesi membri, la Commissione ha presentato le sue proposte sull'organizzazione del mercato del tabacco nella Cee soltanto nel giugno del 1967, cioè con sei mesi di ritardo. Ulteriori difficoltà peraltro hanno reso a tutt'oggi problematica l'entrata in vigore

⁵¹ Si veda: Parlamento europeo, *Relazione dell'on. Carcassonne*, doc. 7, 13 marzo 1968.

del regolamento per il tabacco dal 1° luglio 1968, così com'era previsto dal calendario agricolo della Cee.

La Commissione comunque prevede nelle sue proposte di regolamentazione del settore tabacco di liberalizzare gli scambi coi paesi terzi assoggettando le importazioni unicamente ai dazi della Tec. Per le importazioni di tabacco greggio e di cascami di tabacco dai Sama è prevista una riduzione del 15% del dazio doganale applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi⁵².

Il regime degli scambi per alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

Un notevole contrasto si è manifestato fra gli Stati associati e la Cee sul regime delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento 160/66/Cee, come già accennato, prevede infatti un regime particolare per certi prodotti dell'*industria alimentare*, dato che l'industria della Cee deve approvvigionarsi di materie prime a prezzi più alti.

Gli Stati associati, pur essendo consapevoli della necessità della Cee di definire come conseguenza della sua Pac un regime per gli scambi risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, hanno sottolineato l'opportunità di *rispettare* le disposizioni dell'art. 2 della Convenzione, che prevede l'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse sui prodotti originari dei Sama nella stessa misura in cui tale eliminazione ha luogo fra gli Stati membri.

Tenuto conto inoltre delle esigenze dell'industrializzazione dei loro paesi, gli Stati associati hanno chiesto che *il regime degli scambi che sarebbe applicabile preveda l'esonero da ogni prelievo*. L'applicazione di un prelievo — anche se ridotto — rischia infatti di penalizzare i produttori di prodotti industriali dai Sama, mentre d'altra parte la Comunità paradossalmente spende somme rilevanti per lo sviluppo industriale di detti Stati.

La Comunità, di fronte alle richieste dei Sama, ha adottato una soluzione soddisfacente, come già abbiamo accennato, per la tapioca ed il cioccolato, prodotti per i quali è stato deciso di accordare la libera importazione nella Cee sino al 31 maggio 1969 ed ha comunicato agli Stati associati che essa è pronta ad esaminare, nello stesso spirito, i casi che possono ledere gli interessi reali dei Sama. Gli Stati associati hanno però dal canto loro ribadito che il problema posto dal Rego-

⁵² Ricordiamo che la Francia assorbe la quasi totalità delle esportazioni degli Stati associati (4.893 t. nel 1966). Tra questi il Madagascar è il principale esportatore (65% circa). La parte degli Stati associati nelle importazioni Cee di tabacco rappresenta soltanto circa il 2%. Si veda: Commissione, *Misure da applicarsi nel settore del tabacco*, in «Notizie sulla Pac», Bruxelles, agosto 1967.

lamento n. 160/66/Cee non può essere risolto caso per caso, poiché esso lede l'essenza stessa della Convenzione di Yaoundé nelle sue disposizioni di base relative agli scambi commerciali ⁵³.

Nuovi strumenti per favorire il rilancio delle esportazioni dei Sama nella Cee: le proposte della Commissione.

Nel momento in cui le parti contraenti della Convenzione di Yaoundé si incontrano per discutere le disposizioni da prevedere per un nuovo periodo, le preoccupazioni degli Stati associati si incentrano principalmente nel settore commerciale.

Il regime commerciale Cee-Sama, come abbiamo sottolineato, non ha dato infatti i risultati sperati, specie per quanto riguarda l'interscambio agricolo.

Occorre perciò ricercare nuove soluzioni che tengano in miglior conto gli interessi dei Sama. In particolare, occorre adottare nuovi strumenti per favorire un effettivo rilancio delle esportazioni agricole dei Sama.

L'economia dei Paesi associati è infatti essenzialmente agricola e l'ammodernamento dell'agricoltura africana è strettamente condizionato — oltre che dalla politica di diversificazione della produzione — dalla possibilità di trovare nuovi e maggiori sbocchi sui mercati della Comunità. La stessa Commissione, consapevole delle difficoltà incontrate dai Sama nell'aumentare le loro esportazioni agricole nella Cee, ha riconosciuto in un recente documento ⁵⁴:

1°) per quanto riguarda *i prodotti agricoli tropicali*, la necessità di mantenere anche nella nuova Convenzione — con riserva degli adattamenti che si rivelassero opportuni in seguito alla conclusione di determinati accordi mondiali che apportassero ai Sama vantaggi almeno equivalenti a quelli attuali — il regime preferenziale, poiché le preferenze, accordate a paesi che sono tra i meno sviluppati del mondo, non creano reali difficoltà per le esportazioni dei paesi terzi concorrenti;

2°) per quanto riguarda *i prodotti agricoli che rientrano nella Pac*, la necessità di definire un nuovo regime che possa apportare ai Sama maggiori soddisfazioni, senza mettere in causa gli interessi dell'agricoltura comunitaria. La Commissione suggerisce a questo proposito il sistema del « prezzo convenzionale »: al posto di versare ai Sama il prezzo mondiale, la Comunità baserebbe le sue transazioni su

⁵³ Si veda: Conferenza parlamentare dell'Associazione, *Terza Relazione annua di attività del Consiglio di Associazione* (1° giugno 1966-1° giugno 1967), pp. 42-46.

⁵⁴ Si veda: Commissione, Gruppo del portavoce, *Considerazioni della Commissione sul rinnovo della Convenzione di Yaoundé*, Bruxelles, aprile 1968; Agence Europe, *Disposizioni commerciali che dovrebbero essere previste nell'ambito del rinnovo dell'associazione fra la Cee e i paesi africani e malgascio*, 16 aprile 1968.

prezzi convenzionali da negoziare con i paesi interessati, tenendo conto del costo degli Stati associati produttori.

Tale regime potrebbe apportare dei vantaggi ai Sama soltanto nella misura in cui gli Stati associati potranno esportare verso la Comunità. Occorrerà perciò integrare tale regime con una preferenza commerciale sufficiente a favorire le importazioni dei prodotti originari dai Sama.

Un regime di scambi determinato in funzione di un prezzo convenzionale converrebbe particolarmente ai prodotti sottoposti a prelievo. Per i prodotti sottoposti a dazio doganale, e nella misura in cui per questi prodotti le disposizioni sui prezzi saranno previste nella Pac, i principi che sono alla base di questo regime possono egualmente trovare applicazione. In tal caso, la preferenza commerciale potrebbe consistere in riduzioni tariffali, estese eventualmente fino alla franchigia doganale.

3°) La necessità di adottare un regime molto più liberale per i *prodotti agricoli trasformati* (industria alimentare), allo scopo di incoraggiare i Sama a industrializzarsi soprattutto grazie alla trasformazione dei loro prodotti agricoli.

Il regime in causa dovrebbe essere basato sui due seguenti principi: a) vantaggio commerciale rispetto ai paesi terzi, identico a quello di cui beneficiano gli Stati membri; b) applicazione di un prelievo sul prodotto di base incorporato, calcolato in funzione del « prezzo convenzionale » che sarà stato determinato per questo prodotto di base.

La Commissione si dichiara poi disposta a *consolidare* il tasso delle imposte di consumo applicabili ai prodotti tropicali di base esportati dai Sama (cacao, caffè, tè, banane) e a non creare nuove imposte per questi prodotti. La Commissione, inoltre, sottolineando che il regime commerciale non è sufficiente da solo a migliorare l'interscambio Cee-Sama, propone di intensificare gli investimenti destinati all'ammodernamento rurale⁵⁵. La Commissione, infine, è favorevole a mantenere gli aiuti sui prezzi, sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti esportati dai Sama — aiuti che devono facilitare l'adattamento delle produzioni alle condizioni del mercato mondiale che dovrebbero essere aboliti nel 1969. Il termine di cinque anni si è infatti rivelato in alcuni casi insufficiente per rendere competitive le produzioni dei Sama⁵⁶.

⁵⁵ Al riguardo ricordiamo che al 1° gennaio 1968 col secondo Fes l'ammodernamento rurale ha beneficiato di quasi la metà delle erogazioni (48%), mentre nel primo quinquennio il 45,5% del Fes andò ad opere infrastrutturali.

⁵⁶ La Commissione giustifica questa situazione con numerose considerazioni, fra cui in particolare il deterioramento di alcuni prezzi mondiali in assenza delle organizzazioni mondiali di mercato, l'assenza di aiuto alla produzione in un caso particolare (banane), l'insufficienza dello sviluppo delle esportazioni dei Sama sul Mercato Comune. Dovrebbero essere previste le seguenti forme di aiuto:

— *Miglioramento della produzione*. Questa parte dell'assistenza comunitaria, comprendente in particolare le azioni di volgarizzazione, utilizzazione di concimi

Le richieste dei Sama

Alcune richieste dei Sama presentano una notevole convergenza con le proposte della Commissione specie per quanto concerne il mantenimento di vantaggi tariffari per alcuni prodotti tropicali di base, la riduzione o il consolidamento delle imposte di consumo sui prodotti tropicali, la necessità di una più attiva azione promozionale⁵⁷, l'intensificazione degli aiuti di produzione del Fes.

V'è invece notevole divergenza fra le proposte dei Sama e quelle della Commissione sul problema cruciale della stabilizzazione dei prezzi e dell'organizzazione dei mercati.

I Sama infatti (specie quei Paesi che fanno parte dell'Ocam) chiedono insistentemente che sia accolto nella nuova Convenzione il principio di una tutela analoga a quella concessa ai prodotti europei dalla Pac⁵⁸. In particolare, si chiede che siano fissati dei meccanismi in grado di garantire agli Stati associati dei prezzi minimi e l'acquisto di determinati quantitativi specie per quanto riguarda i prodotti agricoli tropicali (cacao, banane, oleaginosi, ananas, vaniglia e cotone). Tale organizzazione dei mercati, secondo le proposte formulate nella Conferenza di Strasburgo, dovrebbe essere completata con l'istituzione di un « fondo di stabilizzazione dei prodotti tropicali dell'associazione »⁵⁹,

e insetticidi, ecc., potrebbe inserirsi nell'ambito delle azioni destinate allo sviluppo agricolo (cfr. punto 1).

— *Aiuti destinati a sopperire le conseguenze del deterioramento dei prezzi di alcuni prodotti.* La Commissione Europea suggerisce di dedicare un certo importo alla garanzia dei prezzi per due categorie di prodotti: *oleaginosi e cotone*. Si tratta di prodotti che costituiscono per uno o più Sama l'essenziale dei loro proventi di esportazione, e che non hanno formato oggetto di accordi mondiali. In caso di caduta importante dei costi mondiali, al di sotto di un certo livello, la Comunità interverrebbe.

La Commissione propone inoltre di mantenere il sistema degli acconti rimborsabili alle casse di stabilizzazione, per far fronte alle difficoltà di tesoreria in caso di fluttuazioni congiunturali importanti dei prezzi.

— *Aiuti per le banane.* La Commissione Europea non è stata in grado di precisare il regime da prevedere per questo prodotto. Essa annuncia la presentazione di un documento separato.

— *Aiuti a favore della commercializzazione e promozione delle vendite.* La Commissione suggerisce di introdurre una nuova categoria di aiuti non rimborsabili destinati alle fiere ed esposizioni commerciali, all'assistenza tecnica per migliorare la qualità e il rendimento delle prestazioni allegate (trasporti in particolare), alla formazione di agenti dei servizi del commercio estero, ad azioni di pubblicità, studi di promozione commerciale, ecc.

⁵⁷ Al riguardo osserviamo che i Sama hanno già approntato un progetto di organizzazione comune per l'esportazione sui mercati della Cee. Si veda: *Un projet d'organisation commune d'exportation africaine et malgache*, in « Marchés Tropicaux et Méditerranéens », n. 119, 6 aprile 1968.

⁵⁸ Si veda: Conferenza parlamentare dell'Associazione, *Relazione dell'on. Sissoko*, cit., p. 8. Per un esame dettagliato delle richieste dei Sama in questo senso vedasi anche G. Pennisi, *Récents tendances des échanges commerciaux Cee-Sama*, in « Les Problèmes de l'Europe », anno 10, n. 37, Parigi-Roma, 1967, p. 43.

⁵⁹ È questa la nota proposta presentata dall'on. Armengaud nella sua rela-

il quale dovrebbe servire a sostenere i prezzi in caso di necessità, a finanziare le scorte di perequazione di quei prodotti la cui commercializzazione non può essere immediata, a corrispondere eventualmente ai produttori un supplemento di prezzo, a favorire la promozione commerciale dei prodotti degli Stati associati ⁶⁰.

Per quanto riguarda, in particolare, i prodotti agricoli esportati nella Cee che rientrano nella Pac, i Sama, pur prendendo atto dei provvedimenti parziali già adottati, chiedono che il regime di importazioni venga assimilato al regime degli scambi intracomunitari, tenendo conto che, a parte gli oleaginosi (per i quali del resto si invoca una vera e propria organizzazione di mercato), lo smercio di tali prodotti nella Comunità non può provocare alcun serio danno agli agricoltori europei dato che si tratta — in linea di massima — di quantitativi modesti.

Infine, per quanto riguarda lo smercio nella Cee dei prodotti risultanti dalla trasformazione di materie prime agricole, si chiede una modifica della regolamentazione comunitaria che impedisca la creazione di importanti industrie alimentari e quindi di avviare un sano processo di industrializzazione.

Conclusioni

Difficilmente le richieste dei Sama volte a stabilizzare i prezzi mediante la creazione di un sistema protezionistico sul tipo della Pac potranno essere accolte nella nuova Convenzione. Non si può infatti pensare di rafforzare il sistema preferenziale dell'associazione Cee-Sama introducendo il principio della organizzazione generalizzata dei mercati dei prodotti esportati sui mercati della Comunità.

zione alla Conferenza di Strasburgo. Si noti tuttavia che la proposta dell'on. Armengaud è sensibilmente attenuata rispetto alle richieste, ad esempio, del presidente dell'Ocam D. Hamani. L'aiuto del fondo proposto dall'Armengaud verrebbe infatti accordato ai soli prodotti « sensibili » sulla base del prezzo di riferimento fissato dal Consiglio di associazione per ogni prodotto e sino a concorrenza di determinati importi massimi. Il sig. D. Hamani sostiene invece in sostanza un ritorno generale, su scala euroafricana, del vecchio sistema dei « surprix » dell'area del franco.

⁶⁰ Il finanziamento di questo fondo sarebbe assicurato: a) da una dotazione iniziale versata da tutti gli Stati aderenti (e per la quale i paesi importatori della Cee assumerebbero l'onere maggiore secondo un criterio di ripartizione analogo a quello stabilito per il Fes); dagli importi messi a disposizione del Fes dalla Cee verrebbe detratta la parte versata al fondo di stabilizzazione dagli Stati membri della Cee; b) da un prelievo totale o parziale sulle differenze fra i corsi di riferimento annuali ed i prezzi di mercato, qualora questi ultimi fossero superiori ai primi; c) dal gettito di imposte specifiche che colpirebbero i prodotti importati da paesi terzi; d) infine, se necessario, da prestiti messi dal fondo e garantiti dagli Stati firmatari della Convenzione di Yaoundé, secondo un criterio stabilito di comune intesa; e) ovvero dalle eccedenze eventualmente disponibili sulle imposte di consumo interno delle merci applicate in alcuni paesi della Cee.

Una tale politica potrebbe infatti bloccare la strada alla conclusione di ogni accordo agricolo a livello mondiale e quindi potrebbe pregiudicare gravemente ogni sforzo di cooperazione economica multilaterale. È chiaro d'altro canto che se si tenta di estendere su scala euro-africana il vecchio sistema dei « surpris » si corre il rischio di provocare l'adozione di adeguate contro-misure da parte dei paesi terzi che esportano nella Cee. Peraltro, le stesse attuali difficoltà che incontra nella Cee la Pac dovrebbe mettere in guardia i paesi associati dall'adottare una politica agraria protezionista e troppo poco selettiva.

Occorre invece seguire delle strade più produttive e stimolanti, anche se indubbiamente più difficili.

In particolare, mantenendo le grandi linee d'orientamento della Convenzione di Yaoundé (che determinano una trasformazione lenta, ma profonda), si tratta di:

- stimolare le esportazioni dei Sama nella Cee mediante una massiccia utilizzazione delle moderne tecniche di mercato (riorganizzazione dei circuiti commerciali tradizionali; contatti più continui fra ambienti d'affari africani ed europei; miglioramento dei trasporti, dei sistemi di imballaggio, di presentazione e confezione dei prodotti; creazione di uffici vendita nei principali centri europei; campagne pubblicitarie; ecc.);

- favorire, di conseguenza, l'ammodernamento delle strutture produttive dell'agricoltura africana per adeguarla sempre meglio alle caratteristiche di un'agricoltura di tipo mercantile;

- favorire la creazione di industrie di trasformazione nel settore alimentare. I Sama infatti, per favorire il decollo industriale dei loro sistemi economici, debbono puntare principalmente su industrie ad alta occupazione e a basso fattore tecnologico;

- stimolare il consumo di prodotti agricoli esportati dai Sama nella Cee mediante una revisione delle tasse di consumo;

- sopprimere in modo definitivo i prelievi e le tasse di effetto equivalente per i prodotti agricoli esportati nella Cee che rientrano nella Pac;

- accordare anziché sostenere i prezzi o stabilizzarli in un ambito regionale degli aiuti temporanei in caso di grave ribasso dei corsi. Si tratterebbe cioè di fissare dei prezzi adeguati remunerativi per gli agricoltori degli Stati associati e di intervenire solo quando un deterioramento grave dei corsi determini un considerevole ribasso del reddito dei produttori.

È questo il sistema che è stato già adottato per gli oleaginosi nel quadro della presa in considerazione degli interessi dei Sama nella Pac.

Questo meccanismo dovrebbe essere esteso ad altri prodotti senza creare una vera e propria organizzazione di mercato di tipo chiuso e protezionista come nel caso della Pac.

Documenti

I-1. Il rapporto dei quattro saggi

Rapporto del gruppo speciale dell'Ocse per il commercio con i paesi in via di sviluppo

Parte I

Il Gruppo Speciale raccomanda che i governi membri dell'Ocse sostengano una dichiarazione del seguente tenore da presentarsi ai paesi in via di sviluppo in sede di seconda conferenza dell'Unctad. Gli Stati Uniti, in quanto membri del Gruppo, hanno dichiarato che a loro avviso sarebbe necessario aggiungere a questa dichiarazione il punto da loro sottolineato in fondo al documento.

* * *

1. - Vantaggi temporanei sotto forma di accordi generali per un trattamento tariffario speciale a favore dei paesi in via di sviluppo sui mercati dei paesi sviluppati possono aiutare i paesi in via di sviluppo ad aumentare i ricavi delle loro esportazioni e contribuire pertanto ad un'accelerazione del loro tasso di sviluppo economico.

2. - I potenziali benefici per i paesi in via di sviluppo saranno massimizzati da una partecipazione quanto più larga possibile dei paesi sviluppati ad accordi per la concessione di tale trattamento tariffario speciale.

3. - Questi nuovi accordi dovrebbero mirare a concedere opportunità in via generale equivalenti in tutti i paesi sviluppati a tutti i paesi in via di sviluppo.

4. - Gli accordi dovrebbero essere concepiti in modo da portare a un'equa distribuzione tra i paesi sviluppati delle maggiori possibilità di esportazione verso i loro mercati e dovrebbero tenere conto degli effetti sulle esportazioni dei paesi terzi.

5. - Nessun nuovo accordo per la concessione di un trattamento tariffario speciale può essere messo in vigore senza il consenso dei paesi

in via di sviluppo e il loro punto di vista dovrebbe essere preso in considerazione nella formulazione di questi accordi.

6. - La concessione di vantaggi tariffari temporanei ai paesi in via di sviluppo non costituirebbe un impegno vincolante e in ogni caso non impedirebbe riduzioni tariffarie sulla base delle clausole della nazione più favorita sia unilaterali sia in seguito a negoziati tariffari internazionali.

* * *

Le discussioni fra i governi membri dell'Ocse hanno condotto a un accordo abbastanza largo su un certo numero di elementi fondamentali che potrebbero includersi negli accordi per la concessione di un trattamento tariffario speciale.

A) *Paesi beneficiari*

Un trattamento tariffario speciale dovrebbe essere accordato alle esportazioni di qualsiasi paese, territorio o area che pretenda allo status di paese in via di sviluppo. Questa soluzione eliminerebbe la difficoltà che altrimenti si presenterebbe di raggiungere un accordo internazionale sui criteri oggettivi per determinare gli stadi relativi di sviluppo.

Singoli paesi sviluppati potrebbero tuttavia rifiutare di concedere un trattamento tariffario speciale a un paese particolare che pretenda lo status di paese in via di sviluppo su basi che essi ritengano coercitive. Questa esclusione *ab initio* di un paese particolare non dovrebbe essere basata su considerazioni competitive (che dovrebbero essere affrontate mediante le procedure discusse ai punti C e G).

Occorre aspettarsi che nessun paese pretenderà lo status di paese in via di sviluppo senza che vi siano elementi per farlo in buona fede e che tale pretesa sarà lasciata cadere se tali elementi venissero meno.

B) *Prodotti*

Il trattamento tariffario speciale dovrebbe applicarsi in linea di principio a tutti i prodotti manufatti e semimanufatti. Gli altri prodotti potrebbero essere inclusi caso per caso.

C) *Eccezioni*

È probabile che i paesi sviluppati reputeranno necessario escludere *ab initio* dal beneficio del trattamento tariffario speciale un limitato numero di prodotti rispetto ai quali i paesi in via di sviluppo siano già competitivi.

D) *Origine*

La concessione di un trattamento tariffario speciale richiederà la applicazione di una regolamentazione sull'origine per determinare le condizioni alle quali le importazioni saranno in grado di essere ammesse a speciali tassi tariffari. Sarà necessario determinare come meglio si potrà realizzare l'obiettivo e assicurare che la regolamentazione è in accordo con le intenzioni dei nuovi accordi e di provvedere nuove opportunità di importazione in generale equivalenti su ogni mercato sviluppato.

E) *Durata*

Il trattamento tariffario speciale dovrebbe essere temporaneo e degressivo. I margini preferenziali non verrebbero garantiti. L'accordo iniziale sarebbe valido per un periodo di dieci anni con la previsione di una revisione prima della fine di questo periodo per determinare se il trattamento tariffario speciale debba essere continuato, modificato o abolito. È ovvio che i paesi sviluppati possono prima che il periodo decennale sia trascorso considerare la possibilità di un ulteriore negoziato internazionale per ridurre le tariffe sulla base della clausola della nazione più favorita. In questo caso e nel caso in cui i negoziati riuscissero, un elemento di degressività si introdurrebbe automaticamente negli accordi che riguardano i paesi in via di sviluppo.

F) *Misura delle riduzioni*

Il miglior accesso riservato ai paesi in via di sviluppo potrebbe assumere la forma della franchigia oppure di sostanziali riduzioni rispetto ai tassi riservati alla nazione più favorita.

G) *Salvaguardie e aggiustamenti*

Qualsiasi schema di trattamento tariffario speciale deve inevitabilmente includere qualche accordo di salvaguardia o aggiustamento per evitare i rischi di dislocazione di industrie e lavoro.

Le salvaguardie devono essere collegate alla possibilità di ritiro o modifica del trattamento tariffario speciale allorché le importazioni di particolari prodotti raggiungono determinati limiti (precedentemente definiti in relazione alla produzione interna, al consumo o alle importazioni) oppure devono essere collegate alla determinazione da parte dei paesi sviluppati in questione di ciò che causa o minaccia danno in relazione a queste importazioni.

Queste questioni richiedono un esame in vista di un accordo fra paesi sviluppati al fine di assicurare ai paesi che accordano un trattamento tariffario speciale che le salvaguardie e gli aggiustamenti sono applicati compatibilmente al principio di un'equa distribuzione delle

facilitazioni d'accesso e tenendo conto degli effetti degli accordi sulle esportazioni dei paesi terzi.

H) Preferenze ottenute da alcuni paesi in via di sviluppo sui mercati di alcuni paesi sviluppati

Si riconosce che molti paesi vedrebbero come un importante obiettivo dei nuovi accordi che ci si muova nella direzione di un'egualianza di trattamento per le esportazioni di tutti i paesi in via di sviluppo verso i mercati dei paesi sviluppati. Al tempo stesso i paesi in via di sviluppo che attualmente ricevono un trattamento preferenziale in alcuni di questi mercati dovrebbero poter attendersi che gli accordi forniscano loro aumentate opportunità di esportazione per compensarli dei loro attuali vantaggi.

I) Azione da parte dei paesi a economia di piano

Per massimizzare i benefici in favore dei paesi in via di sviluppo e per provvedere ad un'equa distribuzione delle misure richieste fra i paesi sviluppati, la concessione di un trattamento tariffario speciale da parte dei paesi sviluppati ad economia di mercato dovrebbe essere controbilanciata da accordi fatti dai paesi ad economia di piano che accrescano analogamente le possibilità d'importazione dei prodotti dei paesi in via di sviluppo.

J) Azione da parte dei paesi in via di sviluppo

Gli accordi non dovrebbero comportare la concessione di vantaggi reciproci per le esportazioni dei paesi sviluppati da parte dei paesi in via di sviluppo. Essi tuttavia dovrebbero essere l'occasione per i paesi in via di sviluppo di allargare su base regionale le possibilità commerciali fra loro stessi. Dovrebbero inoltre essere d'aiuto ai paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per accelerare il miglioramento delle condizioni d'impiego e di vita delle loro popolazioni. Sarebbe utile che questi paesi consentissero a prendere misure per incoraggiare gli investimenti esteri come ulteriore sprone all'industrializzazione.

* * *

Gli Stati Uniti hanno affermato che a loro avviso un elemento fondamentale di qualsiasi accordo per la concessione di un trattamento tariffario speciale consiste nell'eliminazione quanto più rapida possibile delle esistenti preferenze concesse da alcuni paesi in via di sviluppo ad alcuni paesi sviluppati.

I-2. Le preferenze a Nuova Delhi

Risoluzione adottata dalla 2^a Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo su

« Ingresso preferenziale o in franchigia delle esportazioni di manufatti e semimanufatti dei paesi in via di sviluppo verso i paesi sviluppati »

La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, *avendo esaminato* i problemi relativi all'applicazione di un sistema generale, unilaterale e non discriminatorio di preferenze a favore dei paesi in via di sviluppo,

avendo preso atto della Carta di Algeri (TD/38), del rapporto del Gruppo Speciale dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (Ocse) (TD/56) e del documento TD/II/C.2/L.5 del Gruppo dei 77,

riconoscendo i progressi compiuti dalla prima sessione della Conferenza e riflessi nel rapporto Ocse, che comporta un importante mutamento delle politiche commerciali fra paesi sviluppati ad economia di mercato e paesi in via di sviluppo,

riconoscendo l'unanime accordo in favore di un celere stabilimento di un sistema accettabile da entrambe le parti di preferenze generali, unilaterali e non discriminatorie, che sarebbe di beneficio ai paesi in via di sviluppo,

considerando che non è stato possibile realizzare un progresso sufficiente circa alcune questioni fondamentali collegate a questo problema,

convinta della necessità di un intenso lavoro ulteriore per elaborare questo sistema,

1. *conviene* che gli obbiettivi di un sistema generale, unilaterale e non discriminatorio di preferenze a favore dei paesi in via di sviluppo, comprendente misure speciali a favore dei meno avanzati fra i paesi in via di sviluppo, dovrebbero essere:

- a) incrementare i loro ricavi di esportazione;
- b) promuovere la loro industrializzazione;
- c) accelerare il tasso del loro sviluppo economico;

2. *stabilisce*, a questo fine, un Comitato Speciale sulle Preferenze, quale organo sussidiario del Consiglio del Commercio e dello Sviluppo, per mettere in grado tutti i paesi in questione di partecipare alle necessarie consultazioni. Quei paesi membri che non potranno partecipare al Comitato Speciale potranno notificare il proprio punto di vista al

Segretario Generale dell'Unctad che lo sottoporrà all'attenzione del Comitato Speciale;

3. *decide* che, per l'azione da intraprendersi a norma del paragrafo 2, debbono tenersi nel dovuto conto gli accordi e le opinioni contenute nel rapporto della Seconda Commissione (TD/88 e Corr. da 1 a 3);

4. *chiede* che la prima riunione del Comitato Speciale avvenga nel novembre 1968 per considerare i progressi fatti a quell'epoca, e inoltre chiede che una seconda riunione avvenga nella prima metà del 1969, in modo che il Comitato possa presentare il suo rapporto finale al Consiglio; si dovrebbe mirare a regolare i dettagli dell'accordo nel corso del 1969 con l'intenzione di procedere ai necessari adempimenti legislativi e ai necessari waivers in sede Gatt al più presto possibile;

5. *prende atto* della speranza espressa da molti paesi che questi accordi entrino in vigore all'inizio del 1970.

26 marzo 1968

I-3. Il programma d'azione della Carta d'Algeri *

Problemi e politiche dei prodotti di base

1a. - Politica dei prodotti di base

A) Intese sui prodotti

I) Bisognerebbe che i problemi relativi ai prodotti base, tutte le volte che il caso lo richiede, fossero risolti mediante intese internazionali negoziate prodotto per prodotto.

II) Bisognerebbe che i paesi produttori in via di sviluppo si consultassero e cooperassero allo scopo di proteggere e migliorare i loro termini di scambio coordinando effettivamente le loro politiche di vendita.

III) Bisognerebbe concludere un accordo per il cacao prima della fine del 1967 ed un accordo sullo zucchero all'inizio del 1968.

IV) Bisognerebbe concludere, in una data più prossima possibile, intese relative ai semi oleosi ed oli vegetali, alle banane, al caucciù, al sisal ed alle fibre dure.

V) Bisognerebbe prendere con urgenza provvedimenti adeguati per quanto concerne il minerale di ferro, il nichel, il tabacco, il cotone, il vino, gli agrumi, il minerale di manganese, il pepe, la mica, la gomma lacca e il tungsteno.

B) Stock regolatori

I) Tutte le volte che si renda necessario, bisognerebbe che la tecnica degli stock regolatori, come provvedimento a breve scadenza per la stabilizzazione dei mercati, costituisse uno dei metodi adottati per le intese internazionali sui prodotti, che le istituzioni finanziarie internazionali ed i paesi sviluppati partecipassero al prefinanziamento degli stock regolatori e che per quanto concerne il regolare finanziamento di tali stock i paesi produttori ed i paesi consumatori mettessero a punto una formula atta a garantire una equa ripartizione dei costi.

C) Programmi di diversificazione

I) Bisognerebbe che i paesi sviluppati e le istituzioni internazionali adatte concedessero ai paesi in via di sviluppo un aiuto finanziario e tecnico supplementare, in particolare per la costituzione di fondi speciali, destinati a facilitare l'attuazione dei loro programmi di diversificazione. Bisognerebbe che, nel processo di espansione degli scambi e

* Trad. apparsa nella « Rivista di studi politici internazionali ».

di integrazione economica tra paesi in via di sviluppo, fosse data la massima priorità ai programmi di diversificazione su scala interregionale, regionale o sotto regionale. Questi specifici fondi di diversificazione dovrebbero essere uno degli elementi delle intese sui prodotti base.

1b. - Politica dei prezzi

Bisognerebbe che i principali obbiettivi della politica dei prezzi fossero i seguenti:

I) Eliminare le eccessive fluttuazioni della politica dei prezzi.

II) Portare al massimo livello possibile le entrate ottenute dall'esportazione dei prodotti di importanza fondamentale.

III) Conservare ed accrescere in rapporto alle loro importazioni il potere di acquisto dei prodotti esportati dai paesi in via di sviluppo.

IV) Che i paesi sviluppati si impegnino a contribuire al miglioramento ed alla stabilizzazione dei prezzi dei prodotti base non trattati e trattati provenienti dai paesi in via di sviluppo, mediante l'applicazione di adeguate politiche fiscali interne.

2. - Liberalizzazione degli scambi

A) Mantenimento dello statu quo

I) Bisognerebbe che nessuna nuova restrizione tariffaria venisse imposta dai paesi sviluppati e che quelle che sono state imposte dopo la prima Conferenza venissero eliminate entro il 31 dicembre 1968.

B) Eliminazione degli ostacoli

I) Bisognerebbe che tutte le restrizioni ed imposizioni con le quali i paesi sviluppati colpiscono i prodotti di importanza fondamentale che provengono unicamente dai paesi in via di sviluppo, compresi i prodotti semitrattati, fossero eliminate.

II) Bisognerebbe che i paesi sviluppati adottassero un programma di impegni precisi ai fini della progressiva sospensione degli ostacoli tariffari e non tariffari, in particolare dei diritti e degli oneri fiscali interni.

III) In attesa dell'eliminazione dei diritti e degli oneri interni, bisognerebbe istituire un sistema di rimborso dei diritti in un primo tempo parziale e che poi porti progressivamente, su una base annuale, ad un rimborso totale.

IV) Bisognerebbe che le riduzioni tariffarie, proposte nel corso del Kennedy Round sui prodotti di importanza fondamentale la cui esportazione presenta interesse per i paesi in via di sviluppo, fossero applicate a tutti i paesi in via di sviluppo senza scaglionamento e senza reciprocità.

C) Regimi preferenziali

I rappresentanti dei paesi in via di sviluppo, convenuti alla Riunione Ministeriale del Gruppo dei 77, *i*) tenendo conto della volontà manifestata da tutti i membri del Gruppo dei 77 di applicare la raccomandazione A.II.1, sezione II, paragrafi 3 e 6, per la soppressione dei regimi preferenziali, approvata all'unanimità in occasione della prima Conferenza, e rilevando che l'abolizione dei regimi preferenziali esige che i paesi sviluppati concedano vantaggi equivalenti ai paesi che attualmente godono di tali regimi preferenziali, *ii*) rilevando che finora i paesi sviluppati non hanno preso effettivi provvedimenti per dar seguito a tale raccomandazione, *iii*) considerando che, nel caso di alcuni prodotti primari, gli speciali regimi preferenziali vigenti potrebbero essere ridotti, se non aboliti, mediante accordi internazionali:

hanno deciso di chiedere al Segretario Generale dell'Unctad ed ai gruppi regionali di compiere studi, prodotto per prodotto e paese per paese, sulle conseguenze che avrebbe l'abolizione degli speciali regimi preferenziali vigenti e sui provvedimenti necessari per garantire ai paesi che attualmente godono di tali regimi preferenziali vantaggi almeno equivalenti al pregiudizio ad essi causato da tale abolizione.

D) Partecipazione minimale ai mercati

I) Quando i prodotti di un paese in via di sviluppo sono in concorrenza con la produzione interna dei paesi sviluppati, questi ultimi dovrebbero riservare ai paesi in via di sviluppo una determinata percentuale del loro consumo di tali prodotti; ad ogni modo una parte sostanziale di ogni aumento della domanda interna di prodotti base nei paesi sviluppati dovrebbe essere riservata alla produzione dei paesi in via di sviluppo. Questa percentuale dovrebbe essere fissata mediante negoziati multilaterali, paese per paese, prodotto per prodotto; i paesi sviluppati dovrebbero convenire di fissare percentuali massime di produzione nazionale allo scopo di garantire soddisfacenti condizioni di accesso alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.

II) I paesi sviluppati dovrebbero stabilire provvedimenti per scoraggiare le produzioni non redditizie che sono in concorrenza con le produzioni dei paesi in via di sviluppo e sopprimere le sovvenzioni concesse a queste produzioni che operano in concorrenza.

E) Consumo delle eccedenze e degli stock

I) Bisognerebbe ampliare e rafforzare gli esistenti sistemi di consultazione sul consumo delle eccedenze ed attuare, nel caso non vi sia, un adeguato sistema per garantire che il consumo delle eccedenze di produzione o degli stock non commerciali non faccia diminuire i corsi mondiali e non nuoccia alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo,

agli scambi interregionali, allo sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e neppure alla situazione dei paesi in via di sviluppo che ricevono eccedenze a titolo di aiuto.

F) Ricorso alle clausole di salvaguardia

I) Bisognerebbe fissare, nel quadro di un accordo multilaterale istituzionale, criteri obbiettivi che consentano di stabilire i casi nei quali, in virtù di clausole di salvaguardia, vengono applicate restrizioni, ed evitare l'applicazione unilaterale di restrizioni.

3. - Prodotti sintetici e di sostituzione

I) Bisognerebbe prendere speciali provvedimenti, sul piano finanziario ed in materia di assistenza tecnica e di commercializzazione — in particolare per il finanziamento della ricerca, l'abolizione delle sovvenzioni e la concessione di regimi preferenziali — allo scopo di migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti naturali dei paesi in via di sviluppo che sono esposti alla concorrenza dei prodotti sintetici e di sostituzione originari dei paesi sviluppati.

II) Le disposizioni del principio nono particolare dell'Atto finale della Prima Conferenza relativa al dumping dovrebbero essere applicate soprattutto per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti sintetici.

Espansione delle esportazioni di articoli manufatti e semifiniti

1. - Principi per un sistema generale di regimi preferenziali

I seguenti principi dovrebbero essere scelti per l'applicazione di un sistema generale di regimi preferenziali. Dovrebbero essere accettati simultaneamente in quanto provvedimenti complementari ed indivisibili.

a) Nel corso della seconda Conferenza dovrebbero aver luogo negoziati che portassero alla conclusione di un accordo concernente un sistema generale di preferenze tariffarie non discriminatorie e non reciproche. Questo accordo dovrebbe prevedere l'accesso, senza restrizioni ed in franchigia, di tutti gli articoli manufatti e prodotti semifiniti di tutti i paesi in via di sviluppo ai mercati di tutti i paesi sviluppati.

b) Senza pregiudizio per le disposizioni generali che figurano nel capoverso a) dato sopra, potranno essere presi i provvedimenti di salvaguardia citati più avanti. In particolare i paesi sviluppati potranno concedere uno speciale trattamento ai meno progrediti dei paesi in via di sviluppo.

c) Fra gli articoli manufatti ed i prodotti semifiniti compresi nel sistema preferenziale dovrebbero figurare tutti i prodotti d'importanza fondamentale trattati e non trattati di tutti i paesi in via di sviluppo.

d) Tutti i paesi sviluppati dovrebbero concedere questi regimi preferenziali a tutti i paesi in via di sviluppo.

e) La forma dei provvedimenti di salvaguardia, i criteri obiettivi che dovrebbero regolarne l'applicazione da parte dei paesi sviluppati e le procedure da seguire in casi simili, dovrebbero essere oggetto di una intesa internazionale.

Nondimeno tali provvedimenti devono avere un carattere temporaneo ed essere sottoposti a consultazione, approvazione e riesame sul piano internazionale.

f) Il sistema preferenziale deve essere concepito in modo che i paesi in via di sviluppo meno progrediti possano profittarne; di conseguenza ogni limite di tempo incluso nel sistema dovrebbe essere abbastanza elastico perché i paesi che attualmente sono nelle primissime fasi del loro sviluppo possano anch'essi essere in grado di trarne vantaggio. Le clausole di salvaguardia che limitano o escludono questa o quella esportazione non dovrebbero essere applicate ai prodotti meno competitivi dei paesi meno progrediti. Dovrebbero essere presi impegni precisi riguardo all'assistenza tecnica e finanziaria da dare per la creazione, nei paesi meno progrediti, di industrie orientate verso le esportazioni destinate a rifornire i mercati dei paesi sviluppati e degli altri paesi in via di sviluppo.

g) Il nuovo sistema di regimi preferenziali generali dovrebbe garantire vantaggi almeno equivalenti ai paesi in via di sviluppo che godano di regimi preferenziali in alcuni paesi sviluppati, affinché essi possano accettare la sospensione dei regimi preferenziali attualmente concessi ai loro articoli manufatti e semifiniti. Fin dall'origine bisognerebbe includere nel sistema di regimi preferenziali generali disposizioni in base alle quali i paesi sviluppati provvederebbero a sanare ogni situazione sfavorevole che i paesi in via di sviluppo potrebbero dover subire in seguito alla istituzione del sistema generale di regimi preferenziali.

h) Allo scopo di raggiungere l'obiettivo del sistema generale di regimi preferenziali, l'accordo dovrebbe avere una durata abbastanza lunga da consentire a tutti i paesi in via di sviluppo di trarne profitto. Inizialmente l'accordo dovrebbe durare 20 anni e dovrebbe essere oggetto di revisione verso la fine di questo periodo iniziale. Ad ogni modo il trattamento preferenziale non dovrebbe in seguito cessare bruscamente.

i) Affinché il sistema generale preferenziale dia un adeguato contributo alla bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, i paesi sviluppati non dovrebbero ridurre l'aiuto che essi concedono, né

annullare o compromettere con altri provvedimenti i vantaggi rappresentati dai regimi preferenziali.

j) Nel quadro dell'Unctad si dovrebbe istituire un meccanismo atto a controllare l'entrata in funzione di un sistema generale di regimi preferenziali in conformità ai paragrafi precedenti ed a garantirne l'effettiva applicazione.

2. - *Liberalizzazione del commercio dei prodotti manufatti e semifiniti*

a) I paesi sviluppati dovrebbero applicare immediatamente, senza scaglionamento, a tutti i paesi in via di sviluppo le concessioni decise durante il Kennedy Round per tutti i prodotti la cui esportazione presenta un interesse per i detti paesi.

b) I paesi sviluppati dovrebbero annunciare in occasione della seconda Conferenza che tutte le concessioni decise durante il Kennedy Round per i prodotti la cui esportazione presenta un interesse per i paesi in via di sviluppo, al momento della loro entrata in vigore saranno estese senza reciprocità a tutti i paesi in via di sviluppo, siano essi o meno membri del Gatt.

c) In occasione della seconda Conferenza, sulla base della valutazione dei risultati dei negoziati Kennedy, valutazione alla quale stanno procedendo la segreteria dell'Unctad ed i Governi stessi, i paesi sviluppati come pure i paesi in via di sviluppo dovrebbero identificare tutti i problemi in sospeso che devono essere oggetto di nuovi negoziati. In tali negoziati non dovranno assolutamente intervenire il principio del trattamento della nazione più favorita ed il principio della reciprocità. Tutti i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere autorizzati a partecipare a tali negoziati qualora lo desiderino.

d). I paesi sviluppati dovrebbero applicare gli accordi raggiunti alla prima Conferenza per quanto concerne la liberalizzazione del commercio degli articoli manufatti e dei prodotti semifiniti la cui esportazione presenta un interesse per i paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto concerne il principio dello statu quo.

e) Nel corso della seconda Conferenza i paesi sviluppati dovrebbero stabilire un programma concreto per la rapida eliminazione delle restrizioni quantitative, soprattutto se si tratta di restrizioni applicate in contrasto con i loro obblighi internazionali; essi dovrebbero inoltre impegnarsi a non prorogare le misure restrittive in vigore, a non imporre delle nuove e a non approvare alcun provvedimento che abbia effetti analoghi sul commercio dei prodotti la cui esportazione presenti interesse per i paesi in via di sviluppo.

f) I paesi sviluppati dovrebbero fornire alla segreteria della Unctad, affinché la seconda Conferenza possa studiarle, tutte le infor-

mazioni relative agli ostacoli non tariffari, diversi dalle restrizioni quantitative, esistenti sui mercati dei paesi sviluppati.

g) Sarebbe conveniente definire criteri obbiettivi che regolino l'applicazione delle restrizioni al commercio dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo in virtù delle clausole di salvaguardia sulla « perturbazione dei mercati » e altre « circostanze speciali » invocate dai paesi sviluppati allo scopo di definire tali situazioni, e precisare i provvedimenti di restrizione del commercio suscettibili di essere legittimamente applicati allorché venga provata l'esistenza di una simile situazione. Potrà essere fissata una compensazione che corrisponda alla perdita o al danno subito dai paesi in via di sviluppo. A questo fine dovrà essere creato un meccanismo multilaterale di consultazione e di sorveglianza. I paesi sviluppati dovrebbero prendere dei provvedimenti per operare degli adattamenti strutturali anticipati ed altri provvedimenti per modificare le loro strutture produttive in modo da eliminare la possibilità che essi hanno di ricorrere a politiche commerciali restrittive o di compiere manovre su prodotti che presentano un interesse per le clausole di salvaguardia invocando la perturbazione del mercato concernente prodotti che presentano un interesse per i paesi in via di sviluppo. Potrà così venire instaurata una nuova divisione internazionale del lavoro più equa. I paesi sviluppati non dovranno favorire sul loro territorio l'espansione di industrie che presentano un interesse particolare per i paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui i paesi sviluppati abbiano invocato le clausole di salvaguardia a causa di una perturbazione del mercato, essi procederanno sul piano interno ad appropriati adeguamenti strutturali.

b) I paesi sviluppati dovrebbero prendere adeguate misure per procedere ad una modificazione delle loro nomenclature doganali, in modo da facilitare l'entrata in franchigia dei prodotti esportati principalmente dai paesi in via di sviluppo.

i) Il meccanismo che verrà istituito per controllare il buon funzionamento di un sistema generale di regimi preferenziali dovrebbe anche garantire l'attuazione di un programma che preveda la soppressione delle barriere tariffarie e non tariffarie — in particolare delle barriere che compromettono il sistema generale dei regimi preferenziali o che ne annullano gli effetti — e controllare l'applicazione delle clausole di salvaguardia.

3. - *Commercio con i paesi socialisti*

I paesi socialisti dovrebbero destinare ai paesi in via di sviluppo concessioni i cui vantaggi siano almeno equivalenti agli effetti dei regimi preferenziali che saranno concessi dai paesi sviluppati a economia di mercato.

I paesi socialisti dovrebbero:

a) Stabilire ed applicare provvedimenti che abbiano l'effetto di accrescere il tasso di aumento delle importazioni di articoli manufatti e di articoli semifiniti provenienti dai paesi in via di sviluppo e diversificare tali importazioni in conformità ai bisogni di questi ultimi paesi in materia di commercio e di sviluppo.

b) Impegnarsi a contribuire al mantenimento di prezzi remunerativi e stabili per le esportazioni dei paesi in via di sviluppo introducendo adeguate disposizioni nei loro accordi commerciali con detti paesi.

c) Tenere debitamente conto, nell'elaborare i loro piani nazionali e regionali di sviluppo, del potenziale di produzione e di esportazione dei paesi in via di sviluppo.

d) Abolire i diritti doganali e gli altri ostacoli al commercio delle merci importate dai paesi in via di sviluppo, e provenienti da tali paesi.

e) Eliminare il margine tra il prezzo di importazione e il prezzo interno di vendita delle merci importate dai paesi in via di sviluppo.

f) Astenersi dal riesportare le merci acquistate nei paesi in via di sviluppo, se non con il consenso dei paesi interessati.

g) Favorire la conclusione di accordi per l'installazione di filiali industriali, prevedendo la fornitura ai paesi in via di sviluppo di stabilimenti e di materie a credito, accettando che tale credito sia rimborsato sotto forma di prodotti fabbricati da tali stabilimenti nei paesi in via di sviluppo interessati.

h) Rendere, per quanto possibile, multilaterali, tra i paesi socialisti dell'Europa orientale, gli accordi di pagamento conclusi con i paesi in via di sviluppo, allo scopo di facilitare l'aumento delle importazioni provenienti da questi ultimi.

i) Concedere condizioni preferenziali di accesso ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ed in particolare predisporre, nelle politiche di acquisti internazionali, margini di tolleranza a favore dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne i prezzi ed i termini di consegna.

j) Attuare nel quadro dell'Unctad un organismo consultivo permanente che consenta ai paesi socialisti ed ai paesi in via di sviluppo di intensificare i reciproci scambi e la cooperazione economica e di superare i problemi e gli ostacoli che potrebbero sorgere.

4. - *Incremento del commercio*

a) La diversificazione della produzione di articoli manufatti e semifiniti dei paesi in via di sviluppo dovrebbe effettuarsi nel quadro di

una nuova divisione internazionale del lavoro più equa tra paesi in via di sviluppo e paesi sviluppati.

b) I paesi sviluppati dovrebbero astenersi dal recare pregiudizio agli interessi dei paesi in via di sviluppo intensificando la produzione di prodotti base dei quali i paesi in via di sviluppo sono i principali produttori, inoltre essi dovrebbero favorire l'installazione nei paesi in via di sviluppo di industrie di trasformazione delle materie prime in quei paesi che lavorano per l'esportazione.

c) I paesi sviluppati e gli organismi internazionali dovrebbero concedere una assistenza tecnica e finanziaria più importante e più efficace per aumentare la produttività delle industrie dei paesi in via di sviluppo e migliorare la loro posizione concorrenziale sui mercati internazionali.

d) La cooperazione internazionale dovrebbe inoltre tradursi nella diffusione di informazioni commerciali, concernenti in particolare le possibilità che offrono i mercati dei paesi sviluppati. A tale fine i paesi in via di sviluppo dovrebbero favorire la creazione di un centro misto Unctad-Gatt di incremento commerciale ed ottenere l'appoggio finanziario e tecnico dei paesi sviluppati per far funzionare detto centro. Sarebbe inoltre conveniente favorire una stretta e costante cooperazione tra l'Onudi (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) e la Cnuced, essendo generalmente inteso che « la prima sarà competente a trattare i problemi generali e tecnici dell'industrializzazione, comprese l'installazione e l'espansione delle industrie nei paesi in via di sviluppo e la seconda ad occuparsi degli aspetti dell'industrializzazione interessanti il commercio internazionale, comprese l'espansione e la diversificazione delle esportazioni di articoli manufatti e semi-finiti dei paesi in via di sviluppo ». Inoltre i paesi in via di sviluppo dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di creare un centro unico di incremento delle esportazioni, collegato al sistema delle Nazioni Unite sotto gli auspici dell'Unctad.

II-1. L'ampliamento dell'Associazione Cee-Sama

A) Parte quarta del trattato istitutivo della Cee

Articolo 131

Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati « paesi e territori » sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato.

Scopo dell'Associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'Associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori, e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Articolo 132

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

1. - Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano fra di loro, in virtù del presente Trattato.

2. - Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.

3. - Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.

4. - Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.

5. - Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 136.

Articolo 133

1. - Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi

doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

2. - All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.

3. - Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali ed il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità alla entrata nel paese o territorio importatore.

4. - Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. - L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori, non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo 134

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo 135

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

Articolo 136

Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore del presente Trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'Associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

ALLEGATO IV: Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della Parte quarta del Trattato.

L'Africa Occidentale Francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;

L'Africa Equatoriale Francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi Sciari, il Ciad e il Gabon;

Saint Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le terre australi e antartiche;

la Repubblica autonoma del Togo;

il territorio del Camerun sotto amministrazione fiduciaria della Francia;

il Congo-belga ed il Ruanda-Urundi;

la Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana;

la Nuova Guinea olandese.

B) Convenzione d'applicazione relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità

Articolo 16

La disposizione di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi nella presente Convenzione sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare.

C) Convenzione di Yaoundé (20 luglio 1963)

Articolo 58

1. - Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesione o d'associazione di uno Stato alla Comunità.

2. - Qualsiasi domanda di associazione alla Comunità di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati che, in seguito ad esame da parte della Comunità, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.

3. - L'accordo di associazione tra la Comunità ed uno Stato di cui al paragrafo precedente può prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati associati. Tuttavia l'accordo che l'associa alla Comunità può fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad essi applicabili.

Questa accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Articolo 59

La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 60

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della Nuova Convenzione.

D) Atto finale della Conferenza di Roma (25 marzo 1957)

a)

Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco.

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, prendendo in considerazione gli accordi e convenzioni di carattere economico, finanziario e monetario conclusi tra la Francia e gli altri paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco, solleciti di mantenere e intensificare le correnti tradizionali di scambi fra gli Stati membri della Comunità Economica Europea e tali paesi

indipendenti, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi,
si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre a tali paesi negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità.

b)

Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Regno di Libia.

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
prendendo in considerazione i vincoli economici esistenti tra l'Italia ed il Regno di Libia,
solleciti di mantenere ed intensificare le tradizionali correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunità e il Regno di Libia e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di quest'ultimo,
si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre al Regno di Libia negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità.

c)

Dichiarazione d'intenzione relativa alla Somalia attualmente sotto amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana.

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
solleciti, al momento di firmare il Trattato che istituisce tra loro la Comunità Economica Europea, di precisare la portata delle disposizioni degli articoli 131 e 227 di detto Trattato, considerato che, a mente dell'articolo 24 dell'accordo di tutela per il territorio della Somalia, l'amministrazione italiana di tale territorio avrà termine il 2 dicembre 1960,
hanno convenuto di riservare alle Autorità che assumeranno dopo tale data la responsabilità delle relazioni con l'esterno della Somalia, la facoltà di confermare l'associazione di tale territorio alla Comunità e si dichiarano pronti, ove necessario, a proporre alle suddette Autorità, negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica con la Comunità.

II-2. Il memorandum Saragat

Il memorandum italiano sui principi direttivi di una politica globale della Comunità per le relazioni con i Paesi terzi

(21 aprile 1964)

Nel cercare di delineare i principi direttivi che debbono essere posti a base di una « politica » globale della Comunità per le relazioni con i Paesi terzi, occorre partire da alcune fondamentali premesse.

a) La Comunità è stata concepita come una intesa regionale europea. Essa deve essere realizzata come tale se si vuol corrispondere alle sue impostazioni originarie e se si vogliono conseguire gli obiettivi generali prefissi. Lo stesso Trattato limita ai soli Stati europei la possibilità di divenire membri attraverso la piena adesione. Ne consegue che anche le altre forme di « proiezione esterna » della Comunità debbono essere tali da non alterare o diluire — estendendosi su un piano troppo vasto ovvero ad aree sostanzialmente estranee — siffatta caratterizzazione geografico-economica.

Anche le « Associazioni » dovranno quindi, necessariamente, essere contenute entro limiti tali — geografici, economici, commerciali e finanziari — da evitare che esse possano determinare una riduzione o, peggio, un annullamento del dinamismo insito nel processo d'integrazione economica avviato fra Paesi ad economie omogenee e geograficamente contigui. Tale limitazione deve valere anche per quanto riguarda il contenuto economico, commerciale e finanziario degli « Accordi » che la Comunità potrà, eventualmente, stipulare con Paesi terzi.

b) L'obiettivo essenziale cui la Comunità tende è la completa integrazione delle economie degli Stati membri, intesa come accessione « a parte intera » (con l'accettazione della totalità degli impegni che ne derivano, segnatamente per ciò che concerne le politiche comuni), all'unione doganale ed economica.

Proprio al fine di mantenere ben fermo il conseguimento di tale finale obiettivo di unità europea è assolutamente necessario evitare, nell'ambito europeo, il ricorso a formule che non prevedano alla fine una piena integrazione e che per ciò stesso costituiscano remora al generale processo integrativo europeo.

c) La Comunità non è soltanto una struttura economica, ma ha pure una qualificazione politica, che si manifesta sotto un duplice profilo: da un lato l'unificazione economica deve completarsi con l'unità politica, secondo quanto è detto sia nel « Preambolo » del Trattato di Parigi (« risolti a porre attraverso l'instaurazione di una comunità

economica le prime basi di una comunità più larga e più profonda ») che nel Preambolo del Trattato di Roma per la Cee (« determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei ») e come, infine, è stato esplicitamente riaffermato nella « Dichiarazione » dei Sei Capi di Stato o di Governo a Bonn il 18 luglio 1961; dall'altro, la costruzione europea presuppone una sostanziale analogia di sistemi politici all'interno degli Stati membri.

La conseguenza di tutto ciò è che resta esclusa l'adesione tanto per i Paesi che — per il loro « status » internazionale — non siano in grado di assumere gli obblighi inerenti alla futura attuazione dell'unità politica, quanto per i Paesi che hanno un ordinamento politico interno retto su criteri sensibilmente divergenti da quelli cui si ispira l'assetto dei Sei membri fondatori.

È dunque alla luce di tali premesse fondamentali che occorre analizzare e cercare di definire le forme e la portata dei possibili rapporti fra la Comunità e i Paesi terzi. Al riguardo il Trattato prevede quattro possibilità:

- « Ogni Stato europeo può domandare di divenire membro della Comunità » (art. 237);
- « la Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione, caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari » (art. 238);
- la parte quarta del Trattato, e in ispecie l'art. 131, stabiliscono un determinato regime associativo con i Paesi e Territori extra-europei aventi relazioni particolari con taluno degli Stati membri, caratterizzato in primo luogo dall'intento di favorire il progresso economico e sociale di tali Paesi e Territori;
- la Commissione, su autorizzazione del Consiglio, può negoziare accordi con i Paesi terzi, sia in relazione alla tariffa esterna comune (art. 111) sia a seguito dell'attuazione della politica commerciale comune (art. 113).

Dalla stessa formulazione del Trattato risulta, innanzi tutto, una prima sostanziale differenza per quanto riguarda l'« iniziativa » per la adesione o per l'associazione. Il Trattato infatti specifica che « ogni Stato europeo può domandare di divenire membro della Comunità europea »: con tale dichiarazione, da un lato, gli Stati membri si sono impegnati tra di loro, in coerenza con l'obiettivo di unità europea, a prendere in considerazione l'iniziativa di ogni Stato europeo — in quanto tale e purché risponda alle qualificazioni politiche necessarie — che chieda di divenire membro della Comunità; dall'altro, poiché una richiesta del

genere implica l'accettazione di tutti gli obblighi e di tutti gli obiettivi del Trattato, si lascia alla iniziativa dello Stato terzo di decidere in tal senso; è lo Stato terzo europeo, infatti, che deve pregiudizialmente valutare e dichiarare se è in grado di accettare tali obblighi e tali obiettivi.

Per quanto riguarda l'associazione, invece, il Trattato dice che « la Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione »: non si riconosce, cioè, in questa seconda ipotesi, alcun diritto agli Stati terzi ed alle organizzazioni internazionali e si lascia completamente alla Comunità di decidere sulla opportunità di prendere in considerazione l'istituzione di un'associazione, ovviamente sulla base dei prevalenti interessi comunitari.

Nel primo caso, quindi, è l'obiettivo di unità europea che deve avere l'assoluta prevalenza; nel secondo invece è l'interesse comunitario: da ciò discende la necessità di non procedere alle « associazioni » ed agli « accordi commerciali » caso per caso, ma sulla base di una globale impostazione e valutazione comunitaria.

La nozione di Adesione è ben precisata dal Trattato Cee (art. 237); per conseguirla occorre che lo Stato richiedente sia europeo; che la sua economia nazionale sia omogenea con quella degli altri Stati membri ed esso sia, quindi, in grado di partecipare e concorrere al generale processo di integrazione; che, infine, esso abbia una certa affinità politica e la capacità di condividere e perseguire gli obiettivi dell'unità politica europea.

Inoltre vi è ormai accordo fra i Sei Stati membri (ed anche con il Governo del Regno Unito) nel ritenere che l'adesione alla Cee comporti, altresì, l'adesione anche alle altre due Comunità (Ceca e Ceea): esigenza quest'ultima che va ora ulteriormente sottolineata in vista di una futura fusione delle esistenti tre Comunità.

Per « l'Associazione », invece, il Trattato, come si è visto, non specifica alcun limite geografico ed è quanto mai generico sull'eventuale contenuto di essa: « diritti ed obblighi reciproci, azioni in comune, procedure particolari ».

Di qui sorge la necessità per il Consiglio della Cee di precisare tale nozione anche alla luce dell'esperienza di questi anni, e di delineare almeno i principi direttivi di una politica comunitaria dell'associazione e degli accordi commerciali, pur lasciando ampia libertà alla definizione, caso per caso, del contenuto di ciascun accordo, sulla base delle particolari esigenze di ciascuno degli Stati terzi o unione di Stati con i quali si intende istituire uno speciale rapporto.

A tale scopo, per quanto concerne l'estensione geografica, occorrerebbe tener presenti le seguenti indicazioni, che aiutano a circoscriverne l'ampiezza. Per i Paesi europei il Trattato riserva esplicitamente, nell'intento di promuovere una piena integrazione europea, la forma dell'adesione.

Per detti Paesi la forma dell'Associazione, quindi, non dovrebbe essere ammessa che con carattere temporaneo e come tappa intermedia per arrivare all'obiettivo, fissato fin dall'inizio, di una successiva piena adesione: può infatti concepirsi che la struttura economica dello Stato interessato non sia ancora abbastanza progredita da consentirgli di sottoscrivere a tutti gli obblighi conseguenti all'adesione, e che pertanto si renda opportuno valersi, a titolo provvisorio, della forma associativa come mezzo che metta in grado lo Stato stesso di raggiungere il livello economico dei « partners ». Ma appunto perché si tratta di una associazione in vista e in funzione dell'adesione, occorre che quello Stato possieda i requisiti politici dell'adesione stessa, sia sul piano interno che su quello internazionale. Altrimenti non rimarrà che attenersi alla formula dell'accordo commerciale.

D'altra parte è da tener presente che un vincolo associativo permanente con Stati europei sarebbe comunque svantaggioso per la Comunità: lo Stato associato, pur essendo economicamente progredito ed alla pari con gli altri Stati europei membri, verrebbe infatti a beneficiare delle condizioni favorevoli create dal Mercato Comune, senza assumere i corrispondenti oneri e sottraendosi, comunque, al generale processo d'integrazione economica.

I principi direttivi che precedono hanno trovato già attuazione nel caso dell'Associazione della Grecia e della Turchia e dovrebbero essere osservati anche nei confronti delle domande di associazione da parte di altri Paesi europei.

Per quanto riguarda i Paesi non europei il preambolo del Trattato e la parte quarta di esso hanno istituito un particolare tipo di associazione con i Paesi e i Territori aventi relazioni particolari con taluni degli Stati membri; con la maggior parte di tali Paesi — divenuti nel frattempo indipendenti — il vincolo associativo è stato mantenuto ed ampliato con la Convenzione di Yaoundé. Mentre è stato rinnovato — « mutatis mutandis » — con i territori ancora rimasti sotto l'amministrazione di nazioni europee del Mercato Comune.

Inoltre, all'atto della firma del Trattato di Roma, i Sei Stati membri hanno manifestato — mediante « dichiarazioni di intenzioni » allegate al Trattato stesso — il proposito di associare alla Comunità il Marocco e la Tunisia, oltreché la Libia; ai due predetti Paesi maghrebini va ora assimilata l'Algeria, resasi nel frattempo indipendente.

Infine, contemporaneamente alla Convenzione di Yaoundé, i Sei

hanno concordato una « dichiarazione di intenzioni (aprile 1963) », in virtù della quale essi « consapevoli della importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani e desiderando manifestare la loro volontà di cooperazione sulla base di una completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, si dichiarano disposti a cercare, in uno spirito favorevole, mediante negoziati con i Paesi terzi che ne facciano richiesta e la cui struttura economica e produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati, la conclusione di accordi che possano condurre ad una delle seguenti formule: accessione alla Convenzione secondo la procedura dell'art. 58 della Convenzione stessa; accordo di associazione che comporti diritti ed obblighi reciproci, in particolare nel settore degli scambi commerciali; accordo commerciale per facilitare e sviluppare gli scambi fra la Comunità e questi Paesi ».

In definitiva, quindi, è il Trattato stesso, con le dichiarazioni integrative, a prevedere che un tipo particolare di associazione, valevole per i rapporti tra Paesi altamente industrializzati e Paesi ancora in via di sviluppo economico, possa realizzarsi con un vasto numero di Paesi del continente africano, in considerazione di determinati legami — in precedenza anche politici ed ora prevalentemente economici — con taluni Stati membri, ovvero di una comparabilità di situazioni economiche.

Per analogia lo stesso tipo di associazione sembra debba essere accordato, ove ne facciano domanda, a Cipro ed a Malta data la peculiarità geografica, storica, politica ed economica di queste due Isole.

Per quanto si è detto all'inizio circa le caratteristiche geografico-economiche della Comunità, all'associazione non dovrebbe farsi invece ricorso per tutti gli altri Paesi extra-europei (salva la limitata ed ovvia eccezione dei possedimenti francesi ed olandesi, oggi, e di quelli inglesi domani), per i quali i rapporti con la Comunità dovrebbero pertanto assumere la forma di accordi commerciali.

Il contenuto dell'associazione dovrebbe essere definito, caso per caso, a seconda delle particolari esigenze del Paese o del gruppo di Paesi da associare, nel quadro dei seguenti principi direttivi:

— per giustificare, in base alle regole del Gatt, l'eccezione alla clausola della nazione più favorita, accordi del genere dovranno comunque essere ricondotti sotto la forma dell'unione doganale e sotto quella della zona di libero scambio;

— in linea di principio, l'associazione, come è detto esplicitamente nell'art. 238, richiede un equilibrio reciproco fra i diritti e gli obblighi; può peraltro ammettersi che — al fine di favorire lo sviluppo economico degli Stati associati, o in vista di una successiva adesione (per i Paesi europei) ovvero per una specifica forma comunitaria di

collaborazione con Paesi in via di sviluppo (per gli Stati africani) — il principio della reciprocità tolleri talune eccezioni a favore degli stessi Stati associati;

— inoltre gli altri due elementi previsti nell'articolo 238 (azioni in comune e procedure particolari) presuppongono un certo ambito di cooperazione fra i « partners » nonché la creazione di un sia pur ridotto meccanismo istituzionale comune.

È evidente che il contenuto dell'associazione deve essere, nel suo complesso, tale da differenziare l'associazione da un semplice accordo commerciale (siffatta questione acquista una pratica attualità di fronte alle recenti domande di Paesi africani « anglofoni »);

— infine, tanto l'associazione, quanto la conclusione di accordi commerciali presuppongono non solo un equilibrio di concessioni fra le due Parti, ma anche una equa ripartizione all'interno della Comunità, e cioè fra i Paesi membri, degli oneri e dei benefici che ne derivano.

Può avvenire però (ed è questo il caso dell'associazione di Paesi mediterranei) che gli accordi di associazione o gli accordi commerciali della Comunità tocchino gl'interessi commerciali (con riflessi economici e sociali) di uno solo o di due degli Stati membri, per la concorrenza che i prodotti del terzo Stato verrebbero ad esercitare, solo nei loro confronti e non di tutti gli altri partners nell'area comunitaria; in tale ipotesi appare giusto riservare allo Stato o agli Stati membri in questione talune garanzie o talune contropartite.

Nel quadro di tali principi direttivi gli accordi di associazione con i Paesi europei dovrebbero prevedere l'instaurazione graduale dell'unione doganale e dovrebbero contenere anche azioni in comune sul piano dell'unione economica.

Gli accordi di associazione con i Paesi africani (ed equiparati) dovrebbero prevedere invece solo l'instaurazione di una zona di libero scambio. Dovrebbero inoltre assicurare in detti Paesi la parità di fatto e di diritto fra gli Stati membri e contemplare, eventualmente, anche aiuti finanziari ed assistenza tecnica.

Nel caso di accordi di associazione, politicamente opportuni e necessari, il cui contenuto commerciale potrebbe causare squilibri all'interno della Comunità, facendo gravare solo su uno o due di essi il carico delle concessioni accordate, occorrerebbe prevedere delle clausole che:

— comunque mantengano una certa preferenza sul mercato comunitario alle produzioni degli Stati membri rispetto alle analoghe produzioni degli Stati associati; e ciò anche nel caso in cui — trattandosi di prodotti agricoli regolamentati — sia previsto che lo Stato associato partecipi gradualmente all'organizzazione di mercato;

— limitino le concessioni, per determinati prodotti, alla fissazione di contingenti tariffari, con possibilità di revisione non prima

di una scadenza determinata ed alla luce delle esperienze emerse nel frattempo (con eventuale ricorso alle abituali clausole di salvaguardia anche nazionali, sull'esempio della Convenzione per le Antille olandesi);

— assicurino l'esistenza di condizioni normali di concorrenza fra Stato associato e Stati membri;

— riducano o escludano i contributi dello Stato o dei due Stati maggiormente colpiti sul piano commerciale in caso di concessione di aiuti finanziari.

Inoltre, sempre per queste situazioni, occorrerebbe prevedere contemporaneamente qualche particolare azione della Comunità, a carattere temporaneo, sul piano finanziario come sul piano commerciale, a favore delle produzioni degli Stati membri toccate dalla concorrenza degli Stati associati, onde migliorarne la commercializzazione.

Un altro aspetto di particolare rilievo del problema dell'associazione è quello della sua incidenza sul commercio internazionale, sia all'interno dell'area associata che nei confronti dei Paesi al di fuori di quest'ultima. È ovvio che il primo effetto del rapporto associativo consiste in una liberalizzazione degli scambi fra la Comunità e ciascuno Stato associato, o ciascun gruppo di Stati associati: tale risultato va già di per sé considerato positivamente nel quadro del processo mondiale di disarmo doganale.

Mà sembrerebbe opportuno cercare di allargare tali riflessi all'intero ambito di vari sistemi di associazione facenti capo alla Comunità: ciò che potrebbe ottenersi mediante opportuni collegamenti fra i rispettivi meccanismi istituzionali, ovvero favorendo il crearsi di una vera e propria rete associativa fra Paesi associati alla Comunità. In tale ultimo senso vanno richiamati l'articolo 8 della Convenzione di Yaoundé e l'art. 64 par. 3 dell'Accordo con la Grecia; mentre il problema di un possibile collegamento istituzionale è stato evocato in occasione delle conversazioni esplorative con gli Stati africani di estrazione inglese (con i Paesi dell'Est Africa è stata anche ventilata l'ipotesi di una fusione con il regime di associazione istituito con i Sama, nel caso ed al momento di un rinnovo di quest'ultimo).

Gli orientamenti comunitari appaiono dunque favorevoli ad un ampliamento, ad una interpretazione e ad una potenziale unificazione dell'area associata, ciò che — ancora una volta e sia pure in un'area determinata — costituisce un contributo allo sviluppo generale degli scambi.

Peraltro, è noto come abbia spesso formato oggetto di critiche il carattere discriminatorio e protezionista che le associazioni create dalla Cee presenterebbero a discapito dei Paesi terzi. A questo riguardo la relazione fatta al Parlamento europeo dall'On. Willi Birkelbach afferma: « L'effetto generale di una serie di associazioni consisterà verosi-

milmente in ciò che non si potranno mantenere al livello attuale gli ostacoli degli scambi commerciali nei confronti degli Stati terzi non associati, giacché questi ultimi non potranno accettare di avere un accesso limitato ad un importante complesso dei Paesi partecipanti al commercio mondiale. Sta in ciò quello che potrebbe chiamarsi l'effetto di liberalizzazione delle associazioni ».

A questo concetto alquanto automatico — tanto più ampia è la sfera associata, tanto maggiore è la pressione dei Paesi terzi per la concorrenzialità di interessi, con la conseguenza che questi ultimi giungono a « forzare la mano » alla Comunità ai fini di una intesa tariffaria — va forse più correttamente contrapposto il carattere di « apertura verso l'esterno » della Comunità stessa. In effetti, è in tale spirito che — ad esempio — contemporaneamente alla Convenzione di Yaoundé sono state decise talune riduzioni sulla tariffa doganale per i principali prodotti tropicali e che è stata avanzata l'idea di un programma d'azione nei confronti dell'America latina: lo stesso orientamento dovrebbe valere per il futuro per contemperare gli interessi dei Paesi associati con quelli dei Paesi terzi, promuovendo a questo scopo adeguati accordi commerciali sul piano bilaterale o in un quadro mondiale che mirino ad una ulteriore liberalizzazione degli scambi.

Della conclusione di accordi commerciali fra la Comunità e i Paesi terzi parlano — come si è detto — gli artt. 111 e 113 del Trattato.

Va preliminarmente osservato che, in realtà, l'ambito degli accordi che la Comunità — come tale — ha capacità di stipulare, può essere più vasto di quanto risulta dalle due disposizioni citate: da un lato, infatti, l'art. 228 prevede che essi possano essere conclusi con un gruppo di Stati o con un'organizzazione internazionale; dall'altro può ammettersi che assumano forma convenzionale talune intese che non hanno strettamente contenuto commerciale, bensì sono suscettibili di istituire vari tipi di cooperazione. In tal senso va richiamato l'art. 231, il quale stabilisce che la « Comunità attua con l'Ocse una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate di comune accordo »; come pure può ammettersi che analogamente venga strutturata la cooperazione da stabilire, in base all'art. 230, con il Consiglio di Europa.

A parte quanto precede, da un esame specifico dei due essenziali articoli sopra citati si desumono le seguenti osservazioni:

— alla luce dell'art. 111, durante il periodo transitorio la Comunità è abilitata a concludere accordi tariffari che portino a negoziare — in applicazione dell'art. 18 del Trattato, e quindi al fine di contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, e su una base di reciprocità e di mutuo vantaggio — la tariffa doganale comune.

A termini del Trattato, l'oggetto di tali accordi è, dunque, alquanto

circoscritto, ciò che si spiega con la considerazione che — in tale fase — si ha soltanto un coordinamento delle politiche commerciali degli Stati membri, che lascia ancora a questi ultimi una sfera di libertà di azione individuale, cosicché gli accordi stessi non possono vertere — essenzialmente — se non sulla tariffa esterna comune.

Secondo quanto è previsto dall'art. 113, 1° e 3° comma, « dopo lo spirare del periodo transitorio » e cioè dopo l'instaurazione della politica commerciale comune, la Comunità può stipulare — in aggiunta agli accordi tariffari — anche accordi commerciali in senso più ampio: in altri termini, la procedura comunitaria per la stipula degli accordi di cui trattasi è una conseguenza ed una manifestazione dell'attuazione della politica commerciale comune e non può aversi se non quando quest'ultima sia già stata messa in atto *.

Questa distinzione nettamente tracciata dal Trattato tende ad attenuarsi nella pratica: da un lato l'esempio delle intese raggiunte con l'Iran dimostra come il contenuto degli accordi conclusi durante il periodo transitorio possa andare al di là della materia puramente tariffaria; dall'altro occorre tener conto delle iniziative comunitarie per un acceleramento dell'instaurazione della politica comune.

A questo proposito occorrerebbe tener fermo il criterio — che dovrebbe trovare una prima applicazione per i rapporti con il Giappone — che può bensì ammettersi un anticipo della procedura comunitaria nella conclusione degli accordi commerciali in senso lato, ma sempre se ed in quanto sia stata messa in atto globalmente ed equilibratamente — e non soltanto attraverso misure isolate e premature — una consistente regolamentazione di politica commerciale comune dei Sei nei confronti dei singoli Paesi terzi interessati o di determinate aree o gruppi di Paesi (Paesi a commercio di Stato, Paesi in via di sviluppo).

La stipula degli accordi commerciali può essere accompagnata (segnatamente nell'ipotesi in cui a tale soluzione si faccia ricorso — ad

* Questa interpretazione sembra urtarsi al disposto dell'art. 114 la cui formulazione potrebbe far pensare che non solo gli accordi tariffari dell'articolo 111, ma anche gli accordi ex articolo 113 possano essere stipulati durante il periodo transitorio; tuttavia si deve correttamente concludere che la dizione « (il Consiglio) delibera all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito » è stata adoperata perché si riferisce *congiuntamente* a differenti procedure in due diverse fasi dell'attività comunitaria, e che — in definitiva — le deliberazioni del Consiglio sulla conclusione degli accordi previsti dall'art. 113 non possano aversi se non dopo l'attuazione della politica commerciale comune e, pertanto, solo a maggioranza qualificata.

Questa conclusione appare rafforzata dalle seguenti considerazioni: quantunque non sia espressamente richiamato nel preambolo, è stato inteso, durante i negoziati, che l'accordo con l'Iran veniva stipulato in base all'art. 111; è stato costituito un « Comitato 111 » per assistere la Commissione nelle trattative sugli accordi tariffari con i Paesi terzi, mentre non è stato analogamente creato un « Comitato 113 ».

esempio per motivi di carattere politico — come ad un « minus » rispetto all'associazione nei casi in cui quest'ultima potrebbe egualmente essere stabilita) da intese per altri settori specifici: in materia di aiuti finanziari di diritto di stabilimento, ecc.

In tali fattispecie può porsi un problema formale: l'art. 228 sembra limitare la procedura comunitaria (competenza della Commissione per i negoziati, e del Consiglio per la conclusione) ai casi tipici di accordi espressamente previsti dal Trattato, cui si è accennato sopra. Per questi accordi « misti » può ritenersi invece che essi vadano sottoscritti, oltreché dal Consiglio come tale, anche dai Rappresentanti degli Stati membri.

Occorre infine considerare che l'interesse concreto alla stipula degli accordi fra la Comunità e i Paesi terzi può venire ad essere ridotto in relazione sia all'esito dei negoziati tariffari su scala mondiale (Kennedy Round, ecc.) che a seguito dell'applicazione delle regole del Gatt sull'estensione agli altri Paesi del trattamento preferenziale che venisse stabilito da siffatti accordi.

Tuttavia essi potrebbero ravvisarsi utili — sempre con quelle cautele e misure equilibratrici enunciate a proposito degli accordi di associazione — qualora concernessero concessioni tariffarie per prodotti particolari dei Paesi predetti (il che, anche applicandosi in base al Gatt la clausola della « nazione più favorita », non solleverebbe eccessivi problemi per la Comunità, mentre potrebbe in qualche modo soddisfare le esigenze più importanti dei Paesi terzi) ovvero per prodotti di cui quei Paesi sono principali fornitori.

In conclusione, i rapporti fra la Comunità e i Paesi terzi dovrebbero assumere le seguenti forme:

— adesione, per gli Stati europei che rispondano ai requisiti (geografici, economici e politici) sopra indicati;

— adesione, per gli Stati europei che — pur avendo i requisiti politici — non abbiano ancora un sufficiente grado di sviluppo economico, ma a titolo transitorio e soltanto in vista di una successiva adesione, prevista fin dalla stipulazione dell'accordo di associazione;

— associazione per i Paesi africani in via di sviluppo e Paesi extraeuropei equiparati (basata sull'art. 238 ovvero sulla Parte IV del Trattato di Roma e sulle dichiarazioni che possono considerarsi una integrazione di essa);

— accordi commerciali particolari verso tutti gli altri Paesi stipulati — come criterio fondamentale — in base all'art. 111 durante il periodo transitorio e in base all'articolo 113 allo scadere di esso, salva la possibilità che venga anticipata — per questi ultimi — la procedura comunitaria come conseguenza di una effettiva e globale

instaurazione della politica commerciale comune, sia pure nei confronti dei singoli Paesi terzi interessati o di determinate aree o gruppi di Paesi (Paesi e commercio di Stato, Paesi in via di sviluppo).

Resta inteso che quando gli accordi di associazione o commerciali sono suscettibili di incidere in modo particolare sugli interessi di uno o due Stati membri, facendo gravare su questi ultimi il carico delle concessioni accordate ai Paesi terzi, è necessario prevedere a favore di detti Stati opportune garanzie preferenziali o adeguate contropartite e segnatamente, come è sopra specificato:

— mantenere una certa preferenza comunitaria alla produzione degli Stati membri rispetto alle analoghe produzioni dei Paesi terzi;

— concedere contingenti tariffari per i prodotti concorrenziali dei Paesi terzi, fissati « una tantum », eventualmente con la possibilità di revisione, a scadenze determinate e con facoltà di ricorso alle abituali clausole di salvaguardia;

— stabilire qualche azione comunitaria intesa a migliorare la competitività e la commercializzazione delle produzioni degli Stati membri maggiormente lesi.

III-1. Le ripartizioni delle aggiudicazioni del Fondo Europeo di Sviluppo

Interrogazione dell'on. Pedini
alla Commissione delle Comunità Europee

L'interrogante desidera conoscere la ripartizione, in base alla nazionalità degli offerenti e degli aggiudicatari, degli appalti d'opera, degli appalti di fornitura e dei contratti di assistenza tecnica finanziati dal Fondo europeo di sviluppo alla data del 31 dicembre 1967 (Interrogazione scritta n. 308, del 26 gennaio 1968).

Risposta (4 marzo 1968)

L'onorevole parlamentare troverà allegata una tabella che ricapitola, ripartiti per nazionalità, gli appalti di opere ed i contratti di assistenza tecnica, e, ripartito per paese d'origine, l'oggetto d'importazione dei contratti per forniture.

Per la prima volta si sono potute rilevare le statistiche concernenti la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo, all'esecuzione delle operazioni, separatamente per il primo e per il secondo Fondo.

La Commissione fa presente che i dati relativi al secondo Fes riguardano appena 1/5 delle sue dotazioni e che sarebbe quindi prematuro trarne delle conclusioni.

Ripartizione, per nazionalità, degli appalti di opere e dei contratti di assistenza tecnica e ripartizione per paese d'origine del contenuto dei contratti di forniture (ogni zona)

Situazione al 31-12-1967

(in migliaia di u.c.)

Paesi	Opere ¹				Forniture				Studio, controllo tecnico, delegato e direzione dei lavori				Totale			
	1° Fes somma	2° Fes somma	%	1° Fes somma	2° Fes somma	%	1° Fes somma	2° Fes somma	1° Fes somma	2° Fes somma	%	1° Fes somma	2° Fes somma	%	1° Fes somma	2° Fes somma
Belgio	7.675	2,37	2.201	2,72	1.375	3,96	1.157	10,18	6.560	13,88	3.472	10,34	15.610	3,84	6.830	5,42
Germania (R.f.)	10.659	3,28	14.814	18,28	7.005	20,18	2.850	25,08	9.714	20,56	7.387	22,00	27.378	6,73	25.051	19,88
Francia	150.448	46,35	47.100	58,11	13.591	39,16	4.080	35,91	11.602	24,56	6.940	20,67	175.641	43,20	58.120	46,13
Italia	45.073	13,88	3.950	4,87	3.497	10,07	753	6,63	9.271	19,62	5.106	15,20	57.841	14,23	9.809	7,79
Lussemburgo	824	0,25	—	—	6	0,02	16	0,14	599	1,27	152	0,45	1.429	0,35	168	0,13
Paesi Bassi	14.534	4,48	—	—	1.510	4,35	818	7,20	5.383	11,39	1.904	5,67	21.427	5,27	2.722	2,16
Sama-Ptom	95.417	29,39	12.981	16,02	7.353	21,18	1.385	12,19	4.119	8,72	8.619	25,67	106.889	26,29	22.985	18,25
Paesi terzi	—	—	—	—	375	1,08	303	2,67	—	—	—	—	375	0,09	303	0,24
Totale	324.630	100%	81.046	100%	34.712	100%	11.362	100%	47.248	100%	33.580	100%	406.590	100%	125.988	100%

¹ Le quote degli appalti aggiudicati a gruppi d'impresa sono comprese nelle somme attribuite ai rispettivi paesi.

IV-1. Bibliografia essenziale sull'interscambio agricolo Cee-Sama

a cura di Gian Paolo Casadio

Aliboni R. e Triulzi A., *Tentativi di integrazione e cooperazione regionale fra gli Stati africani associati alla Cee*, documento di lavoro Iai, 29 giugno 1967.

Associazione Cee-Sama, Il Consiglio, *Prima Relazione Annua di Attività* (1 giugno 1964 - 31 maggio 1965), Bruxelles, 27 settembre 1965.

—, Il Consiglio, *Seconda Relazione Annua di Attività* (1 giugno 1965 - 31 maggio 1966), Bruxelles, 10 novembre 1966.

—, Le Conseil, *Accord sucrier conclu dans le cadre de l'Ocam*, Bruxelles, 25 novembre 1966.

—, Il Consiglio, *Relazione del gruppo misto di esperti per lo smercio dei prodotti originari dei Sama*, Bruxelles, 12 aprile 1967.

—, Le Conseil, *Informations des Eama au sujet d'offres supplémentaires que la Communauté envisage de présenter dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du Gatt*, Communication de la Communauté, Bruxelles, 25 aprile 1967.

—, Le Conseil, *Réponse des Eama au sujet d'offres supplémentaires que la Communauté envisage de présenter dans le cadre des négociations commerciales du Gatt*, Bruxelles, 28 aprile 1967.

—, Il Consiglio, *Risultati dei negoziati commerciali multilaterali del Gatt*, Comunicazione della Comunità, Bruxelles, 17 luglio 1967.

—, Il Consiglio, *Terza Relazione Annua di Attività* (1° giugno 1966 - 7 giugno 1967), Bruxelles, 14 agosto 1967.

Barnes G. W., *Europe and the Developing World*, Association under Part IV of the Treaty of Rome, Londra, Pep, febbraio 1967.

Casadio G. P., *Un'industria nuova per i paesi tropicali in via di sviluppo. La lavorazione dell'anacardio*, in « Agri Forum », n. 9, 1966.

—, *Una politica agricola per l'Europa*, Bologna, Il Mulino, 1967.

—, *La Conferenza di Nuova Delhi*, in « Lo spettatore internazionale », n. 2, marzo-aprile 1968.

Cherrington J., *Agricultural Crisis. Too Much Food in the Wrong Places*, in « The Financial Times », 6 giugno 1968.

Cismec, *La Nuova Convenzione di Associazione fra la Cee ed i Diciotto Stati Africani e Malgascio Associati (Sama)*, in « Problemi e prospettive », Milano, 5-6 aprile 1965.

Commissione, *The Tasks and the Aims of the European Economic Community, in Africa*, lecture given by the Director-General Dr. Allardt on the occasion of Africa day at the German Industries Fair, Hannover, 30 aprile 1959.

—, *La politica della Cee nei confronti dei paesi in via di sviluppo*, discorso del sig. R. Lemaigen, Convegno di Bari, 7-8 ottobre 1961.

- , *Hilfsmassnahmen der EWG Zugunsten der Assoziierten Länder*, Afrikanisch-Madagassische Wirtschaftskonferenz 18, 19 und 20 Oktober 1962, referat von Herrn J. Ferrandi, Direktor für Studien und Entwicklungsprogramme.
 - , *Relations Between the African States and Madagascar and the Eec*, address by M. H. Rochereau, L'Aia, 29 ottobre 1962.
 - , *L'Africa e il Mercato Comune*, relazione del sig. H. Hendus, direttore generale dello sviluppo dell'oltremare, agli ambasciatori della Repubblica del Congo riuniti a Leopoldville il 25 gennaio 1963.
 - , *Il mercato del caffè, del cacao e delle banane nei paesi della Cee*, Collezione studi, Serie sviluppo dell'oltremare, n. 1, Bruxelles, 1963.
 - , *L'aiuto alimentare della Cee ai paesi in via di sviluppo - problemi posti e necessità reali*, Collezione studi, Serie agricoltura, n. 14, Bruxelles, 1963.
 - , *L'organisation des marchés agricoles mondiaux - Une action commune des pays économiquement développés et des pays en voie de développement*, Collection études, Serie agriculture, n. 15, Bruxelles, 1964.
 - , *Sintesi sull'economia mondiale delle materie grasse*, Collezione Studi, Serie sviluppo dell'oltremare, n. 3, Bruxelles, 1965.
 - , *Il mercato dei prodotti tropicali*, in «Prodotti e scambi commerciali dei paesi in via di sviluppo», gennaio 1966.
 - , *Il mercato degli oleaginosi tropicali negli Stati membri della Cee*, Collezione studi, Serie sviluppo dell'oltremare, n. 4, Bruxelles, 1966.
 - , *Les échanges commerciaux des pays en voie de développement avec les pays développés et notamment avec la Cee, 1953-1964*, dicembre 1966.
 - , *Le développement de l'économie rurale des pays associés à la Cee*, conferenza di J. Ferrandi, 1966.
 - , *Nota di documentazione sulla nozione di prodotto originario negli scambi Cee-Sama*, 1966.
 - , *Gli scambi dei prodotti agricoli*, in «Notizie sulla pace», Bruxelles, gennaio 1967.
 - , *Les échanges commerciaux des pays en voie de développement avec les pays développés et notamment avec la Cee 1953-1966*, Collection études, Serie aide au développement, Bruxelles, 1967.
 - , *La promotion commerciale des fruits tropicaux (autres que la banane) sur le marché de la Cee*, Tome I: Rapport General, maggio 1967.
 - , *Possibilità di industrializzazione degli Stati africani e malgascio associati*, Bruxelles, giugno 1967.
 - , *Documentation Statistique Relative aux Echanges Commerciaux des Etats Membres avec les Eama, Le Nigeria, L'Est Africain (Kenya, Ouganda, Tanzanie)*, dicembre 1967.
 - , *Evolution des échanges commerciaux Cee-Eama, 1964-1966*, Bruxelles, dicembre 1967.
 - , *Considerazioni della Commissione sul rinnovo della Convenzione di Yaoundé*, Gruppo del portavoce, Bruxelles, aprile 1968.
 - , *Il commercio con gli Stati africani e malgascio associati*, in «Prodotti e scambi commerciali dei paesi in via di sviluppo», n. 7, aprile 1968.
- «Common Market», *A New Association with Africa*, n. 1, gennaio 1963.
- , *Association for African and Others*, n. 9-10, 1963.
 - , *Associations, Africans and Agriculture*, n. 10, ottobre 1964.
 - , *The Delay in the African Association*, n. 5, maggio 1964.
 - , *Nigeria, East Africa and the Common Market*, n. 5, maggio 1964.
 - , *For Africans: Commonwealth and/or Common Market?*, n. 6, giugno 1964.
 - , *A Synopsis of the Nigerian Association Treaty*, n. 8, agosto 1966.
 - , *Renewing the Yaoundé Convention*, n. 5, maggio 1968.

- Comunità Europee, *L'Associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio*, dicembre 1966.
- , *Maggior Equilibrio nell'Associazione*, Roma, ottobre 1967.
- , *Oltre un miliardo di dollari erogato dal Fes*, Roma, febbraio 1968.
- Conferenza parlamentare dell'Associazione, *Relazione dell'on. M. Pedini sulla prima relazione annua di attività del Consiglio di Associazione*, doc. 7, 19 novembre 1965.
- , *Relazione dell'on. A. Sissoko sulla seconda relazione annua di attività del Consiglio di Associazione*, doc. 12, 16 novembre 1966.
- , *Relazione dell'on. L.-E. Troclet sulla terza relazione annua di attività del Consiglio di Associazione*, doc. 19, 20 novembre 1967.
- , *Relazione dell'on. A. Armengaud sulle soluzioni che possono favorire la commercializzazione nella Cee a prezzi stabili e remunerativi dei prodotti degli Stati associati*, doc. 20, 20 novembre 1967.
- Drouin P., *L'Europe du Marché Commun*, Parigi, Juillard, 1968.
- Ece-Fao, *Agricultural Trade in Europe, Recent Developments*, New York, 1968.
- Fao, *Report on the Possibilities of African Rural Development in Relation to Economic and Social Growth*, Roma, 1962.
- Fao-United Nations, *African Agricultural Development*, New York, 1966.
- Ferrandi J., *A propos de l'avenir de l'Association Cee-Eama, Le renouvellement de la Convention de Yaoundé*, in « Marchés Tropicaux et Méditerranéens », 13 gennaio 1968.
- Frank I., *The European Common Market: Analysis of Commercial Policy*, Londra, Stevens, 1961.
- Fromont P., *Problèmes d'économie rurale*, Parigi, Genin, 1963.
- Gariner R. K. A., *L'Afrique et la Cee*, in « Revue du Marché Commun », n. 103, Parigi, giugno 1967.
- Lemaitre Ph., *Il faudra continuer à soutenir l'agriculture des pays associés d'Afrique*, in « Le Monde », 9 aprile 1968.
- Le Monde, *La Conférence Parlementaire Euroafricaine propose la création d'un fonds de stabilisation des cours des denrées tropicales*, 7 dicembre 1967.
- , *La Convention avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie porte à vingt-deux le nombre des pays africains associés au Marché Commun*, 9-10 giugno 1968.
- Maba H.-Wenner W., *Y a-t-il un espoir pour le commerçant africain dans le Marché Commun?*, in « Le Droit et les Affaires », n. 112, Parigi, 24 luglio 1967, doc. XXXIII.
- Malgrain Y., *Le Marché commun agricole après le reglement de la crise de juin 1965*, in « Les Problèmes de l'Europe », anno 9, n. 34, Parigi-Roma, 1966.
- Mansholt S. L., *Agriculture in the Light of World Events*, Bruxelles, giugno 1963.
- , *L'organizzazione dei mercati e la politica dei prezzi*, in « Agri Forum », n. 7-8, 1967.

Marchés tropicaux et méditerranéens, *L'extension nécessaire des débouchés des produits tropicaux africains dans la Cee*, anno 23, n. 1106, Parigi, 21 gennaio 1967.

—, *Un projet d'organisation commune d'exportation africaine et malgache*, anno 24, n. 1169, 6 aprile 1968.

Mathé Y., *L'avenir de l'association Cee-Eama, Le renouvellement de la Convention de Yaoundé*, in « Marchés Tropicaux et Méditerranéens », 13 gennaio 1968.

—, *L'avenir de l'association Cee-Eama, Les échanges commerciaux*, 20 gennaio 1968.

—, *L'avenir de l'association Cee-Eama, La coopération financière et technique*, in « Marchés Tropicaux et Méditerranéens », 27 gennaio 1968.

—, *L'avenir de l'association Cee-Eama, Le system Institutionnel*, in « Marchés Tropicaux et Méditerranéens », 3 febbraio 1968.

Mec-Selezione, *Possibilità di industrializzazione degli Stati africani e malgascio associati alla Cee*, Milano, novembre-dicembre 1967.

Oecd, *Agricultural Policies in 1966 (Europe, North America, Japan)*, Parigi, 1967.

Okigbo P. E., *Africa and the Common Market*, Longs, Londra, 1967.

Parlamento Europeo, *Relazione dell'on. Carboni sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare*, doc. 101, 22 giugno 1967.

—, *Relazione dell'on. Briot sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime applicabile ai risi e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare*, doc. 83, 20 giugno 1967.

—, *Relazione dell'on. Carcassonne sulla proposta della Cee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime applicabile durante la campagna 1967-1968 agli zuccheri originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare*, doc. 109, 22 giugno 1967.

—, *Relazione dell'on. G. Thorn sulla proposta della Cee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare*, doc. 120, 19 luglio 1967.

—, *Relazione dell'on. Thorn sulla proposta della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio concernente un regolamento relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, con aggiunta di zuccheri, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare*, doc. 135, 19 ottobre 1967.

—, *Relazione dell'on. Carboni sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che proroga il regolamento n. 361/67/Cee relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare*, doc. 154, 29 novembre 1967.

—, *Relazione dell'on. Aigner sui risultati della quarta riunione della Conferenza parlamentare dell'associazione Cee-Sama tenutasi dal 4 al 7 dicembre 1967 a Strasburgo*, doc. 178, 17 gennaio 1968.

Pedini M., *Associazione Cee-Sama, la Conferenza Parlamentare di Abidjan*, in « Rivista di Politica Economica », anno 57, n. 7, Roma, luglio 1967.

- Pennisi G., *Problemi insuperabili per gli scambi Cee-Sama*, in « Il Sole - 24 Ore », 3 marzo 1967.
- , *Recents développements des échanges commerciaux Cee-Eama*, in « Les Problèmes de l'Europe », n. 37, Parigi-Roma, 1967.
- , *L'Europa ed il sud del mondo*, Bologna, Il Mulino, 1967.
- « Revue du marché commun », *Bilan et perspectives de la Convention de Yaoundé*, luglio-agosto 1967.
- Rocherau H., *Les relations commerciales de la Communauté Economique Européenne avec les Etats africains et malgaches associés*, in « Communauté et Continents », aprile-giugno 1965.
- Unctad, *Impact of the Regional Economic Groupings of the Developed Countries on International Trade Including the Trade of the Developing Countries, The Problem of Special Preferences*, TD/16/supp. 1, Ginevra, 11 Gennaio 1968.
- Van Der Lee J. J., *Association Relations between the European Economic Community and African States*, in « African Affairs », vol. 66, n. 264, Londra, luglio 1967.
- « Il Sole - 24 Ore », *Ristagnano gli scambi fra Mec e Paesi d'oltremare*, 8 gennaio 1967.
- , *I rapporti della Comunità con i paesi africani*, 25 marzo 1967.
- , *Rapporti coi paesi africani associati alla Cee*, 21 aprile 1967.
- , *Puntare sull'agricoltura per lo sviluppo africano*, 6 giugno 1967.
- , *La stabilizzazione dei prezzi dei prodotti tropicali*, 6 dicembre 1967.
- , *Rapporti Cee-Sama*, 7 dicembre 1967.
- , *Il futuro dei rapporti Sama-Mec*, 10 dicembre 1967.
- , *Prossimo il rinnovo dei rapporti Cee-Sama*, 16 aprile 1968.
- , *Politica di scambi con i paesi africani*, 16 aprile 1968.
- , *Lo sviluppo agricolo dei popoli africani*, 24 aprile 1968.
- , *Interesse italiano al terzo mondo (Congo, Costa d'Avorio, Madagascar)*, 25 aprile 1968.
- , *Contributo decisivo dell'Italia agli scambi Africa-Europa*, 11 giugno 1968.
- , *Un proficuo incontro fra Italia e Africa*, 12 giugno 1968.
- , *Genova: alla ribalta i traffici con l'Africa*, 13 giugno 1968.
- , *Le possibilità di collaborazione Italia-Africa*, 13 giugno 1968.
- , *Africa '68*, 14 giugno 1968.
- , *L'import di zucchero dai paesi associati Cee*, 19 giugno 1968.
- Vinay B., *L'Afrique commerce avec l'Afrique*, Parigi, Puf, 1968.
- Jacquot M. J., *La politique agricole commune de la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés*, in « Recueil Penant », anno 75, n. 708-709, Parigi, ottobre-dicembre 1965.
- Zagari M., *Europa ed Africa in un mondo in evoluzione*, in « Mondo Economico », n. 39, 1° ottobre 1966.
- , *Rapporti Europa-Africa*, in « Iniziativa europea », anno 9, n. 99, Roma, 1967.
- Zallier R., *La Communauté face à ses excédents agricoles*, in « Agenor », n. 6, 1968.

Parte seconda

Atti del Seminario IAI sul rinnovo della Convenzione di Yaoundé

Il Seminario IAI sul rinnovo della Convenzione di Yaoundé

(31 maggio - 1° giugno 1968)

L'intervento dell'on. Zagari

On. ZAGARI. * - Signor Presidente, Signore e Signori, desidero iniziare questo mio breve intervento sottolineando l'estrema attualità del tema di discussione di questo Seminario. Se le vicende politiche italiane, francesi, americane di questi giorni, se gli avvenimenti internazionali più direttamente connessi con il ristabilimento della pace nel Vietnam hanno riempito le pagine dei giornali ed attirato la nostra attenzione più di ogni altra cosa, non dobbiamo dimenticare il resto, cioè tutta quella serie di problemi che sono in attesa di soluzione e che si pongono per noi come precise e indilazionabili scadenze.

Fra questi problemi, uno dei più importanti è appunto quello del rinnovo della Convenzione di Associazione fra la Cee e i paesi africani, poiché da tale rinnovo e dal modo in cui esso sarà operato dipende il futuro della cooperazione euro-africana che, pur non essendo esente da difetti di impostazione, deve considerarsi una delle più positive esperienze finora compiute nel campo dei rapporti fra mondo industrializzato e mondo sottosviluppato.

Il mio intervento non vuole compiere un esame degli aspetti tecnico-economici della cooperazione Cee-Sama. Quello che mi preme sottolineare è piuttosto l'aspetto politico del problema. È infatti da una valutazione politica che possono derivare i giudizi sulla validità della formula associativa e le prospettive per i suoi futuri sviluppi.

A voler tracciare un bilancio di questa prima esperienza di cooperazione euro-africana, dobbiamo chiederci innanzitutto se il quadro del-

* On. Mario Zagari, deputato, sottosegretario di stato per gli affari esteri.

l'Associazione, quale è stato delineato nella Convenzione di Yaoundé, interpreta tuttora validamente la realtà del momento in cui viviamo.

Sul piano formale — e soprattutto per i nuovi paesi venuti di recente all'indipendenza la forma ha grande importanza dal punto di vista psicologico — vi è perfetta parità ed uguaglianza. Consiglio di Associazione, Comitato di Associazione a livello Ambasciatori, Conferenza parlamentare dell'Associazione hanno consacrato tale parità nelle numerose riunioni tenutesi in Europa come in Africa. Lo stesso funzionamento degli organi associativi ha confermato le caratteristiche di strumenti di intesa e collaborazione euro-africani, strumenti volti alla ricerca di appropriate soluzioni in uno spirito di reciproca comprensione che merita di essere sottolineato.

Vi è poi l'aspetto sostanziale. Le decisioni raggiunte in materia tariffaria, nel settore delle restrizioni quantitative ed infine in materia commerciale hanno confermato la validità degli indirizzi fissati dalla Convenzione di Yaoundé.

Altro risultato di notevole importanza è stata la definizione della cooperazione finanziaria attuata nell'ambito dell'Associazione mediante il funzionamento del Fondo Europeo di Sviluppo.

Bilancio positivo, dunque? Accennavo all'inizio ai difetti da cui l'Associazione non è andata esente. Da un punto di vista storico, l'Associazione così come è stata concepita nel Trattato di Roma non poteva non risentire del fatto che la Francia entrava nella Comunità con il pesante fardello di un impegno africano. L'abbandono di questo impegno e il suo trasferimento sul piano strettamente bilaterale avrebbe comportato sfavorevoli riflessi nei rapporti dell'intera Comunità Europea. Ma dal 1958 ad oggi la situazione è notevolmente cambiata. La Nigeria ha concluso un accordo di associazione con la Cee così come i paesi dell'Est africano. D'altra parte, il problema dell'adesione della Gran Bretagna alla Comunità non mancherà di ripercuotersi nei confronti della stessa Associazione con i paesi africani ampliandone il quadro istituzionale e favorendo un atteggiamento non discriminatorio sul piano commerciale nei confronti dell'intero continente africano, il che richiederà opportuni cambiamenti e compensazioni.

La verità è che non si possono fare miracoli, che la formazione di una classe di esperti, capace di interpretare e realizzare una società moderna richiede almeno una generazione e che molta parte della responsabilità degli sviluppi africani spetta non soltanto agli stessi africani ma anche a noi europei.

La stessa industrializzazione, che rappresenta la chiave di volta di una differenziazione produttiva, acquista un significato rivoluzionario. Attraverso di essa le società in via di sviluppo tendono a ripercorrere in più breve tempo l'evoluzione verificatasi in un arco storico assai più

ampio nelle regioni già industrializzate. È chiaro che questo grande sforzo non può essere effettuato con le sole forze interne ma deve essere sorretto da un concomitante sforzo proveniente dall'esterno.

Posto su questa base, il discorso sulla validità dell'esperienza associativa trova la sua logica risposta: la cooperazione euro-africana ha, se non altro, il merito di esistere su basi operative e istituzionali e ciò rappresenta indubbiamente un dato notevolmente positivo nel contesto generale del problema dello sviluppo. Se raffrontiamo i risultati ottenuti in dieci anni di funzionamento dell'Associazione con i magri risultati conseguiti nelle due sessioni dell'Unctad fin qui svoltesi non possiamo non rilevare come al discorso generale sul sottosviluppo che necessariamente deve essere svolto a livello mondiale, sia utile e raccomandabile accompagnare iniziative geograficamente delimitate ma capaci di trasformare i principi enunciati in risultati concreti.

* * *

Fatta questa premessa, volgiamo lo sguardo al futuro. Quali sviluppi dovrà avere l'Associazione, quali modifiche dovrà subire rispetto alle sue attuali strutture, quale sarà il suo ruolo e la sua posizione nel quadro più ampio dei rapporti fra i paesi industrializzati e i paesi sottosviluppati?

Mi sembra di poter fin da ora tralasciare il problema se l'associazione debba o non debba essere rinnovata. Un mancato rinnovo dell'Associazione comporterebbe delle ripercussioni estremamente gravi sia in Africa, sia in Europa, la cui portata può difficilmente essere valutata.

Piuttosto, vorrei qui esaminare tre questioni che sicuramente avranno una notevole rilevanza nella fase di rinegoziazione della Convenzione di Associazione.

In primo luogo, vi è il problema dell'allargamento dell'Associazione. Le critiche che vengono mosse alla cooperazione Cee-Sama consistono proprio nella contrapposizione di interessi che si è determinata in Africa tra paesi francofoni e paesi anglofoni che si sentono discriminati. Non si tratta di un problema insolubile. L'esempio degli accordi stipulati con la Nigeria, col Kenia, con l'Uganda e con la Tanzania dimostra che un componimento di interessi è possibile e ne deriva che la nuova Convenzione di Associazione dovrà tenere conto di questa tendenza e favorire sul piano formale e sostanziale il determinarsi di una forza centripeta che andrebbe a esclusivo beneficio di una maggiore unità africana.

In secondo luogo appare necessario operare a fondo per favorire quel processo di interpenetrazione delle economie e dei mercati africani senza il quale non si potrà raggiungere quella razionalizzazione delle strutture indispensabile ai fini dello sviluppo economico. In altri

termini, è necessario superare le barriere economiche che si frappongono tuttora fra i vari paesi africani appartenenti ad una stessa area geo-politica. Si tratta di un problema delicatissimo. Ma è chiaro che le nuove infrastrutture — strade, ferrovie, aeroporti, centrali idroelettriche, insediamenti industriali — non possono certo realizzarsi nello stretto ambito di piccoli stati e di mercati estremamente ristretti.

Occorre dunque incoraggiare la tendenza dei paesi africani ad associarsi su basi regionali o continentali. L'Associazione in entità più larghe avrebbe un duplice effetto: una programmazione efficace su scala regionale e la presa di coscienza del fatto che le scelte fondamentali, anche sul piano economico, non possono essere effettuate senza la partecipazione dei paesi più direttamente interessati.

Un terzo problema riguarda la posizione e il ruolo che l'associazione Cee-Sama dovrà assumere in futuro nel contesto generale dei problemi del sottosviluppo. In altri termini, si tratta del grosso e dibattuto problema della compatibilità fra il sistema preferenziale stabilito dall'Associazione e il sistema generale delle preferenze elaborato e in via di definizione in sede Unctad.

Occorre dire subito che l'importanza del discorso iniziato a Nuova Delhi in materia di preferenze va al di là, in un certo senso, delle decisioni adottate, poiché è stato stabilito un principio sotto molti aspetti rivoluzionario. Per la prima volta uno dei pilastri su cui si fondava la teoria liberista del commercio internazionale, cioè la clausola della nazione più favorita, è stato messo in disparte nei rapporti fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo per dar luogo alla concessione di preferenze a questi ultimi senza contropartita.

Detto questo, sembra chiaro che il sistema di preferenze stabilito dall'Associazione Cee-Sama è da considerarsi destinato a stemperarsi e annullarsi nel sistema generale di preferenze che sarà adottato in sede Unctad.

Lo stesso deve dirsi per ciò che riguarda quanto resta del sistema preferenziale tra la Gran Bretagna e il Commonwealth. In fondo, il sistema vigente nell'Associazione torna a solo vantaggio della Francia e questo serve da solo a dimostrare che si tratta della difesa di diritti e privilegi acquisiti in altre epoche e in base ad equilibri politici ben differenti da quelli attuali.

In vista della scadenza della Convenzione vorrei formulare alcune considerazioni.

a) Le « preferenze inverse » non producono praticamente effetti a nostro beneficio. Quindi, se il problema si pone, esso non si pone certamente sotto un profilo di concreto, immediato interesse italiano.

b) L'Associazione con i paesi africani va ben oltre un semplice accordo commerciale poiché ha posto in atto un complesso di rap-

porti istituzionali basati su principi di assoluta parità e senza interferenze di carattere politico.

c) il futuro negoziato potrà consentire adattamenti e intese per adeguate compensazioni.

Il sistema potrà così evolvere in linea con quanto è stato previsto nella Carta di Algeri che ha rappresentato il frutto di un compromesso raggiunto nell'ambito del « gruppo dei 77 » e che prevede, per quanto riguarda le materie prime (che sono quelle che maggiormente interessano i paesi africani associati), studi, prodotto per prodotto e paese per paese, sulle conseguenze derivanti dalla abolizione delle preferenze speciali attualmente in vigore, nonché sulle misure necessarie per assicurare ai paesi, che godono attualmente di dette preferenze speciali, vantaggi almeno equivalenti al danno che deriverebbe loro dalle abolizioni delle preferenze stesse.

La Carta di Algeri, per quanto concerne i prodotti manufatturati e semifiniti (i quali particolarmente interessano i paesi latino-americani), prevede che l'abolizione delle attuali preferenze speciali godute da taluni paesi in via di sviluppo sui mercati di alcuni paesi sviluppati debba comportare « una correzione di qualsiasi situazione sfavorevole che dovesse colpire i paesi in via di sviluppo per effetto della creazione di un sistema generale di preferenze ».

In tal modo si potrebbero contemperare — con una visione realistica e con il massimo impegno da parte di tutti i paesi interessati — le esigenze dei paesi in via di sviluppo non soltanto nei confronti dei paesi industrializzati ma anche nel loro stesso ambito.

Dobbiamo infatti riconoscere che nello stesso Terzo Mondo si sta realizzando uno sviluppo differenziato e, mi si consenta il termine, « scalare ».

Alcune regioni sono già entrate in fase di industrializzazione. Altre stanno per entrarvi, altre si trovano in posizione più arretrata. È necessario dunque dosare opportunamente le misure previste dal nuovo sistema e perciò occorre buona volontà, sforzo di immaginazione e, soprattutto, realistica valutazione delle effettive esigenze, le quali si presentano, come dicevo, in modo differenziato.

Il nuovo sistema non dovrebbe creare una nuova divisione del lavoro soltanto apparentemente diversa ma altrettanto statica come quella attuale, secondo cui i paesi in via di sviluppo continuerebbero a esportare prodotti manufatturati di scarso valore.

La nuova divisione del lavoro dovrebbe avere *carattere dinamico* e dovrebbe condurre a continue prospettive di espansione e miglioramento dei processi industriali dei paesi in via di sviluppo.

Si è imboccata a Nuova Delhi la via giusta allorché, da una parte e dall'altra (paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo), ci si è

avviati ad un confronto — paziente e laborioso — fra quanto è previsto nella Carta di Algeri e quanto è contenuto nel documento dell'Ocse circa il tema delle preferenze.

Potremo in tal modo identificare gli elementi del nuovo sistema preferenziale e cioè:

- 1) *contenuto merceologico*;
- 2) « *eccezioni* » che dovrebbero essere limitate al massimo;
- 3) *clausole di salvaguardia*.

È dunque importante perseverare sulla via intrapresa.

Sarebbe già un notevole successo se, in questa prima fase, riuscissimo ad avvicinare i rispettivi punti di vista circa gli elementi di un sistema di preferenze onde redigere un testo che possa servire di base per identificare un'area di convergenza.

Ma a proposito di questo problema vorrei rilevare che al di là dei suoi aspetti contingenti e di dettaglio, il punto da risolvere è un altro: quello cioè di annullare la rilevanza di queste questioni in una strategia globale dello sviluppo che impedisca la formazione di zone di cooperazione — o di influenza — ad andamento verticale (Europa-Africa, Stati Uniti-America Latina) ma affronti nella loro globalità tutti i problemi del sottosviluppo. Allora sarà automaticamente superata la stessa intima essenza del contrasto su questioni importanti ma pur sempre marginali come quella delle preferenze, perché sarà venuta meno, proprio in nome della strategia globale, ogni tentazione di mantenersi ancorati a concezioni e metodi non più adeguati ai tempi. È questo quanto abbiamo in sostanza sostenuto a Nuova Delhi raccogliendo intorno alla nostra tesi una significativa unanimità di consensi. Ed è questo l'obiettivo che continuiamo a perseguire per una soluzione globale dei problemi del sottosviluppo.

* * *

Signor Presidente,

vorrei fare ancora una considerazione che forse trascende i limiti precisi del tema di questo Seminario: i problemi dell'Africa costituiscono l'« immagine specchiata » dei problemi europei.

Ciò che riguarda l'integrazione dell'Europa si ripercuote sull'integrazione dell'Africa; ciò che riguarda la programmazione delle strutture europee investe anche quella delle strutture africane; il problema dell'allargamento della Comunità Europea si riflette sulle dimensioni future della cooperazione euro-africana.

Da tutto ciò discende che l'Africa costituisce per l'Europa un'area prioritaria nel quadro della cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Questo dovrà essere il principio da tenere costantemente presente nel

momento in cui il negoziato per il rinnovo dell'Associazione avrà inizio.

A questo vorrei aggiungere che tanto più efficace sarà in futuro la collaborazione con i paesi africani associati quanto più rapidamente l'Europa saprà uscire dallo stato di crisi in cui essa si trova attualmente. Le ultime barriere doganali sono cadute fra i Sei. Abbiamo detto e ripetuto in passato che questa data avrebbe dovuto costituire il punto di partenza verso nuovi traguardi, verso l'obiettivo della Grande Europa.

E invece dobbiamo constatare che nulla è stato fatto per preparare il futuro, per la mancanza di una vera volontà politica: l'adesione della Gran Bretagna è per ora accantonata; la programmazione europea non è uscita dalla fase di semplice progetto; le politiche comuni non sono state neppure varate, ad eccezione di quella agricola che pure sta conoscendo difficoltà notevoli nella regolamentazione di alcuni settori chiave dell'agricoltura europea.

Tutto questo rischia di compromettere, in un futuro più o meno prossimo, lo sforzo europeo in Africa. Uno sforzo — è bene ricordarlo — che non si limita al semplice campo commerciale ma investe quello della cooperazione tecnica, della formazione professionale, della valorizzazione del fattore umano.

È per questo che ritengo auspicabile una ripresa della dinamica europea che possa proiettare i suoi effetti sulla nuova convenzione per la costituzione di una reale ed efficace partnership euro-africana.

* * *

In conclusione, l'ultimo decennio ha dimostrato che non è con misure isolate, non è con singole preferenze commerciali, non è con sporadici aiuti finanziari che si può affrontare la realtà del continente africano. I fatti stanno a comprovare che se restiamo nel sistema, tutto: finanziamenti, commercio, tecnica, opererà in modo sbilanciato e non sarà in grado di imprimere un movimento di sviluppo accelerato.

Occorre allora cambiare il sistema. Questo è il significato di una strategia globale per lo sviluppo la cui riconosciuta esigenza costituisce il vero fatto positivo della Conferenza di Nuova Delhi.

La prima pietra della costruzione dovrebbe essere un rapporto Europa-Africa che rappresenti un nuovo modello di cooperazione e abbassi progressivamente la frontiera che tuttora esiste tra i paesi deboli nelle loro strutture economiche e sociali e i paesi forti e monopolizzatori del potere.

Ciò richiede almeno tre fatti profondamente innovatori.

Il *primo* è rappresentato da una nuova intelaiatura di rapporti su base regionale e continentale fra gli stessi paesi africani.

Il *secondo fatto* è costituito da un rafforzamento della cooperazione multilaterale che fa capo alle Nazioni Unite ed agli organismi finanziari internazionali.

Il *terzo fatto* dovrebbe essere la creazione di una grande Europa che ravvisi nell'Africa il banco di prova della sua disponibilità e della sua capacità di dare un apporto concreto per la soluzione del problema decisivo della nostra epoca, che è quello di invertire il rapporto armamenti-aiuti, di eliminare le discriminazioni razziali, di realizzare — nei fatti — una cooperazione economica e sociale internazionale.

Consentitemi, in una riunione come questa, ove i problemi si dibattono non solo nel loro contenuto materiale ma anche in quello spirituale — gli avvenimenti di questi giorni stanno a dimostrare che le idee non sono del tutto cancellate dalla storia — di richiamare uno degli spunti emersi nei dibattiti dei giovani all'Università di Berlino. Si tratta della parabola del Buddha sulla casa in fiamme. La casa bruciava. Una delle persone ivi racchiuse, mentre le fiamme stavano per avvolgerla, chiese al Buddha se per caso non stesse per verificarsi un incendio.

Dobbiamo aspettare anche noi, in perfetta incoscienza, che le fiamme ci brucino addosso per prendere un'iniziativa europea, per rilanciare quel piano che abbiamo noi stessi in tante istanze propugnato e che sinora ha raccolto così tiepida accoglienza nei nostri ambienti europei?

Teniamo presente che pochi giorni fa a Nizza gli studenti hanno occupato la casa dell'Europa dichiarando che « solo l'Europa rende possibile la soluzione dei veri problemi che sono all'origine dell'attuale rivolta » e meravigliandosi che le diverse tendenze del movimento europeo siano rimaste « scandalosamente mute ».

Orbene, va dato merito all'Iai e ai promotori di questa riunione di avere sollevato tempestivamente un tema che impegna la responsabilità del Governo ma che non potrà essere risolta soddisfacentemente se il Governo non troverà appoggio e stimolo in un forte movimento di opinione pubblica europea.

I problemi politici del rinnovo

ALIBONI. * - Dopo aver rivolto ai partecipanti al Seminario il saluto dell'Istituto Affari Internazionali, svolge la relazione introduttiva sul tema: « Il rinnovo della Convenzione di Yaoundé: problemi e prospettive ».

* Roberto Aliboni, Collaboratore Iai.

BALBONI. * - Esprime l'avviso che la parte più interessante della relazione di Aliboni sia quella che concerne le prospettive di ampliamento del regime associativo africano. A tal riguardo va ricordato che il problema era stato sollevato in seno al Comitato economico sociale della Cee da uno dei rappresentanti italiani, il dott. Arena. Purtroppo le indicazioni che a nome della Commissione sono state fornite dal commissario Rocherau sono molto deludenti. In sostanza Rocherau si è dimostrato scettico circa la possibilità di una concreta azione a favore dell'ampliamento, anche perché questo, a suo dire, incontrerebbe l'ostilità degli stessi Sama.

Effettivamente le prospettive di ampliamento sono difficili. Non solo vi è il timore dei Sama di perdere le preferenze che sono state ad essi accordate con la convenzione di Yaoundé, ma vi è un orientamento francese favorevole al mantenimento dello *statu quo*. Nel contempo, gli inglesi non hanno ancora maturato bene la questione e, comunque, pensano di dover giocare prima la carta del loro ingresso nella Comunità e poi quella dell'associazione dei paesi africani anglofoni.

Tuttavia è proprio un siffatto contesto politico che rende necessaria un'azione decisa — soprattutto da parte dell'Italia — per suscitare correnti d'opinione a favore dell'ampliamento e vincere, così, l'atteggiamento tuttora chiuso degli organi comunitari.

Non si deve dimenticare che in politica la stasi non è possibile: o si va avanti, o si va indietro. Bisogna, quindi, evitare che il rinnovo della convenzione di Yaoundé pregiudichi definitivamente le prospettive di un suo ampliamento.

DESERTI. ** - Osserva che negli ultimi tempi molti Paesi africani al di fuori dei Sama (come lo Zambia, l'Etiopia) hanno cominciato a guardare con interesse alla Comunità. È, quindi, evidente l'importanza di una politica da parte di quest'ultima nei confronti dell'Africa orientale nel suo complesso.

Per quanto concerne il ruolo dell'Inghilterra in relazione alle prospettive di ampliamento della convenzione di Yaoundé verso i paesi africani anglofoni, rileva che vi sono alcune situazioni particolari che complicano la questione: ad esempio, il fatto che la Tanzania non abbia relazioni diplomatiche con l'Inghilterra e che i rapporti fra i due Paesi in parola abbiano attraversato un momento difficile allorché la nazionalizzazione delle banche in Tanzania ha provocato nei confronti del governo di quel paese le accese reazioni delle grosse banche inglesi.

* Arturo Balboni, Ispettore Centrale Iri.

** Luigi Deserti, Presidente della « Oltremare s.p.a. ».

RAINERO. * - Pone in rilievo che i problemi relativi alle prospettive di ampliamento della convenzione di Yaoundé non consistono nella questione delle preferenze, ma in motivi politici di fondo. La convenzione di Yaoundé fu, come è noto, la conseguenza di una condizione posta dalla Francia al momento della stipulazione del Trattato Cee. Questa origine politica ha portato ad una situazione cristallizzata; nel frattempo, però, la situazione africana si è evoluta anche sotto il profilo dei rapporti fra Stato e Stato, tanto che si è verificato un certo allineamento a proposito della politica di sviluppo.

In tale contesto sarebbe miopia vedere nell'Africa solo i diciotto paesi associati alla Cee. È, quindi, necessario che la Comunità porti avanti un discorso più ampio e cerchi di darsi una dottrina dei rapporti con i paesi in via di sviluppo.

Soluzioni del tipo dell'associazione speciale con la Nigeria sono del tutto inadeguate (fra l'altro la relativa convenzione, benché siglata da tre anni, non è stata ancora ratificata). Si deve, invece, mirare ad estendere gli aspetti positivi della formula di Yaoundé a tutta l'Africa e, in una prospettiva più ampia, anche ai Paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina.

CALCHI NOVATI. ** - Osserva che l'accordo Cee-Sama assolve a due funzioni: regolare su basi più razionali il commercio fra i Sama e la Cee; attuare una collaborazione per lo sviluppo dei Sama. Per quanto si riferisce alla prima di queste due funzioni è un dato di fatto che i rapporti commerciali fra i Sama e la Cee siano più ampi di quelli fra la Cee e i paesi dell'Asia o dell'America latina. Circa, invece, la seconda funzione è da rilevare che la possibilità di trovare un'alternativa alla politica di aiuto ai paesi in via di sviluppo, fa sì che i problemi dell'Africa siano anche quelli dell'Asia e dell'America del Sud. Questo è il motivo per cui alla Conferenza di Nuova Delhi è stata ribadita la tendenza contraria ad una generalizzazione della esperienza Cee-Sama anche ad altri paesi.

GHERI. *** - Pone la questione se i paesi della Comunità siano in grado di sopportare i maggiori oneri che comporterebbe l'allargamento della convenzione di Yaoundé ad altri paesi e se sia possibile tale allargamento nei confronti dei paesi africani anglofoni se prima non si risolve il problema dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità.

* Romain Rainero, Professore universitario.

** Giampaolo Calchi Novati, Assistente universitario.

*** Franco Gheri, Amministratore delegato della Soc. Consulenze Tecniche Internazionali.

RAINERO. - Osserva che attualmente i membri della Comunità già sostengono il peso di aiuti ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, a quelli africani che non fanno parte dei Sama. Si tratta, quindi, non tanto di aumentare gli sforzi attuali ma di coordinarli in un contesto generale ed organico.

Per quanto concerne la questione dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità va precisato che il discorso dell'ampliamento della convenzione di Yaoundé parte dal presupposto che il veto di De Gaulle sia un fatto provvisorio destinato a sparire in un prossimo futuro.

UGO. * - Sottolinea che i servizi della Commissione unificata hanno già dedicato molto del loro lavoro allo studio dei problemi connessi al rinnovo della convenzione di Yaoundé, per il quale i relativi negoziati devono iniziare il 1° giugno 1968. In particolare la Commissione ha già sottoposto al Consiglio alcuni documenti che si spera saranno quanto prima esaminati. La linea sulla quale si sono mossi i servizi della Commissione parte innanzitutto dal principio che la convenzione di Yaoundé deve continuare. E ciò non solo per una precisa ragione giuridica che si ricava dal Trattato di Roma, ma anche per evidenti considerazioni storiche, politiche ed economiche che rendono inconcepibile buttare a mare dieci anni di proficui rapporti fra la Cee e i Sama. Peraltro la Commissione ha avvertito la necessità che siano apportate alcune modifiche che tengano conto della nuova realtà nel frattempo maturata, come, ad esempio, nel campo degli scambi commerciali in relazione al sistema preferenziale stabilito dalla convenzione. Naturalmente i problemi che si pongono a tal riguardo sono numerosi e su di essi si deve attentamente riflettere. Va, in primo luogo, considerato che le prospettive di una soluzione a livello mondiale della questione dei rapporti fra gli Stati industriali e quelli in via di sviluppo sono ancora lontane ed è quindi comprensibile che a Nuova Delhi i Sama abbiano tenuto un atteggiamento ispirato all'esigenza di conservare i vantaggi di cui attualmente godono fino a quando non sarà possibile raggiungere la predetta soluzione. In tale quadro è altresì maturato l'orientamento della Commissione circa la necessità di arrivare al rinnovo dell'accordo di Yaoundé, sostanzialmente sulla falsariga della formula in atto. Va considerato, fra l'altro, che da sola la Comunità non potrebbe affrontare e risolvere a livello mondiale i problemi dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne la necessità di una politica generale della Comunità verso i paesi in via di sviluppo, si deve dare atto al governo

* Giovanni Ugo, Commissione della Cee, Direzione Generale Sviluppo Oltremare, Direttore per gli Scambi Commerciali.

italiano di essere stato il primo a sollevare la questione già da molti anni. Purtroppo l'iniziativa italiana non ha ancora portato a risultati concreti.

Si è accennato ai problemi dell'America latina. Tuttavia se si esaminano le statistiche del commercio degli ultimi anni si può constatare che gli scambi della Cee con i paesi dell'America latina sono aumentati in misura maggiore che gli scambi con i Sama, benché questi ultimi godano di un sistema preferenziale. Ciò significa, evidentemente, che i paesi dell'America latina hanno un maggior potere commerciale dei Sama.

Circa la questione dell'ampliamento della convenzione di Yaoundé ad altri paesi africani, va ricordato che all'atto della stipula di tale convenzione fu sottoscritta da parte dei sei Stati della Comunità una dichiarazione d'intenzioni in base alla quale si stabiliva che i paesi africani ad economia simile a quella dei Sama avrebbero potuto associarsi attraverso due formule: associazione *sui generis* con vantaggi commerciali reciproci oppure accordi commerciali speciali. Finora gli Stati che hanno domandato di associarsi hanno scelto la seconda soluzione. Il motivo di questa scelta è evidente: ottenere gli stessi vantaggi di cui beneficiano i diciotto Sama senza dare una contropartita. Di conseguenza le trattative condotte dalla Comunità non sono state facili, giacché si tratta di Stati non abituati ad accordi che pongano anche a loro carico preferenze commerciali (così dette « preferenze inverse »). Comunque negli ultimi tempi le trattative sono andate avanti e si spera di poter raggiungere anche con altri Stati africani accordi del tipo di quello concluso con la Nigeria alla quale sono stati concessi tutti i vantaggi tariffari e, in cambio, si sono chieste, a favore della Cee, preferenze molto piccole per un numero limitato di prodotti.

Nei precedenti interventi è stato sollevato il problema dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità. Anche i servizi della Commissione ritengono che tale ingresso faciliterebbe la possibilità di una soluzione globale del problema dei rapporti con i paesi in via di sviluppo.

Peraltro in tale attesa vi è un ulteriore motivo a proseguire sulla linea della formula di Yaoundé. La prova, però, che la Comunità sia sensibile alla necessità di una soluzione globale è data dal fatto che gli accordi con la Nigeria e con gli altri paesi africani avranno la stessa scadenza della convenzione di Yaoundé. Ciò consentirà di negoziare il rinnovo degli accordi associativi insieme o parallelamente al rinnovo della convenzione di Yaoundé. Più in là non sembra che si possa andare, considerato che la richiesta rivolta alla Nigeria e ad altri paesi africani se aspirassero a sedersi con i Sama allo stesso tavolo di trattative per il rinnovo della convenzione di Yaoundé, ha avuto una risposta evasiva e, in sostanza, negativa.

Nel contesto generale in precedenza illustrato vanno considerati anche gli accordi regionali, del tipo dell'Ocam, che hanno realizzato forme associative fra i paesi africani. Tali accordi, espressamente previsti dalla convenzione di Yaoundé, non solo vanno visti positivamente, ma si devono incoraggiare con ogni mezzo giacché, essendo lo strumento per la creazione di mercati adeguati, sono il presupposto dell'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo.

BALBONI. - Chiede il parere del Signor Sylla, capo del segretariato dei Sama presso la Cee, un parere a titolo personale, circa le prospettive di ampliamento della convenzione di Yaoundé ad altri paesi africani.

UGO. - Prima che il signor Sylla risponda desidera precisare che la Comunità nei suoi negoziati con altri paesi africani ha l'obbligo di informare i Sama e di raccogliere le osservazioni di questi. Finora tali Stati hanno risposto positivamente circa l'avvio dei negoziati.

SYLLA. * - Osserva che i Sama non hanno certamente preclusioni a proposito dell'ampliamento della Convenzione di Yaoundé. Questa, però, ha dato vita ad una forma associativa che ha le sue regole che o si accettano e se ne fa parte, oppure non si accettano o allora se ne rimane fuori. Questa considerazione vale, ad esempio, per la questione delle così dette preferenze inverse.

Circa i problemi che il rinnovo della convenzione pone, fa presente che i Sama stanno riflettendo sulle modifiche da domandare. Finora sono state formulate concrete richieste da dieci dei diciotto stati firmatari della convenzione (e alcune di queste richieste susciteranno probabilmente grosse sorprese). Peraltro la discussione al riguardo non è ancora iniziata e sono state date solo disposizioni per promuovere il rinnovo della convenzione.

Per quanto si riferisce all'atteggiamento dei Sama è da tener presente che essi intesero la convenzione di Yaoundé come un « matrimonio d'amore », mentre i paesi della Comunità l'hanno considerata come un « matrimonio di convenienza ». Si comprende che ora i Sama si preoccupino di stare più attenti ai loro interessi ed evitino di trovarsi nella condizione di chi vuole arrivare al rinnovo della convenzione, costi quel che costi.

Per quanto si riferisce alla posizione dei paesi dell'Africa orientale rispetto alle trattative per il rinnovo della convenzione di Yaoundé,

* Seydou Sylla, Cosegretario del Consiglio d'Associazione Cee-Sama; Segretario dell'Organismo di coordinamento dei Sama.

osserva che tali paesi, secondo la sua esperienza diretta, non sembrano ancora pronti a discutere e, quindi, non possono sedersi al tavolo delle trattative.

RAINERO. - Osserva che le considerazioni del signor Sylla a proposito dell'atteggiamento dei Sama in relazione al rinnovo della convenzione di Yaoundé, sono, a suo avviso, in contrasto con le conclusioni della Conferenza parlamentare di Bamako del 4 ottobre 1967, dalle quali emerge il desiderio dei Sama di arrivare al rinnovo della convenzione senza condizioni. In questo senso le conclusioni sono state interpretate dal senatore Armengaud e dal presidente del Parlamento europeo Pohër nella Conferenza parlamentare del 14 dicembre 1967.

SYLLA. - Pone in rilievo che la dichiarazione alla quale ha fatto riferimento il Prof. Rainero è una dichiarazione di parlamentari che riflettono l'opinione pubblica in quel determinato momento.

RAINERO. - Fa presente che alle stesse conclusioni della Conferenza di Bamako sono arrivati anche i ministri degli esteri dei Sama riuniti nella Conferenza di Niamey del 12/13 gennaio 1968.

SYLLA. - Osserva che dalla Conferenza di Niamey è emersa solo la volontà di esaminare il rinnovo della Convenzione di Yaoundé, ma non sono state precisate le condizioni di quest'ultimo.

UGO. - A completamento della sua precedente illustrazione, aggiunge che la presenza in Africa dell'Europa dei Sei attraverso la convenzione di Yaoundé, ha assolto anche all'importante funzione di evitare che i Paesi africani si trovassero, all'atto del raggiungimento della loro indipendenza, in un vuoto politico ed economico.

Peraltro la maggior parte delle esitazioni che si sono manifestate nei riguardi dell'associazione Cee-Sama sono derivate soprattutto da una specie di gelosia nei confronti della Francia, accusata di aver finora attuato con l'Associazione quasi un suo mercato riservato. Ciò, però, non risponde alla verità. Fra l'altro in base a dati statistici si è potuto constatare che da quando è nata l'associazione i rapporti commerciali dei Sama con la Francia si sono sviluppati in misura inferiore che con gli altri paesi comunitari, specialmente l'Italia. Va inoltre considerato che con il 1° giugno 1968 sono cadute le restrizioni quantitative verso gli Stati membri e, quindi, è venuto meno uno dei vantaggi decisivi di cui godeva la Francia.

SYLLA. - Osserva che se finora i membri della Comunità diversi dalla Francia non sono penetrati a sufficienza nei mercati dei Sama ciò si deve al fatto che non hanno compiuto uno sforzo adeguato in questo senso. I Sama, dal canto loro, auspicano tale penetrazione anche perché essi sono i primi a sentire l'esigenza di togliersi di dosso il peso dell'influenza francese che imbarazza gli altri membri della Comunità.

ALIBONI. - Esprime l'avviso che i termini della questione a proposito dell'ampliamento della convenzione di Yaoundé non si possano ridurre all'alternativa: entrare nell'associazione accettandone le regole o restarne completamente estranei. C'è una terza via ed è quella di generalizzare l'esperienza positiva della convenzione senza che ciò significhi distruggere l'associazione. Questa via è probabilmente quella che risponde di più agli interessi africani.

L'esperienza italiana nell'Associazione

BALBONI. - Svolge la relazione introduttiva sul tema: « L'esperienza italiana nell'associazione con i Sama ».

GHERI. - Premesso che nel suo intervento si riferirà soprattutto alla sua esperienza di imprenditore edile, sottolinea che da alcuni dati statistici ricavabili dalla risposta che il 4 marzo 1968 la Commissione ha dato ad un'interrogazione del deputato del Parlamento europeo, onorevole Pedini, si deduce che la cifra globale degli appalti edili dell'Italia nel secondo Fed è stata quasi la metà di quella ottenuta nel primo Fed. Per converso la Francia e la Germania federale hanno incrementato sensibilmente la cifra dei loro appalti fra il primo e il secondo Fed.

Le ragioni delle difficoltà italiane sono molteplici, ma due sono le principali. Innanzitutto l'importo modesto dei singoli appalti. Il dottor Balboni ha indicato la cifra di 500 milioni come minima. Ma le imprese che concorrono ad appalti di tale importo corrispondono in Italia alle imprese di III categoria secondo la classificazione dell'Albo dei costruttori tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici. Proprio alle basse cifre degli appalti si collega l'altra causa delle difficoltà italiane che è data dal fatto che le piccole e medie imprese non conoscono il Paese nel quale l'opera è appaltata.

Purtroppo l'appoggio che le imprese italiane possono trovare in Africa è limitato e inadeguato. L'Italia è rappresentata direttamente solo in sei dei diciotto Sama e là dove non è rappresentata si appoggia ad ambasciate che, in genere, hanno sede in Stati diversi dai Sama.

Per quanto si riferisce agli importi degli appalti è da osservare che le difficoltà potrebbero essere superate se la Cee desse vita ad una programmazione dei lavori almeno fra paesi vicini: ciò consentirebbe alle imprese di impegnarsi in più lavori e di ammortizzare meglio le ingenti spese di trasferimento.

Altre misure molto opportune sarebbero: la formazione di un capitolato unico valevole per tutti gli Stati e l'adozione di una forma assicurativa speciale di credito al lavoro o all'esportazione.

BALBONI. - Riferendosi all'ultima questione accennata dal dott. Gheri esprime l'avviso che si potrebbe studiare una forma di garanzia effettiva agli investimenti impostata su un patto di solidarietà fra i 24 Stati dell'Associazione, in modo da creare una comune consapevolezza delle norme da osservare. I relativi fondi potrebbero essere teorici, cioè spesi solo in caso di infrazioni a certe regole da determinare preventivamente.

RAINERO. - Concorde con il dott. Gheri circa l'inadeguatezza della struttura diplomatica dell'Italia nei Sama. Fra l'altro negli ultimi tempi non si è più dato corso alla nomina di consoli onorari giacché sembra che l'orientamento del Ministero degli esteri italiano sia contrario alla nomina di diplomatici non di carriera.

SYLLA. - Dopo aver espresso il proprio compiacimento per l'impostazione concreta che è stata data alla questione dei rapporti commerciali fra l'Italia e i Sama, pone in rilievo di aver letto lo scorso anno alcuni articoli di fonte italiana nei quali le considerazioni a proposito delle difficoltà di penetrazione nei mercati africani coincidevano con quelle illustrate dal dottor Balboni.

Per quanto concerne la questione degli importi degli appalti, concorda con il suggerimento del dott. Gheri. In sostanza si potrebbe dare una certa priorità ai progetti multinazionali che per fortuna sono facilitati dalla posizione geografica degli Stati che hanno bisogno degli interventi del Fed.

Circa il problema dell'assistenza *in loco* alle imprese appaltatrici, sottolinea l'importanza di tale fattore ai fini della penetrazione economica. In Africa i contatti con i gruppi dirigenti dei singoli Stati sono estremamente importanti. Per questi contatti, l'azione diplomatica classica non serve molto, mentre più utile è il ruolo che possono svolgere gli addetti commerciali.

Un problema importante per gli Stati africani è quello relativo alle facilitazioni finanziarie. Nel campo delle importazioni dei beni di consumo il settore più importante è quello statale. Gli Stati africani hanno

grandi bisogni, ma mezzi di pagamento limitati. Se le imprese dei Paesi della Comunità si mostrano disposte alla cooperazione, si possono trovare soluzioni soddisfacenti.

Come esempio di un tal genere di cooperazione si può citare un contratto d'appalto stipulato fra il Mali e la Olivetti. Quest'ultima fornì immediatamente le macchine, ma accettò il pagamento differito della merce. Oltre a questo altri punti del contratto si possono considerare come esemplari. La Olivetti, infatti, si impegnò a fornire l'assistenza necessaria e a formare i quadri tecnici sul posto, mentre il Mali si impegnò ad assegnare con priorità a questo settore i quadri usciti dalle sue scuole. Ora nel Mali si usano praticamente solo macchine Olivetti. Se invece la Olivetti si fosse limitata ad aggiudicarsi l'appalto e a fornire le macchine, probabilmente dopo qualche anno non si sarebbe più sentito parlare delle macchine di questa fabbrica.

Per quanto concerne le misure per agevolare gli scambi commerciali, molto opportuna sarebbe una forma di garanzia agli investimenti che tenesse conto dell'instabilità politica. Tempo fa si era avuta notizia che la Comunità aveva all'esame uno studio circa una forma di garanzia plurinazionale. Di questo studio però non si è più sentito parlare. Peraltro la questione sarà riproposta dai Sama in un documento ufficiale. Fra l'altro la questione della garanzia agli investimenti rientra fra le domande sottoposte all'esame dei Sama nel questionario relativo alle proposte per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé.

GHERI. - Pone in rilievo che sarebbe molto importante che le società di consulenza della Cee che si recano in Africa per lo studio dei progetti avessero contatti con il Paese interessato: ciò consentirebbe di arricchire quest'ultimo di un patrimonio tecnico e culturale fondamentale per il suo sviluppo.

ARENA. * - Riferendosi alle risposte che il Commissario Rocherau gli ha fornito nella recente riunione del Comitato economico sociale, osserva che da esse si può ricavare che non c'è una volontà di portare avanti la questione dell'ampliamento ad altri Paesi della convenzione di Yaoundé. Rocherau ha nascosto tale atteggiamento dietro argomenti non convincenti come quello che gli Stati dell'Africa orientale avrebbero caratteristiche troppo particolari.

A proposito dei progetti plurinazionali cui ha fatto cenno il signor Sylla, Rocherau ha detto che la Comunità si sta muovendo in questa direzione. Ci si deve però chiedere se il modo in cui si è affrontata la

* Romolo Arena, Direttore Centrale Iri.

questione sia quello giusto. Infatti esso per ora consiste nel cercare di evitare la ripetizione di un certo investimento quando ne è già stato fatto uno simile in un altro Paese. Ma questa è una forma di protezionismo! A parte ciò, si deve sottolineare l'esigenza che i progetti plurinazionali siano concordati e studiati fra i vari Stati interessati.

Per quanto concerne il problema della cooperazione tecnica Rocherau ha parlato del perfezionamento tecnico degli africani in Europa. Qui però si tira fuori la difficoltà della lingua e si finisce per indirizzare gli studiosi africani solo in Francia. Ora indubbiamente il problema della lingua esiste, ma può essere affrontato e risolto nel senso di consentire anche all'Italia di svolgere la sua funzione in questo campo. In Italia si sono tenuti negli ultimi anni corsi di perfezionamento tecnico ai quali hanno partecipato giovani studiosi provenienti da tutto il mondo, eccetto che dai Sama.

Un'altra questione importante che si deve affrontare se si vuole un incremento dei rapporti con i Sama è quella dei contatti diretti fra operatori economici dei Sama e dei paesi della Comunità. Mentre a livello parlamentare vi è un dialogo fra i due gruppi di Paesi, questo manca a livello degli operatori commerciali.

Lo strumento per tale dialogo potrebbe essere il Comitato economico e sociale della Cee. Malgrado l'importanza della questione, Rocherau ha detto che la Commissione non si è ancora posto il problema.

Conclude esprimendo la convinzione che in sostanza la Comunità non si sta affatto avviando nella giusta direzione per affrontare e risolvere i problemi che pone il rinnovo della convenzione di Yaoundé.

UGO. - Osserva che l'atteggiamento assunto da Rocherau a proposito delle questioni sollevate dal dottor Arena si può giustificare se si tiene conto del fatto che esso non poteva non essere a un livello diplomatico elevato. Non bisogna infatti dimenticare che tutte le decisioni comunitarie sono frutto di compromessi sui quali influiscono posizioni precostituite.

Peraltro nel corso dei precedenti interventi sono stati toccati punti sui quali la sensibilità dei servizi della Commissione è andata avanti rispetto ai termini della convenzione di Yaoundé.

Innanzitutto per il nuovo Fed sono previsti miglioramenti in molte delle direzioni. Ad esempio, col dispensare dall'obbligo della gara i progetti che abbiano un'iniziativa privata.

Per quanto concerne l'importo degli appalti si suggerirebbe agli Stati africani di unirsi fra loro per ottenere opere di una certa importanza. Contemporaneamente si sta studiando la possibilità di istituire

un capitolato d'appalto uniforme per tutti gli Stati da portare a conoscenza delle imprese.

Circa l'assistenza tecnica, vi sono i consulenti permanenti del Fed *in loco* che collaborano per la migliore redazione dei progetti. Anche il problema della formazione del personale locale è in fase di avanzato studio.

Un altro settore nel quale si potrebbe migliorare la cooperazione con i Sama è quello dei finanziamenti congiunti. I servizi della Comunità si stanno orientando verso la possibilità della concessione di prestiti a doppio livello: prima agli Stati e poi da questi alle imprese a più vantaggiose condizioni.

Per quanto concerne la formazione tecnica attraverso borse di studio, è da osservare che c'è una certa ripartizione fra gli Stati membri.

I servizi della Commissione si sono anche preoccupati di favorire i contatti fra gli operatori economici, soprattutto in occasione di importanti Fiere, come, ad esempio, quella di Milano.

Per quanto, infine, concerne i motivi per cui fra il primo e il secondo Fed vi è stato un deterioramento della posizione dell'Italia, è da rilevare che ciò è dipeso dal fatto che dopo il rodaggio del primo Fed gli altri membri della Comunità, e in primo luogo la Germania federale, si sono spinti con decisione alla conquista del mercato dei Sama mentre l'Italia preferiva indirizzarsi verso altri paesi.

ALIBONI. - Si chiede se per caso la scarsa penetrazione commerciale dell'Italia nei Sama non sia dipesa anche da un difetto di organizzazione delle associazioni imprenditoriali italiane.

RAINERO. - Pone in rilievo che i piccoli e medi imprenditori si trovano in Italia di fronte ad una quasi totale mancanza di informazione a proposito dei paesi africani. Manca, ad esempio, un Istituto per il terzo mondo e non esistono riviste specializzate sui problemi africani che, invece, sono ben diciotto in Francia. D'altra parte gli imprenditori non sono in grado di sostenere gli oneri che comporterebbe l'acquisizione di tali informazioni.

GHERI. - Osserva, per quanto riguarda ad esempio l'Ance, che questa non ha fra i suoi scopi la creazione di un'organizzazione commerciale. D'altra parte delle 15 mila imprese associate solo 110 sono interessate ai lavori all'estero e non si può pensare che queste creino una organizzazione per consentire alle altre imprese di arrivare anche esse sui mercati esteri.

DESERTI. - Concorda, anche per sua esperienza personale, sulla grave carenza d'informazione delle situazioni africane che ostacola l'iniziativa delle imprese che cercano di penetrare nei mercati di quei paesi.

Si deve poi aggiungere il fatto che le grosse imprese italiane, anche pubbliche, che si sono installate in Africa si sono chiuse in se stesse e, a differenza dei grossi complessi americani, non hanno agevolato l'avvicinamento di altre imprese.

RAINERO. - Osserva che un certo egoismo delle grandi imprese deriva dal fatto che esse hanno pagato lo scotto non lieve degli investimenti per il loro insediamento in Africa.

L'interscambio agricolo

CASADIO. * - Svolge la relazione sul tema: « Agricoltura comunitaria e problemi agricoli nell'Associazione con i Sama ».

DESERTI. - Pone la questione circa il ruolo che lo zucchero delle Antille gioca sul mercato Cee-Sama di tale prodotto. Si chiede inoltre quale sia la posizione dei Sama nei confronti dell'accordo mondiale del caffè. A proposito di tale accordo, osserva che gli americani sono riusciti ad imporre al Brasile di non utilizzare le proprie eccedenze per l'industria del caffè solubile che avrebbe danneggiato i prodotti americani di tale settore.

CASADIO. - Quello per il caffè è l'unico accordo mondiale raggiunto nel quadro della Conferenza Unctad. Si è arrivati all'accordo perché i paesi africani si sono dichiarati disposti ad una ulteriore riduzione delle preferenze nel quadro della Comunità.

BALBONI. - Chiede un chiarimento circa l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti del Brasile a proposito dell'accordo del caffè.

DESERTI. - Precisa che gli americani hanno preteso ed ottenuto che i produttori brasiliani di caffè solubile fossero posti nelle stesse condizioni dei produttori americani, cioè pagassero per il caffè lo stesso prezzo. Di conseguenza i produttori brasiliani si sono trovati nella condizione di non poter svolgere la loro attività.

* Gian Paolo Casadio, Assistente universitario.

CASADIO. - Per quanto concerne la questione dello zucchero delle Antille, osserva che l'importazione nei Paesi comunitari è consentita dalla convenzione di Yaoundé.

UGO. - Precisa ulteriormente che i dipartimenti d'oltremare sono parificati alla Francia e, quindi, beneficiano delle sue stesse condizioni. Più complessa è la questione a proposito dei rapporti con le Antille olandesi. In seno alla Comunità è stata promossa una procedura d'infrazione nei confronti dei Paesi Bassi che hanno continuato ad avvalersi nei confronti delle Antille olandesi di un protocollo antecedente l'istituzione del trattato di Roma.

SYLLA. - Desidera innanzitutto precisare a proposito dell'accordo mondiale del caffè, che nell'atteggiamento dei Sama la questione delle preferenze è passata in secondo piano. In effetti gli americani e i brasiliani sono caduti nel loro stesso gioco. I brasiliani confidavano di approfittare della situazione per dar vita, con capitale americano, ad un'industria del caffè solubile, che avrebbe fatto concorrenza al caffè africano. Per fortuna l'industria americana ha subito capito che i suoi interessi sarebbero stati minacciati e quindi si è arrivati a quella soluzione che non ha compromesso gli interessi dei Sama.

Per lo zucchero la situazione è di vuoto giuridico non essendoci alcun testo che regoli le importazioni. In un primo tempo da parte della Comunità era stato proposto un progetto di regolamento che avrebbe consentito ai Sama l'esportazione di una certa quantità di grèzzo. Tuttavia tale regolamento presupponeva la possibilità di importazioni nella Germania federale. Nel frattempo, però, quest'ultima iniziava ad approvvigionarsi dall'America latina. Di fronte alla prospettiva di un regolamento privo di contenuto effettivo, si è giunti ad un accordo provvisorio di sei mesi senza effetti commerciali. Tuttora sono in corso contatti fra i Sama per presentare alla Comunità un documento da discutere. Peraltro per il futuro il problema dei Sama è arrivare ad un prezzo di offerta obiettivo che non sia quello al livello mondiale. A tale prezzo i Sama aspirano anche per i prodotti agricoli soggetti a prelievo.

Per il riso è esatta l'affermazione che sono stati soppressi i contingenti. Per il tabacco la situazione attualmente è questa: i Sama sono sottoposti a regime doganale dal quale, invece, sono esonerati altri paesi come la Grecia e la Turchia. I Sama dopo essersi consultati al riguardo chiedono alla Comunità di concedere lo stesso regime praticato alla Grecia e alla Turchia.

Per quanto concerne le banane, il dottor Casadio ha fatto riferimento alla Germania federale il cui mercato, anche per l'azione di

gruppi di pressione locale, è alimentato da Paesi differenti dai Sama. Naturalmente quello del mercato tedesco è un problema complesso per i Sama, ma alcune luci emerse in recenti contatti lasciano aperte delle speranze. Ben più grave è, invece, per i Sama la prospettiva che con la realizzazione in seno alla Comunità della libera circolazione dei beni venga meno il mercato protetto dalla Francia.

Problema dei prodotti agricoli trasformati: per ora gli interessi dei Sama sono salvaguardati (ad esempio con l'esenzione del cioccolato dal prelievo). Peraltro i Sama non rinunciano alla loro posizione di principio che si basa sulla necessità che sia assicurata ad essi la possibilità di esportare i prodotti agricoli trasformati, presupposto dell'industrializzazione degli stessi Paesi.

Ultima questione: la lista dei prodotti da appoggiare. La Commissione ha indicato alcuni prodotti, come il cotone e gli oleaginosi. Il punto di vista Sama è che si debba lasciare la porta aperta ad altri prodotti, come, ad esempio, al cacao. Peraltro si pone il problema se si dovranno porre delle limitazioni quantitative e per Paesi. Da un punto di vista tecnico e politico tali limitazioni potrebbero essere augurabili in quanto si porrebbe un limite all'anarchia che contraddistingue il mercato africano. Tuttavia dal punto di vista dei Sama se ci si orienta verso la limitazione dei prezzi e l'accentuazione di contingenti si creeranno problemi non facili.

CASADIO. - Per quanto concerne la questione dei prezzi di riferimento cui ha fatto cenno il signor Sylla, osserva che purtroppo la Comunità non sempre ha il coraggio di adottare la decisione più valida dal punto di vista economico. È da augurare che in futuro le decisioni siano più influenzate da valutazioni economiche e meno da esigenze politiche.

Circa la questione dei tabacchi, la Comunità ha previsto in un progetto di regolamento la riduzione del 15 per cento applicabile sulle importazioni dei Paesi Bassi. Anche se per l'Italia vi sono certe posizioni dei propri produttori di tabacco da salvaguardare sarebbe bene che la Comunità si preoccupasse delle esigenze dei Sama.

Per quanto concerne il problema delle banane, sono state interessanti le considerazioni di Sylla a proposito della liberalizzazione del mercato francese. In passato sono apparsi in Francia articoli che attaccavano l'atteggiamento della Germania federale, ma tacevano del tutto sulla particolare situazione del mercato delle banane in Francia.

La questione della limitazione dei vantaggi in relazione a certi prodotti e per certi Paesi all'interno dei Sama va attentamente esaminata. Si deve, infatti, evitare il rischio che la Comunità favorisca produzioni analoghe in paesi confinanti. Certamente sarebbe augurabile

che la Comunità seguisse un disegno programmatico. Questo, però, presuppone anche una maggiore solidarietà fra i Sama fra i quali, invece, ora esistono attriti.

BALBONI. - Pone in rilievo che nessun paese può uscire dalle strettoie di un'economia di mera sussistenza, se non si avvia verso la industrializzazione. Ora il primo passo verso quest'ultima è proprio lo sviluppo dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli. La Comunità deve rendersi conto che una politica di soffocamento dell'attività dei Sama in questo senso sarebbe gretta e miope e significherebbe a lunga scadenza la fine dell'Associazione Cee-Sama.

ALIBONI. - Concorde con l'osservazione del dottor Balboni e sottolinea l'esigenza che la Comunità attui una strategia dell'industrializzazione dei Sama.

DESERTI. - Osserva che il soffocamento da parte dei paesi industriali dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli alimentari dei paesi in via di sviluppo costituisce la forma più grave di sopravvivenza del colonialismo, alla quale sono legati anche gli americani che pure non hanno in passato voluto colonie. Gli americani non vogliono sentir parlare di una trasformazione *in loco* dei prodotti di cui hanno bisogno e l'esempio del caffè in precedenza ricordato è molto significativo.

UGO. - Rifacendo la storia dei problemi relativi ai prodotti agricoli in seno ai Sama ricorda che per superare gli ostacoli che comportava il passaggio dal sistema di garanzia del collocamento e dei prezzi, di cui i Sama beneficiavano dalla Francia, al sistema di commercializzazione dei prodotti ai prezzi mondiali si accordarono ai paesi associati aiuti alla produzione per cinque anni, nella speranza che alla scadenza della convenzione si potesse senz'altro passare alla commercializzazione ai prezzi mondiali. Fra i prodotti che i Sama esportano ve ne sono alcuni omologhi o concorrenti a quelli comunitari. La Convenzione di Yaoundé ha previsto che ogni volta che si adottano decisioni politiche comunitarie, siano presi in considerazione gli interessi dei Sama. In questo senso la Comunità non è partita da una politica organica di base, ma, di volta in volta, ha adottato le decisioni che apparivano più opportune.

A tal proposito ricorda la soluzione felice che, a sua iniziativa, fu adottata dalla Comunità per i prodotti oleaginosi ammessi alla franchigia di cui già godevano in precedenza i semi. Peraltro si deve ricono-

scere che tale decisione si poté adottare agevolmente giacché la convenzione di Yaoundé prevedeva per tali prodotti lo stesso regime riservato agli stati membri.

La Comunità decise anche di accordare aiuti finanziari se i prezzi delle materie grasse fossero scesi al di sotto di un certo prezzo di riferimento. Peraltro fu stabilito che i fondi necessari si sarebbero dovuti reperire attraverso una tassa sulla margarina. Questa tassa però non è stata in seguito istituita, per cui la Comunità si è vista costretta a bussare alle casse degli Stati membri per reperire i fondi necessari a finanziare gli aiuti ai Sama. È stato questo problema a mettere in difficoltà la negoziazione fra la Comunità e i Sama. Allo stato della situazione l'unica soluzione possibile era un esborso di danaro contante da parte degli Stati membri. Dopo lunghe trattative si è arrivati a un accordo in questo senso, salve alcune limitazioni. Rimaneva, però, il problema del modo di ripartizione fra gli Stati associati. A tale problema si è data la soluzione consistente nell'adozione dei criteri di ripartizione stabiliti per il Feoga. Nel contesto delle indicate difficoltà, è stata una fortuna che la Francia avesse continuato fino a tutto il 1967 ad accordare a proposito delle materie grasse un sostegno che ha consentito ai Sama di commercializzare tali prodotti ad un prezzo più alto di quello mondiale. L'aiuto comunitario ai Sama ha come data d'inizio il 1° gennaio. Poiché nel regolamento di attuazione della decisione comunitaria è previsto che la Comunità verserà gli aiuti un semestre dopo la commercializzazione dei prodotti, essa formalmente non è in ritardo nell'adempimento del suo obbligo. Nel frattempo, però, i prezzi delle materie grasse sono ribassati al livello mondiale.

Sono, quindi, necessari nuovi esborsi i quali, però, necessitano della ratifica degli Stati membri che ancora non vi hanno provveduto.

Per quanto concerne altri prodotti omologhi o concorrenti, la Comunità ha adottato regolamenti particolari ispirati al principio di porre i Sama a metà strada fra le condizioni di cui beneficiano gli Stati membri e quelle riservate ai paesi terzi. In qualche caso per un periodo limitato di tempo si è accordata ai Sama la stessa franchigia concessa dalla Francia. Finito questo periodo di tempo la situazione si è stabilizzata su un punto non trovato soddisfacente dai Sama.

Circa il problema dello zucchero, è da ricordare che fino al 1965 gli Stati associati erano inseriti nella zona del franco, cioè nell'organizzazione dello zucchero della Francia. Peraltro nel momento in cui la Comunità adottò la politica comune dello zucchero, i Sama già non facevano più parte della zona del franco. Essi, rendendosi conto dei pericoli che tale politica comportava nei loro confronti, anche perché nel frattempo erano sorte nuove industrie dello zucchero nei paesi della Comunità, diedero vita ad un accordo in seno all'Ocam che è una

testimonianza di solidarietà fra Stati africani. L'accordo prevede la garanzia di un certo prezzo all'esportazione pagato mediante una tassa sull'importazione dello zucchero gestita da un'apposita Cassa di perequazione.

Per lo zucchero la Comunità ha adottato per il primo semestre del 1968 un regolamento provvisorio. A titolo definitivo è stato suggerito dalla Direzione Aiuto allo sviluppo della Commissione che la Comunità operi per i Sama il calcolo del prelevamento non sul prezzo mondiale, ma su un diverso prezzo che tenga conto del fatto che i Sama producono, per l'appunto, ad un prezzo più alto di quello mondiale. In aggiunta i servizi della Commissione propongono per lo zucchero dei Sama anche un vantaggio commerciale, cioè una riduzione del prelievo. Non si può, però, attualmente dire quale sorte avranno le indicate proposte dei servizi della Commissione.

Per quanto concerne la possibilità che la Comunità conceda anticipi senza interessi alla Cassa di perequazione dell'Ocam al fine di consentire a questa di superare le difficoltà di cui soffre, è da ricordare che l'art. 17 della Convenzione di Yaoundé prevede in casi del genere la concessione di prestiti senza interessi da rimborsare entro due anni. Se perverranno richieste in questo senso da parte dei Sama esse saranno esaminate benevolmente dai servizi della Commissione e si confida di poter superare la difficoltà giuridica derivante dal fatto che i prestiti verrebbero concessi non ad uno Stato singolo, ma ad un organo di più Stati.

La questione dei prodotti agricoli trasformati è uno dei punti più difficili dei rapporti fra i sei della Cee e i Sama.

Questi ultimi giustamente chiedono l'applicazione del regime commerciale della convenzione di Yaoundé senza l'art. 11, cioè chiedono gli stessi diritti che i sei si accordano fra loro. Purtroppo il regolamento 160/67 Cee non ha previsto la presa in considerazione degli interessi Sama in questo senso. Quindi si è iniziato ad andare avanti con regolamenti particolari per ogni prodotto (come, ad esempio, per il tapioca e il cioccolato). Per i prodotti trasformati la situazione è più complicata. In questi prodotti ci sono due prelievi: uno che colpisce il valore aggiunto, l'altro fisso che colpisce il prodotto di base. La Comunità è orientata ad accordare il primo, mentre per il secondo si attuerebbe la solita soluzione di una diminuzione del prelievo rispetto agli Stati terzi, senza però l'ulteriore agevolazione di calcolare il prezzo del prodotto su una base inferiore a quella del prezzo mondiale.

Circa la questione della stabilizzazione, la Comunità è orientata nel senso che per certi prodotti e per certi Paesi (soprattutto quelli la cui produzione dipende quasi esclusivamente da un solo prodotto) si generalizzi lo stesso sistema d'aiuto per le materie grasse.

Molto serio è il problema delle banane per il quale sostanzialmente non si è fatto niente con la Convenzione di Yaoundé. Il mercato francese è rimasto isolato e basato sulle condizioni esistenti prima della convenzione. D'altra parte la Francia è considerata produttrice di banane attraverso i suoi paesi d'oltremare e, quindi, ha diritto di chiedere l'organizzazione del mercato delle banane in seno alla Comunità. Il problema più grave è in sostanza quello del contingente speciale della Repubblica federale tedesca la quale ha manovrato la possibilità che le offrivano i protocolli speciali e non importa banane dagli Stati associati. La stessa Repubblica federale tedesca ha chiesto l'organizzazione delle banane nel contesto della politica agricola comune. Peraltro se aumenteranno le possibilità di assorbimento delle banane nei mercati tedesco e italiano, la migliore soluzione sarà probabilmente di lasciare le cose allo *status quo*. C'è tuttavia la questione se la prossima liberalizzazione della circolazione dei beni all'interno della Comunità sia compatibile con il mercato speciale francese.

Circa l'accordo del caffè, è da ricordare che esso è basato su un sistema di quote massime all'esportazione. All'atto del rinnovo dell'accordo i Sama hanno visto allargata la loro quota e nel contempo è migliorata la loro organizzazione commerciale di questo prodotto.

Un'ultima considerazione a proposito della questione del caffè solubile: non si possono dare tutti i torti agli Stati Uniti. Questi, infatti, si sono preoccupati di possibili pratiche di *dumping* che i produttori brasiliani avrebbero potuto attuare a danno dei produttori americani del settore.

Appendice

Le relazioni Cee-Sama : nota bibliografica

a cura di Romain Rainero

Il problema delle relazioni economiche e politiche tra i Sei Stati della Cee e gli Stati africani e malgascio associati non ha finora suscitato grande interesse presso gli studiosi di economia o di questioni politiche. Pochi sono gli studi di grande respiro in questo settore e pertanto non appare facile il ricercare sicure indicazioni ed elaborate interpretazioni; per lo più è l'aspetto politico contingente che ha dominato le pubblicazioni che si occupano di questo problema mentre manca tuttora il *reference book* anche sul mero piano bibliografico o documentario. Tra gli studi più apprezzabili sono da ritenersi validi ed attuali quelli di M. Andreis, *L'Africa e la Comunità economica europea*, Torino, 1967; G. Pennisi, *L'associazione Cee-Sama: un esame critico*, Como, 1967; G. Vedovato, *Cee e Africa*, e *L'Associazione alla Cee degli Stati africani e malgascio*, in *Studi africani e asiatici*, Firenze, 1964, vol. II, pp. 103-144 e pp. 145-272; R. Lemaignen, *L'association des pays d'outre mer au marché commun*, in «European Yearbook, 1960», L'Aia, 1961, pp. 50 ss. Si vedano anche altri studi interessanti quali J. Ferrandi, *Aventure ou nécessité? L'association des Etats africains et malgache à la Cee*, in «Revue des deux mondes», 15 dicembre 1967; G. Lucron, *Les accords d'association successifs avec les Etats africains et malgache*, in «Chronique de politique étrangère», Bruxelles, settembre 1966, pp. 467-618; *L'association des Etats africains et malgache à la Cee*, N.E.D., 3327, 15 ottobre 1966; M. Toscano, *L'associazione degli Stati africani e malgascio alla Cee*, in «Rivista di politica economica», marzo 1963; R. Rainero, *Lo sviluppo economico dell'Africa e la Cee*, in «Il Politico», n. 2, 1962.

Per un esame critico dell'intera politica della Cee verso gli Stati africani, accusata di neocolonialismo, si possono consultare, tra l'altro: P. Jalée, *Le pillage du Tiers Monde*, Parigi, 1966; R. Barbé, *Le marché commun, instrument de la politique neocolonialiste en Afrique*, in «Economie et politique», gennaio 1963; G. Calchi Novati, *Il patto del neo-colonialismo*, in «Comunità», dicembre 1963; A. Gonchorov, *Colonialism behind the Screen of the Common Market*, in «International Affairs», Mosca, 1961; S. Levrero, *Comunità europea e Stati africani associati*, in «Critica marxista», marzo-aprile 1967, pp. 102-131.

Le più importanti pubblicazioni che riportano i documenti istitutivi degli accordi di Yaoundé e quelli successivi conclusi tra Cee e Sama sono: *Convenzione di Associazione tra la Cee e gli Stati africani e malgascio associati a tale comunità e documenti annessi*, Bruxelles, Cee, 1967; *Accordi di associazione alla Cee*, a cura della Sioi, Padova, 1965. Si vedano anche le *Relazioni annuali di attività del Consiglio di associazione alla Conferenza parlamentare*, e gli *Atti della Confe-*

renza parlamentare dell'Associazione; Repertorio di organizzazioni con sede in uno degli Stati membri della Cee la cui attività si estende all'Africa ed al Madagascar, Bruxelles, 1964. Di notevole interesse è il *Commentario al trattato istitutivo della Cee*, diretto da R. Quadri, 4 voll., Milano, 1965.

Punti di vista particolarmente critici nei riguardi dell'intera politica di assistenza finanziaria della Cee verso gli Stati associati si possono trovare in R. Dumont, *L'Afrique noire est mal partie*, Parigi, 1962; E. Bonnefous, *Les milliards qui s'envolent*, Parigi, 1963; R. Cartier, *Attention, la France dilapide son argent*, in « Paris-Match », 29 febbraio, 7 e 14 marzo 1964; A. Meister, *L'Afrique peut-elle partir?*, Parigi, 1966.

Appare di grande importanza la parte riservata allo studio delle origini della convenzione di Yaoundé, studio che accompagna l'evoluzione delle colonie, generalmente francesi, dal patto coloniale all'associazione liberamente conclusa. Le più interessanti pubblicazioni in questo settore sono: P. B. Cousté, *L'association des pays d'outre-mer à la Cee*, Parigi, 1957; B. Dalaguean, *L'association des pays d'outre-mer à la Cee. Son incidence sur les exportations des pays d'outre-mer*, Lovanio, 1957; J. Lefebvre, *Afrique et Communauté Européenne*, Bruxelles, 1957 (storia delle relazioni commerciali euro-africane dal 1885 al 1957); M. Pedini, *Comunità europea e Africa sulla via dell'Associazione*, in « Civiltà », ottobre-novembre 1963; G. Pennisi, *Dal piano di Strasburgo alla Convenzione di Yaoundé*, in « Rivista di studi politici internazionali », n. 2, 1966; *Le plan de Strasbourg*, Strasburgo, Conseil de l'Europe, 1962; P. Moussa, *L'intégration des territoires d'outre-mer et le marché commun*, in « Politique étrangère », n. 1, 1957; J. J. Van der Lee, *Community Economic Relations with Associated African States and other countries*, in « The Annals of the American Academy of Political and Social Science », Filadelfia, luglio, 1963.

Sul problema dell'allargamento dell'Associazione ad altri paesi africani si vedano specialmente J. Prasad Agarwal, *Die Assozierung der überseeischen Staaten und Gebiete mit den Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, Tubinga, 1966; *L'Afrique et l'Europe des Dix*, in « Le mois en Afrique », Parigi, settembre 1966, pp. 38-89; F. Martin, *L'Est africain et la Communauté économique européenne*, in « Revue du Marché Commun », agosto 1964.

Sulla Nigeria e gli accordi di associazione alla Cee: A. Rivkin, *Africa and the Eec*, in « Finance and Development », giugno 1966; P. Lemaître, *L'association du Nigeria à la Cee*, in « Le monde diplomatique », marzo 1965; A. Triulzi, *L'associazione della Nigeria alla Cee*, in « Rivista di Studi Politici Internazionali », n. 1, 1967; D. Vignes, *L'association du Nigeria à la Cee*, in « Afrique Contemporaine », settembre-ottobre 1966.

I problemi connessi alla situazione economica africana, all'impegno economico europeo nei territori dei Sama e all'evoluzione degli scambi tra Cee e Sama hanno ispirato parecchi studi. Tra i migliori vanno ricordati: B. Vinay, *L'Afrique commerce avec l'Afrique; problèmes et impératifs africains et coopération économique et monétaire*, prefazione di René Dumont, Parigi, 1968; E. A. G. Robinson, *Problems of African Economic Development*, in « Economic Development for Africa South of the Sahara », Londra, 1964; *La Cee nove anni dopo il trattato di Roma*, in « Documenti delle Comunità Europee », n. 19, Roma, 1966; *L'associazione tra la Cee e gli Stati africani e malgascio*, in « Documenti delle Comunità Europee », n. 16, Roma, 1965; J. Ferrandi, *La coopération entre la Cee et les Etats africains et malgache associés*, in « Communautés et continents », ottobre-dicembre 1965, pp. 11-16; *Il mercato del caffè, del cacao e delle banane nei paesi della Cee*, Bruxelles, 1963; R. Woodtli, *L'Europe et l'Afrique. Le potentiel minéral africain*, Losanna, 1961.

Le attività del Fondo europeo di sviluppo sono state esaminate da: *Il fondo europeo per lo sviluppo ed i paesi d'oltremare associati, 1959-1961*, Bruxelles,

Servizio Stampa e Informazione delle Comunità Europee, 1961; M. Pedini, *Il fondo europeo di sviluppo nell'associazione tra la Cee ed i paesi africani e malgascio*, in « Rivista di politica economica », novembre 1966, e J. Devay, *L'Empire du bakchich*, Parigi, 1962.

Le posizioni politiche del mondo africano nei riguardi degli accordi con la Cee sono assai interessanti da seguire, specie alla luce delle successive realizzazioni della cooperazione ed all'andamento positivo dei rapporti economici tra l'Europa e l'Africa. La prima e forse la più interessante presa di posizione al riguardo è quella del presidente del Senegal, che richiedeva fin dal 1955 una politica europea generosa e totalmente priva delle tradizionali motivazioni di tipo economico (« Pour être efficace cette activité de l'Europe exige un désintéressement total »); vedere L. S. Senghor, *Ce que l'Afrique attend de l'Europe*, in « Marchés coloniaux », n. 496, 1955. E comunque non tutti i commenti africani sono dominati da soddisfazione. Il presidente della Repubblica del Niger, Diori Hamani, presidente di turno dell'Ocam, chiariva per esempio, fin dal dicembre 1966, la propria insoddisfazione per la modestia degli interventi della Cee a salvaguardia delle produzioni africane in *La convention de Yaoundé*, in « Nations Nouvelles », rivista trimestrale dell'Ocam, Parigi, dicembre 1966, e Art. e Doc., n. 0.1838, p. 7. Si vedano anche B. Diabaté, *L'Afrique noire et l'Europe dans le cadre de la nouvelle convention d'association*, Ginevra, 1965; A. A. Mazzui, *African attitudes to the European Economic Community*, in « International Affairs », Londra, gennaio 1963; J. Razafimbahiny, *L'association des pays d'Outre-mer à la Cee*, in « Revue de l'Oamce », agosto 1964; *Europe Afrique: une erreur?*, in « Afrique-Express », n. 46.

Gli aspetti più recenti relativi alla cooperazione euro-africana ed alla prossima scadenza degli accordi di Yaoundé possono essere seguiti nei seguenti articoli e studi: A. Elisha, *L'association Europe - Afrique*, in « Tribune des Nations », 15 articoli dal 24 febbraio al 23 giugno 1967; M. Pedini, *Associazione Cee-Sama. La conferenza parlamentare di Abidjan*, in « Rivista di politica economica », fasc. VII, luglio 1967; M. J. Jacquot, *Esquisse d'un bilan de la Convention de Yaoundé sur le plan des institutions et des échanges*, in « Penant. Revue de Droit des Pays d'Afrique », Parigi, ottobre-dicembre 1966, pp. 431-454; *Les relations économiques et de coopération entre l'Europe et l'Afrique*, numero speciale di « Europe France-Outremer », giugno 1967; R. Debono, *L'association des pays africains*, in « Economie et humanisme », n. 175, suppl., 1967; J. J. Van der Lee, *Association Relations between the European Economic Community and African States*, in « African Affairs », luglio 1967, pp. 197-212; « Financial Time », 19 gennaio 1968; *Cee-Eama*, in « Problèmes africains et du Tiers Monde », 8 febbraio 1968; G. Zampaglione, *L'associazione fra il Mercato Comune e gli Stati africani e malgascio*, in « La comunità internazionale », fasc. 1, 1967; Y. Mathé, *Il rinnovo dell'associazione euro-africana*, in « Lo spettatore internazionale », maggio-giugno 1968, p. 443.

Lo spettatore internazionale

Direttore: Altiero Spinelli
Redattore Capo: Massimo Bonanni

La scienza politica e le strutture decisionali nell'era atomica - Il problema della democrazia e delle istituzioni politiche nei paesi industrializzati e in quelli in via di sviluppo - Il declino delle ideologie, i nuovi valori e le nuove esigenze.

L'equilibrio internazionale, le tensioni, i conflitti e le possibili soluzioni - La tecnologia militare, gli armamenti ed il loro controllo - Il problema dei nazionalismi e della sovranazionalità, dei piccoli stati e dell'interdipendenza.

L'economia del benessere, il commercio internazionale e lo sviluppo economico dei paesi emergenti - I problemi della ricerca scientifica, della cooperazione internazionale e del divario tecnologico.

Direzione, Redazione, Amministrazione: 88 Viale Mazzini 00195 Roma
tel.: 315.892-354.456

« Lo Spettatore Internazionale » è pubblicato in edizione italiana (bimestrale) ed inglese (trimestrale) a cura dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma. Ambedue le edizioni pubblicano articoli di autori italiani, gli studi ed i documenti dell'IAI e un servizio bibliografico delle riviste. Oltre a ciò l'edizione inglese pubblica una rubrica sulla politica estera italiana mentre l'edizione italiana — in collaborazione con le maggiori riviste estere e di politica internazionale — pubblica anche articoli di autori stranieri.

Abbonamento annuo per l'Italia L. 2,500 - A richiesta si invia un numero saggio.

Quaderni dell'Istituto Affari Internazionali

Sono usciti:

- I. L'America nel Vietnam**, il dibattito alla Commissione d'inchiesta del Senato americano, a cura di A. Benzoni
- II. Introduzione alla strategia**, del Generale Beaufre
- III. La Nato nell'era della distensione**, di E. Ceccarini, G. Calchi Novati, A. Benzoni, L. Calogero La Malfa
- IV. Per l'Europa**, Atti del Comitato per gli Stati Uniti d'Europa, a cura di J. Monnet
- V. Investimenti attraverso l'Atlantico**, di Christopher Layton
- VI. L'Europa e il sud del mondo**, di Giuseppe Pennisi
- VII. Una politica agricola per l'Europa**, di Gian Paolo Casadio
- VIII. La diplomazia della violenza**, di Thomas Schelling
- IX. Il Mediterraneo: economia, politica, strategia**, a cura di Stefano Silvestri
- X. La riforma monetaria e il prezzo dell'oro**, a cura di Randall Hinshaw
- XI. Europa e Africa: per una politica di cooperazione**, a cura di Roberto Aliboni

I « Quaderni » sono inviati gratuitamente ai soci ordinari e corrispondenti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), i quali possono richiederne altre copie con lo sconto del 30%. Tutte le richieste vanno indirizzate alla Società editrice il Mulino. Su domanda si effettua l'invio contro-assegno.

Chiunque voglia abbonarsi a tutte le pubblicazioni dell'IAI (Lo Spettatore Internazionale. I Quaderni, Documentazioni) può chiedere di diventare socio corrispondente pagando una quota annua di L. 20.000 (ventimila), o di L. 10.000 (diecimila) ove si tratti di studenti o di giovani di età inferiore ai 25 anni.

Finito di stampare nel marzo 1969 dalle
Officine Grafiche S.T.A. di Vicenza per
conto della casa editrice « IL MULINO »
Bologna

